

ALLEGATO *B*

REPUBBLICA ITALIANA

---

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

---

**DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968 E RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ  
DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 1969**

PAGINA BIANCA

**DECISIONE**

PAGINA BIANCA

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### LA CORTE DEI CONTI

#### IN SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Raffaele ROSSANO - *Presidente di sezione - Presidente*

dott. Antonio MAURO - *Consigliere*

dott. Beniamino ALIFFI - *Consigliere*

dott. Giuseppe BONACCI - *Consigliere*

dott. Gaetano Lo MONTE - *Primo referendario - Relatore*

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana e degli annessi conti consuntivi dell'Azienda per le foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio finanziario 1968.

Visto il rendiconto generale oggetto del presente giudizio ai fini della pronuncia di parificazione;

Visti gli atti relativi e le scritture della Corte;

Visti l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, lo Statuto della Regione siciliana, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655, e il testo unico 12 luglio 1931, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 11 maggio 1968, n. 11, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio 1968.

Viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale depositate nella Segreteria della Corte in data 27 giugno 1970;

Uditi nella pubblica udienza del 9 luglio 1970, il magistrato relatore, Primo Referendario dott. Gaetano Lo Monte ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Rosario Occhipinti.

#### FATTO

Il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1968 è stato presentato alla Corte dal Presidente della Regione siciliana il 12 giugno 1970, mentre non risulta presentato il rendiconto generale riguardante l'esercizio finanziario 1969.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risultanze del rendiconto in giudizio sono le seguenti:

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

ESERCIZIO 1968.

COMPETENZA:

*Entrate accertate:*

TITOLO I — Entrate tributarie . . . . .	L.	176.462.438.137
TITOLO II — Entrate extra-tributarie . . . . .	»	49.105.032.704
Totale Titoli I e II . . . . .		L. 225.567.470.841
Spese correnti . . . . .	»	100.890.412.433
Differenza . . . . .		L. 124.677.058.408
TITOLO III — Entrate derivanti da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, ecc. . . . .	»	304.547.014
Totale Titoli I, II e III . . . . .		L. 225.872.017.855
Accensione di prestiti . . . . .	L.	27.168.000.000
Entrate per partite di giro . . . . .	»	47.097.560.371

*Spese accertate:*

TITOLO I — Spese correnti . . . . .	L.	100.890.412.433
TITOLO II — Spese in conto capitale . . . . .	»	129.472.671.736
Totale Titoli I e II . . . . .		L. 230.363.084.169
Rimborso di prestiti . . . . .	—	—
Spese per partite di giro . . . . .	L.	45.892.945.541

RIEPILOGO:

Totale complessivo entrate accertate . . . . .	L.	300.137.578.226
Totale complessivo spese accertate . . . . .	»	276.256.029.710
Avanzo finale . . . . .		L. 23.881.548.516

*Residui da riportare all'esercizio successivo:*

*Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1968 . . . . .	L.	84.410.937.143
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio precedente . . . . .	»	118.501.523.685
Somme riscosse e non versate fino alla chiusura dell'esercizio 1968 . . . . .	»	74.900.843.920
		<hr/>
Totale residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	277.813.304.748
		<hr/> <hr/>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1968 . . . . .	L.	122.239.456.720
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti . . . . .	»	215.842.934.207
		<hr/>
Totale residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	338.082.390.936
		<hr/> <hr/>

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI  
DELLA REGIONE SICILIANA  
ESERCIZIO 1968.

TITOLO I — *Entrate e spese correnti:*

Entrate . . . . .	L.	1.785.323.522
Spese . . . . .	»	966.414.616
		<hr/>
Avanzo . . . . .	L.	818.908.906
		<hr/> <hr/>

TITOLO II — *Entrate e spese in conto capitale:*

Entrate . . . . .	L.	151.388.000
Spese . . . . .	»	1.009.978.000
Accensione di prestiti . . . . .		—
Rimborso di prestiti . . . . .		—

RIEPILOGO:

Entrate . . . . .	L.	1.936.711.522
Spese . . . . .	»	1.976.392.616
		<hr/>
Disavanzo . . . . .	L.	39.681.094
		<hr/> <hr/>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*Residui da riportare all'esercizio successivo:*

*Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1968 . . . . .	L.	322.647.835
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti . . . . .	»	770.794.841
Somme riscosse e non versate alla chiusura dell'esercizio 1968 . . . . .		—
<b>Totale residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>1.093.442.676</b>

*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1968 . . . . .	L.	1.136.945.866
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti . . . . .	»	3.606.391.732
<b>Totale residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>4.743.337.598</b>

CONTO CONSUNTIVO DEL FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE

ESERCIZIO 1968.

*Entrate:*

TITOLO II — Entrate extra-tributarie . . . . .	L.	78.095.771.244
TITOLO III — Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . . . .		—
<b>Totale Titoli II e III . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>78.095.771.244</b>

*Spese:*

TITOLO II — Spese in conto capitale . . . . .	L.	140.021.880.988
---	----	-----------------

RIEPILOGO:

Entrate accertate . . . . .	L.	78.095.771.244
Spese accertate . . . . .	»	140.021.880.988
<b>Differenza . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>61.926.109.744</b>

*Residui da riportare all'esercizio successivo:*

*Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto esercizio 1968 . . . . .	L.	48.521.880.988
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti . . . . .	»	119.418.502.418
<b>Totale residui attivi al 31 dicembre 1968 . . . . .</b>	<b>L.</b>	<b>167.940.383.406</b>



*Passivi:*

Somme rimaste da pagare in conto esercizio 1968 . . . . .	L.	139.265.880.988
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti . . . . .	»	214.780.078.585
		<hr/>
Totale residui passivi al 31 dicembre 1968 . . . . .	L.	354.045.959.573
		<hr/> <hr/>

Ciò premesso, si rileva:

1) Con i decreti del Presidente della Regione, appresso elencati, sono stati disposti prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste:

Decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 1968, n. 50032 . . . . .	L.	3.000.000
Decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 1968, n. 50129 . . . . .	»	97.000.000

Tutti tali decreti non hanno, finora, ottenuto la convalida dell'Assemblea regionale, prescritta dall'articolo 42, ultimo comma, della legge di contabilità generale dello Stato.

2) Nell'esercizio finanziario 1968 risulta accertato un miglioramento nella gestione di lire 43.909.413.122, risultante da:

Miglioramenti in conto residui . . . . .	L.	20.027.864.606
Avanzo in conto competenza . . . . .	»	23.881.548.516
		<hr/>
Avanzo totale . . . . .	L.	43.909.413.122
		<hr/> <hr/>

3) Le risultanze esposte nel conto del bilancio della Regione, per le entrate riscosse e versate e per le entrate rimaste da riscuotere e da versare, concordano con quelle contenute nel riassunto generale trasmesso dalla Ragioneria generale, corredato, per quanto attiene ai versamenti, dalle attestazioni di benessere del competente servizio del Tesoro.

4) Per quanto concerne gli altri dati esposti sul conto del bilancio dell'esercizio assunto in giudizio, le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordano, nelle singole partite e nelle risultanze finali, con le scritture della Corte.

5) Le somme rimaste da pagare in conto della competenza dell'esercizio 1968 sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio stesso, con appositi decreti assessoriali registrati dalla Corte.

6) Tra i residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1968 - come già alla chiusura dello esercizio precedente - è inclusa, sotto la voce: « somme riscosse dallo Stato e non versate alla Cassa regionale » la somma di lire 43.431.963.976, tuttora in via di definizione.

7) I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del conto patrimoniale.

8) I dati esposti nel conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per l'esercizio 1968 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dall'Azienda stessa e, quanto alle spese, alle scritture della Corte; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte. I dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nel conto patrimoniale.

9) I dati esposti nel conto consuntivo del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1968 corrispondono, quanto all'entrata, al prospetto riassuntivo prodotto dal Fondo medesimo; le somme rimaste da pagare in conto competenza sono state accertate, alla chiusura dell'esercizio, mediante decreti registrati dalla Corte; i dati inerenti agli accertamenti di bilancio sono esattamente riportati nella parte finanziaria del relativo conto patrimoniale.

Nella pubblica udienza del 9 luglio 1970, il Pubblico ministero, illustrando le conclusioni scritte, ha messo in evidenza che persiste il denunciato ritardo nella presentazione dei rendiconti e che tuttora non è stato trasmesso il rendiconto generale relativo all'esercizio 1969.

È quindi passato ad esaminare diffusamente i vari aspetti della gestione, soffermandosi particolarmente sui ricorrenti ritardi nell'approvazione dei bilanci; sugli stanziamenti non sorretti da norme sostanziali; sui sistemi di pagamento; sulle anticipazioni ai comuni e alle Amministrazioni provinciali; sui contributi concessi in adesione alla politica di sostegno e di incentivazione svolta dalla Regione; sulle fidejussioni e sulle garanzie sussidiarie.

Nel quadro dell'attività dell'Amministrazione regionale si è soffermato sul personale e ha trattato diffusamente gli aspetti più salienti degli Enti regionali ed ha concluso chiedendo:

1) che venga fatta constare la mancata presentazione da parte della Giunta regionale di Governo del rendiconto generale relativo all'esercizio 1969;

2) che venga sospeso il giudizio sulla copertura del disavanzo accertato nel 1967 fino a quando verranno definiti i rapporti di dare e avere tra Stato e Regione, tuttora in via di definizione.

#### DIRITTO

La Corte rileva che il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1968 è stato presentato dal Presidente della Regione siciliana il 12 giugno 1970, mentre non risulta ancora presentato il rendiconto generale riguardante l'esercizio 1969.

Pertanto per il rendiconto generale in parificazione si deve far salva l'espressa sanatoria legislativa in relazione al ritardo con cui il rendiconto medesimo è stato presentato alla Corte; per il rendiconto 1969, non ancora presentato, deve essere constatare il mancato adempimento da parte della Giunta regionale di Governo.

L'accertamento di siffatta situazione d'inadempienza non esime però la Corte dall'adempiere al potere — dovere di riferire direttamente all'Assemblea regionale sull'attività del Governo e dell'Amministrazione regionale posta in essere nell'esercizio 1969; e in tali sensi è appunto la relazione che segue.

Per quanto riguarda il rendiconto generale in giudizio, la Corte osserva:

1) Per i decreti presidenziali di variazione di bilancio per prelevamenti dal « Fondo di riserva per spese impreviste », sulla cui convalidazione, giusta l'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, l'Assemblea regionale non ha ancora provveduto, deve essere emessa pronuncia di irregolarità.

2) Con la legge regionale 13 aprile 1966, n. 3, il Governo della Regione è stato autorizzato a contrarre prestiti fino all'ammontare di lire 189.946.200.000 per la copertura di disavanzi verificatisi fino a tutto il 1965. La Corte, accertato che al 31 dicembre 1967 sussisteva ancora, in relazione ai predetti disavanzi, un disavanzo di lire 14.092.898.271, ha sospeso sul punto ogni pronuncia definitiva. Dal rendiconto in esame risulta che, per effetto di miglioramenti nella gestione del bilancio, detto *deficit* è stato coperto, ma sono rimasti tuttora insoluti i pregressi rapporti finanziari tra Stato e Regione per la somma di lire 43.431.963.976, assunta fra i residui attivi. Appare chiaro che, fino a quando non sarà data la dimostrazione dell'avvenuta definizione di detti rapporti, nessuna pronuncia può essere emessa sul punto dalla Corte, attesi i connessi riflessi che tale definizione ha sui risultati effettivi della gestione.

Ciò, tuttavia, non esclude la dichiarazione di regolarità per quanto di ragione delle altre poste contenute nel rendiconto generale dell'esercizio oggetto del presente giudizio, nonché degli allegati conti consuntivi dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale.

#### P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite per la Regione siciliana:

Sulle conformi richieste del Pubblico Ministero:

I) Sospende ogni pronuncia definitiva, in conseguenza di quanto indicato al punto 2 della motivazione, sulle effettive risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1968.

II) Accerta la mancata presentazione del rendiconto generale dell'esercizio 1969.

III) Dichiarò, richiamati gli adempimenti di cui alla parte motiva, di spettanza della Assemblea, regolare, in conformità delle proprie scritture, il rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 1968, con i dati esposti in narrativa, ad eccezione di quanto contabilmente connesso coi provvedimenti di variazioni di bilancio non convalidati dall'Assemblea.

IV) Dispone di riferire all'Assemblea regionale, con la relazione che segue, in ordine ai risultati del controllo eseguito sugli atti del Governo e dell'Amministrazione regionale sulla gestione del bilancio regionale per l'esercizio 1969; che il conto consuntivo di cui al presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Regione siciliana per la successiva presentazione dell'Assemblea regionale e che, a cura della Segreteria, la presente decisione sia trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1948, n. 655.

Così deciso nella Camera di Consiglio delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana il 9 luglio 1970, con l'intervento dei suddetti magistrati.

IL RELATORE ESTENSORE

*F.to:* Gaetano Lo Monte

IL PRESIDENTE

*F.to:* Raffaele Rossano

PAGINA BIANCA

**PARTE I.**

**RENDICONTO E RISULTATI DI GESTIONE ESERCIZIO 1968**

PAGINA BIANCA

CONTO DEL BILANCIO

PAGINA BIANCA



I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1968.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 219.628.430.000.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1968 risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Entrate . . . . .	L.	284.485.234.900
Spese . . . . .	»	284.467.408.900
		<hr/>
Con un avanzo finanziario previsto in via definitiva in . . . .	L.	17.826.000
		<hr/> <hr/>

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	300.137.578.226
Spese . . . . .	»	276.256.029.710
		<hr/>
Con un avanzo finanziario accertato in . . . .	L.	23.881.548.516
		<hr/> <hr/>

Risultava, pertanto, a chiusura dell'esercizio, un miglioramento, rispetto alla previsione definitiva, di lire 23.863.722.516.

I dati della gestione di competenza sopra esposti riguardano il bilancio nel suo complesso.

Si esaminano qui di seguito le risultanze del bilancio distintamente per la gestione delle entrate e per la gestione delle spese.

*Gestione delle entrate.*

Secondo la legge 1° marzo 1964, n. 62, le entrate sono suddivise in tre titoli, tributarie, extra tributarie, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti.

Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate, distinte in categorie, secondo la loro natura economica, presentano le seguenti risultanze:

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni	Accertamenti	Differenze
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
Categoria I - Imposte sul patrimonio e sul reddito . . . . .	67.540.000.000	76.569.872.825	+ 9.029.872.825
Categoria II - Tasse ed imposte sugli affari . . . . .	88.124.000.000	91.514.689.644	+ 3.390.689.644
Categoria III - Imposte sui consumi e dogane . . . . .	9.150.000.000	8.377.875.668	— 772.124.332
<b>TOTALE . . .</b>	<b>164.814.000.000</b>	<b>176.462.438.137</b>	<b>+ 11.648.438.137</b>
<b>ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE</b>			
Categoria IV - Proventi speciali . . . . .	2.521.000.000	643.552.593	— 1.877.447.407
Categoria V - Proventi dei servizi pubblici minori . . . . .	1.522.500.000	2.223.437.052	+ 700.937.052
Categoria VI - Proventi dei beni della Regione . . . . .	6.376.925.000	7.460.095.907	+ 1.083.170.907
Categoria VII - Proventi netti di aziende autonome ed utili di gestione . . . . .	74.400.000	177.029.857	+ 103.629.857
Categoria VIII - Interessi su anticipazioni e crediti vari . . . . .	—	239.286.979	+ 239.286.979
Categoria IX - Recupero, rimborsi e contributi . . . . .	1.349.350.000	3.608.503.278	+ 2.259.153.278
Categoria X - Partite che si compensano nelle spese . . . . .	34.725.550.000	34.753.127.038	+ 27.577.038
<b>TOTALE . . .</b>	<b>46.568.725.000</b>	<b>49.105.032.704</b>	<b>+ 2.536.307.704</b>
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSI DI CREDITI</b>			
Categoria XI - Vendite di beni immobili ed affrancazioni di canoni . . . . .	—	43.585.828	+ 43.585.828
Categoria XII - Ammortamento di beni patrimoniali . . . . .	—	—	—
Categoria XIII - Rimborsi di anticipazioni e crediti vari . . . . .	200.000.000	260.961.186	+ 60.961.186
<b>TOTALE . . .</b>	<b>200.000.000</b>	<b>304.547.014</b>	<b>+ 104.547.014</b>
Accensione di prestiti . . . . .	27.168.000.000	27.168.000.000	—
<b>TOTALI . . .</b>			
Titolo I . . . . .	164.814.000.000	176.462.438.137	+ 11.648.438.137
Titolo II . . . . .	46.568.725.000	49.105.032.704	+ 2.536.307.704
Titolo III . . . . .	200.000.000	304.547.014	+ 104.547.014
Accensione prestiti . . . . .	27.168.000.000	27.168.000.000	—
<b>TOTALE</b>	<b>238.750.725.000</b>	<b>253.040.017.855</b>	<b>+ 14.289.292.855</b>

La gestione delle entrate del titolo I, del titolo II e del titolo III registra, pertanto, un maggiore accertamento attivo di lire 14.289.292.855 nei confronti delle previsioni definitive stabilite nella somma complessiva di lire 211.582.725.000.

Fra le maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni definitive sono da segnalare:

Nel titolo I - Entrate tributarie:

CATEGORIA I. — *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: lire 5.240.003.770 per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione (capitolo 1005), lire 4.011.735.162 per l'imposta sulle società e sulle obbligazioni (capitolo 1007), lire 1.093.753.307 per l'imposta sulle successioni e donazioni (capitolo 1011) e lire 619 milioni 846.678 per la ritenuta di acconto o di imposta sugli utili distribuiti delle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (capitolo 1008);

CATEGORIA II. — *Tasse ed imposte sugli affari*: lire 5.040.745.072 per l'imposta di registro (capitolo 1201) e lire 2.303.360.410 per l'imposta di bollo (capitolo 1204);

CATEGORIA III. — *Imposta sui canoni e dogane*: lire 423.521.428 per l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (capitolo 1401);

CATEGORIA V. — *Proventi dei servizi pubblici minori*: lire 613 milioni 603.323 per multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (capitolo 2201) e lire 328.844.604 per entrate eventuali e diverse delle Amministrazioni regionali (capitolo 2257);

CATEGORIA VI. — *Proventi dei beni della Regione*: lire 535.105.022 per i proventi derivanti dalla coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e dell'esercizio dei metanodotti (capitolo 2405) e lire 518.157.405 per interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa della Regione siciliana (capitolo 2452);

CATEGORIA VIII. — *Interessi su anticipazioni e crediti vari*: lire 239.286.979 per interessi dovuti sui crediti della Regione (capitolo 2801);

CATEGORIA IX. — *Ricuperi, rimborsi e contributi*: lire 1.972.094.805 per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spese di bilancio della Regione (capitolo 2836) e lire 309 milioni 744.442 per ricuperi delle somme erogate in dipendenza di garanzie prestate in forza di disposizioni legislative (capitolo 2837).

Per quanto si riferisce, invece, alle minori entrate accertate, sono degne di menzione quelle relative ai seguenti capitoli:

Tasse sulle concessioni governative (capitolo 1217), lire 1.913.535.734;

Tasse portuali (capitolo 2055), lire 1.500.000.000;

Dogane e diritti marittimi (capitolo 1404), lire 1.006.222.885;

Imposta generale sull'entrata compresa quella che per esigenze amministrative affluisce ad Uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione (capitolo 1202), lire 959.888.982;

Imposta complementare progressiva sul reddito comprese le quote di imposta sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede fuori del territorio della Regione ma che in esso hanno stabilimenti ed impianti (capitolo 1006), lire 753.018.133;

Imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario (capitolo 1012), lire 575.070.191;

Tasse automobilistiche (capitolo 1218), lire 550.429.231;

Entrate riservate all'erario della Regione ai sensi della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, derivanti dall'aumento dell'addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria, istituita con regio decreto legislativo 30 novembre 1937, n. 2145 (capitolo 1211), lire 485.788.518;

Diritto erariale sugli ingressi agli spettacoli cinematografici (capitolo 1220), lire 409 milioni 980.484;

Imposta sul reddito dei fabbricati (capitolo 1003), lire 309.170.790;

Entrate riservate all'erario della Regione ai sensi della legge 10 dicembre 1961, n. 1346, derivanti dall'aumento dell'addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, istituita con regio decreto legislativo 30 novembre 1937, n. 2145 (capitolo 1015), lire 301.568.876.

*Accensione di prestiti.*

Nel bilancio di previsione i capitoli concernenti l'accensione di prestiti risultavano istituiti per memoria.

A seguito delle variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1968 risultavano stabilite, per detti capitoli, nell'importo complessivo di lire 27.168.000.000

In sede consuntiva si sono avuti degli accertamenti attivi per un importo globale pari alle previsioni definitive.

Le variazioni di bilancio relative ai prestiti, nel sopraindicato importo di lire 27.168.000.000, sono state effettuate: quanto a lire 15 miliardi, con decreto del Presidente della Repubblica 29 febbraio 1968, n. 50041, da valere per l'attuazione della legge 13 marzo 1959 e successive integrazioni, concernenti provvedimenti per l'incremento di attività industriali, per interventi straordinari per la viabilità e le opere marittime e per integrazione fondo CRIAS; quanto a lire 10.168.000.000, con Decreto Presidenziale 17 ottobre 1968, n. 50137, per far fronte agli oneri previsti dalla legge 12 aprile 1967, n. 46, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione siciliana da valere sulla legge 24 ottobre 1966, n. 24, riguardante finanziamenti di un programma di interventi produttivi e quanto a lire 2.000.000.000, con Decreto Presidenziale 5 dicembre 1968, n. 50165, per provvedere alle spese derivanti dalla legge 10 agosto 1965, n. 21, concernente la trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, in Ente di sviluppo agricolo, alla cui spesa dovevasi provvedere con i prestiti da contrarre in forza della legge 13 aprile 1966, n. 3, che reca provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari della Regione siciliana sino al 31 dicembre 1965.

*La gestione delle spese.*

Nel bilancio di previsione le spese risultavano stabilite in via definitiva come appresso:

Spese correnti . . . . .	L.	108.350.926.975
Spese in conto capitale . . . . .	»	130.073.972.025
		TOTALE . . . L. 238.424.899.000
		TOTALE . . . L. 238.424.899.000

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Spese correnti . . . . .	L.	100.890.412.433
Spese in conto capitale . . . . .	»	129.472.671.736
		TOTALE . . . L. 230.363.084.169
		TOTALE . . . L. 230.363.084.169

Le minori spese impegnate - economie - rappresentate dalla differenza tra le previsioni definitive e gli impegni, in lire 8.061.814.831 costituiscono un miglioramento nella gestione del bilancio del 1968 rispetto alle previsioni definitive stesse.

In proposito è da notare che nelle dette economie sono comprese per un importo complessivo di lire 2.756.750.000, eliminazioni di fondi inerenti a capitoli vari il cui stanziamento risultava, a chiusura di esercizio, interamente non utilizzato.

Fra le economie sono degne di menzione le seguenti: lire 894.789.130 nella somma dovuta allo Stato per provento dell'IGE e da versare, per conto dello Stato stesso, alle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione (Capitolo 14703), lire 280.127.304 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale direttivo, insegnante e non insegnante (Capitolo 17401), lire 250.000.000 nelle restituzioni e nei rimborsi di imposta generale sull'entrata, esclusi quelli relativi a prodotti esportati (Capitolo 14871), lire 231.339.540 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori (Capitolo 16201), lire 178.366.863 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori (Capitolo 11101), lire 173.168.657 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli transitori (Capitolo 10501), lire 171.907.010 nelle indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie (Capitolo 17351), lire 161.097.123 nei rimborsi in applicazione della legge regionale 12 aprile 1967, n. 39, concernente provvedimenti per perequare gli oneri sociali nei compartimenti marittimi siciliani (Capitolo 15962), lire 147.316.600 nelle spese per la manutenzione delle trazzere in corso di trasformazione e di sistemazione (Capitolo 12001), lire 141.612.800 nel contributo annuo da concedere ai comuni a termini dell'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, per l'assunzione diretta di pubblici servizi urbani di trasporto (Capitolo 29501), lire 130.613.104 nelle spese per fitto di locali e canoni di acqua per gli uffici centrali e periferici della Regione (Capitolo 14306), lire 112.200.000 negli interessi e spese sui mutui e sui prestiti interni obbligazionari contratti a termini della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 24 (Capitolo 10802) e lire 101.766.746 nei compensi per il lavoro straordinario al personale del ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale (Capitolo 10232).

*Rimborso di prestiti.*

Il consuntivo non presenta alcun accertamento riguardo a tale voce, il cui capitolo presentava, a chiusura d'esercizio, una previsione definitiva di lire 308.000.000.

*Il risultato economico della gestione di competenza dell'esercizio.*

La gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1968 presentava i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	253.040.017.855
Spese . . . . .	»	230.363.084.169
		<hr/>
Con un avanzo finanziario accertato di . . . .	L.	22.676.933.686
		<hr/> <hr/>

Tenendo conto che le previsioni definitive dell'esercizio presentavano un avanzo di lire 17.826.000, l'avanzo accertato come sopra in lire 22.676.933.688, indica un miglioramento di lire 22.659.107.686.

Tale miglioramento risulta determinato da componenti positive e negative, le une rappresentate da:

Maggiori entrate accertate . . . . .	L.	24.816.112.030
Minori spese (economie) per . . . . .	»	8.369.814.831
		<hr/>
	L.	33.185.926.861

e le altre da:

Minori entrate accertate per . . . . .	»	10.526.819.175
		<hr/>
Con un supero per l'appunto delle prime sulle seconde di . . . .	L.	22.659.107.686
		<hr/> <hr/>

*Partite di giro.*

Per le partite di giro le previsioni definitive di bilancio risultavano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 45.734.509.900.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	47.097.560.371
Spese . . . . .	»	45.892.945.541
		<hr/>
Maggiore accertamento di entrata . . . . .	L.	1.204.614.830
		<hr/> <hr/>

Il maggiore accertamento di entrata di lire 1.204.614.830 rappresenta un miglioramento di pari importo rispetto alle previsioni definitive stabilite a pareggio per l'esercizio 1968.

Il predetto miglioramento di entrata si è verificato nei seguenti capitoli:

n. 5053 - Ricupero delle somme erogate a titolo di anticipazione sulle provvidenze dello Stato in Sicilia di cui alla legge nazionale 6 aprile 1965, n. 351, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della citata legge nazionale 6 aprile 1965, n. 351 . . . . .	L.	1.000.000.000
n. 5121 - Ricupero delle quote anticipate sulle annualità dei contributi concessi all'Ente fiera del Mediterraneo . . . . .	»	50.000.000
n. 5122 - Ricupero delle quote anticipate sulle annualità dei contributi concessi all'Ente fiera di Messina . . . . .	»	50.000.000
n. 5126 - Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti alla Società bacini siciliani . . . . .	»	4.772.890
n. 5127 - Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti all'Ente autonomo portuale di Messina per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Messina . . . . .	»	54.841.940
n. 5194 - Ricupero delle anticipazioni sulle somme annue dovute alla Sovrintendenza del Teatro Massimo di Palermo per gli anni finanziari dal 1963/64 al 1978 . . . . .	»	15.000.000
n. 5195 - Ricupero delle anticipazioni sulle somme annue dovute all'Ente musicale catanese per gli anni finanziari dal 1961/62 al 1976 . . . . .	»	15.000.000
n. 9001 - Ricupero delle somme anticipate all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana a termini della legge regionale 7 marzo 1964, n. 2 . . . . .	»	15.000.000
		<hr/>
Torna così il maggiore accertamento di . . . . .	L.	1.204.614.830
		<hr/> <hr/>

Al sopraindicato maggiore accertamento di entrata in conto competenza dell'esercizio, corrisponde, come si evince dalle note segnate nel rendiconto medesimo, una minore entrata accertata, di pari importo, sul conto dei residui dei rispettivi capitoli.

È da notare, altresì, che rispetto agli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa: n. 40451 - Restituzione di depositi per spese di asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, n. 40802 - Somme da versare alla Sezione di credito fondiario

del Banco di Sicilia per la costituzione del Fondo di rotazione per le industrie turistiche ed alberghiere a termini della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, nonché quelle derivanti dalle entrate previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, destinate ad alimentare il Fondo di rotazione medesimo; n. 41001 - Spese per conto di terzi e n. 42001 - Spese per la gestione dell'Azienda speciale dell'anagrafe bestiame, si sono verificate delle eccedenze rispettivamente di lire 2.569.927, di lire 227.795.333, di lire 22.991.679 e di lire 25.833.105.

Tali eccedenze trovano compenso nei maggiori accertamenti dei corrispondenti capitoli di entrata (Capitolo 5111; Capitolo 5192; Capitolo 5301 e Capitolo 5401).

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio, le risultanze complessive riguardanti la gestione dei residui dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori, erano le seguenti:

Residui passivi . . . . .	L.	321.200.213.071
Residui attivi . . . . .	»	228.244.981.426
		<hr/>
Con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	92.955.231.645
		<hr/> <hr/>

Le cifre relative a ciascun capitolo risultano riportate esattamente ai capitoli corrispondenti del conto del bilancio per l'esercizio 1968.

Durante l'esercizio da ultimo citato, a seguito di più esatti accertamenti, sono state registrate variazioni alle consistenze dei residui al 1° gennaio 1968, per i seguenti importi complessivi:

*Nei residui passivi:*

Diminuzioni . . . . .	L.	21.961.939.780
Aumenti . . . . .	»	13.036.954
		<hr/>
Diminuzione netta nei residui passivi . . . . .	L.	21.948.902.726

*Nei residui attivi:*

Diminuzioni . . . . .	L.	3.979.722.782
Aumenti . . . . .	»	2.058.684.662
		<hr/>
Diminuzione netta nei residui attivi . . . . .	»	1.921.038.120

La gestione dei residui degli esercizi precedenti si è chiusa, pertanto, con un miglioramento di . . . . . L. 20.027.864.606

rispetto alla sopraindicata eccedenza passiva di lire 92.955.231.645 risultante alla chiusura del precedente esercizio.

Fra le variazioni verificatesi durante l'esercizio in rapporto alla consistenza dei residui attivi al 1° gennaio 1968, sono da segnalare le seguenti:

*Aumenti:*

*nella categoria I. — Imposte sul patrimonio e sul reddito:* lire 477.478.553 per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione (Capitolo 1005) e lire 291.656.101 per l'imposta complementare progressiva sul reddito comprese le quote di imposta sui redditi di

lavoro dei dipendenti delle imposte industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in esso hanno stabilimenti e impianti (Capitolo 1006);

*nella categoria II. — Tasse ed imposte sugli affari:* lire 323.896.207 per l'imposta generale sull'entrata compresa quella che per esigenze amministrative affluite ad Uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione (Capitolo 1202);

*nella categoria III. — Imposte sui consumi e dogane:* lire 175.785.990 per dogane e diritti marittimi (Capitolo 1404);

*nella categoria IV. — Proventi dei beni della Regione:* lire 98.139.840 per proventi derivanti dalla coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi e dell'esercizio dei metanodotti (Capitolo 2405).

*Diminuzioni:*

Ricuperi delle somme erogate in dipendenze di garanzie prestate in forza di disposizioni legislative - Capitolo 2837 - lire 1.453.217.624; - Imposte di registro - Capitolo 1201 - lire 225.920.163.

Le variazioni effettive in diminuzione verificatesi nei residui passivi durante l'esercizio, sempre in rapporto alla consistenza iniziale, ammontano a lire 21.961.959.780.

Tale somma comprende l'importo totale delle eliminazioni dei residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono per lire 4.040.525.600 e comprende altresì l'importo delle economie appurate a chiusura di esercizio per lire 17.921.414.180.

Fra tali economie sono da segnalare, per il loro elevato importo, quelle di sotto elencate:

- Cap. 10801 — Interessi sui prestiti contratti a termine della legge regionale 13 aprile 1966, n. 3, lire 9.000.000.000;
- Cap. 10802 — Interessi e spese sui mutui e sui prestiti interni obbligazionari contratti a termini della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 24, lire 4.000.000.000;
- Cap. 14701 — Quota di un terzo dei proventi delle tasse erariali di circolazione da devolvere a favore delle province, lire 1.176.919.370.
- Cap. 14704 — Fondo corrispondente al gettito dell'imposta dei fabbricati non rurali da devolvere a favore dei comuni ai sensi dell'articolo 258 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1955, n. 6, lire 929.203.311;
- Cap. 61223 — Contributi nelle spese di sistemazioni agrarie e ripristino degli arboreti e dei vigneti, lire 613.105.866;
- Cap. 16765 — Contributi integrativi alle Casse mutue per l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio agli artigiani, lire 445.339.004;
- Cap. 21902 — Spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere, lire 329.740.567;
- Cap. 14702 — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del 5 per cento dei vari tributi erariali da devolvere ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, lire 207.893.092;
- Cap. 61181 — Contributi a premi da concedere a termine della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 34, recante provvidenze per la vendemmia 1966, lire 167.360.000;
- Cap. 66052 — Spese per il completamento del programma di edilizia scolastica approvato in attuazione del disposto dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1951, n. 5, lire 165.749.719.



È da notare, infine, che nelle partite di giro, rispetto alla ripresa dei residui al 1° gennaio 1968, sul Capitolo 42001 si è registrata una variazione in aumento di lire 13.036.954.

Giusta quanto si avverte con nota segnata nel consuntivo tale eccedenza passiva trova compenso nel maggiore accertamento attivo di pari importo sul Capitolo 5401.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione di bilancio per l'esercizio 1968 si concretarono, per quanto concerne l'entrata, in un ammontare di versamenti di lire 248.648.216.784 e, per quanto si riferisce alla spesa, in un totale di pagamenti per lire 237.424.949.119, con una eccedenza attiva di lire 11.223.267.665.

Le operazioni medesime, in relazione agli esercizi ai quali si riferivano, furono imputate al bilancio come segue:

<i>Versamenti:</i>	
in conto competenza . . . . .	L. 197.828.042.089
in conto residui . . . . .	» 50.820.174.695
	L. 248.648.216.784
 <i>Pagamenti:</i>	
in conto competenza . . . . .	L. 154.016.572.981
in conto residui . . . . .	» 83.408.376.138
	» 237.424.949.119
 Eccedenza attiva come sopra . . . . .	L. 11.223.267.665

Per quanto concerne i versamenti si osserva che il loro importo complessivo rappresenta il 47,22 per cento dell'ammontare totale degli accertamenti di entrata (1).

Per ciò che si riferisce, invece, ai pagamenti si nota che la sopraindicata cifra corrisponde al 41,25 per cento dell'ammontare complessivo degli impegni (2).

Sempre in materia di pagamenti, è da notare che per quelli riguardanti la competenza dell'esercizio, il loro importo è stato di lire 154.016.572.981 su un totale di impegni di lire 276.256.029.710 (55,75 per cento), per ciò che attiene, invece, ai residui i pagamenti in conto dei medesimi ammontano a lire 83.408.376.138 su un totale di impegni di lire 299.251.310.345 (27,85 per cento).

(1) Competenza . . . . .	L. 300.137.578.226
Residui . . . . .	» 226.323.943.306
	L. 526.461.521.532
Totale accertamento entrate . . . . .	L. 526.461.521.532
(2) Competenza . . . . .	L. 276.256.029.710
Residui . . . . .	» 299.251.310.345
	L. 575.507.340.055
Totale accertamento spese . . . . .	L. 575.507.340.055

IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1968.

Alla chiusura dell'esercizio 1968, i residui da riportare al nuovo esercizio figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui passivi . . . . .	L.	338.082.390.936
Residui attivi . . . . .	»	277.813.304.748
Con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	60.269.086.188
che, rispetto a quella accertata alla chiusura del precedente esercizio in . . . . .	»	92.955.231.645
indica un miglioramento nella situazione dei residui . . . . .	L.	32.686.145.457

Fra la chiusura dell'esercizio 1967 e quella dell'esercizio 1968, si registrò un incremento nei residui attivi di lire 49.568.323.322 corrispondente al 21,71 per cento ed un incremento nei residui passivi di lire 16.882.177.865, pari al 5,25 per cento.

I residui attivi sono costituiti da:

somme riscosse e non versate per . . . . .	L.	74.900.843.920
somme rimaste da riscuotere per . . . . .	»	202.912.460.828

Riguardo alle somme riscosse e non versate va messo in evidenza che l'importo predetto comprende la somma di lire 43.431.963.976 relativa ad entrate acquisite di fatto nel corso dei vari anni, a tutto il 31 dicembre 1965, alla Cassa dello Stato, ma la cui pertinenza di diritto è tutt'ora contestata dalla Regione e sulla cui definitiva attribuzione, secondo chiarimenti forniti dall'Amministrazione del bilancio, dovrà vertere il regolamento dei progressi rapporti finanziari tra Stato e Regione, giusta l'articolo 2 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 aprile 1958, n. 507, e ribadito di recente dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1965, n. 1074.

Rispetto alle somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1968 sono da segnalare quelle relative ai seguenti capitoli:

- n. 5006 — Entrate per recupero di anticipazioni varie, lire 94.260.203.644;
- n. 4051 — Ricavo netto dei prestiti da contrarsi a termini della legge regionale 13 aprile 1966, n. 3, concernente provvedimenti di carattere finanziario per il ripianamento dei disavanzi finanziari al 31 dicembre 1965, lire 25.760.000.000;
- n. 4054 — Somma da ricavarci mediante la contrazione di mutui a termini della legge regionale 21 marzo 1967, n. 19, lire 15.000.000.000;
- n. 1201 — Imposta di registro, lire 13.054.742.287;
- n. 4052 — Somma da ricavarci mediante contrazione di mutui, lire 10.168.000.000;
- n. 1011 — Imposta sulle successioni e donazioni, lire 8.190.251.457;
- n. 5127 — Recupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti all'Ente autonomo portuale di Messina per la costruzione di un bacino di carenaggio fisso nel porto di Messina, lire 3.891.189.755;
- n. 2837 — Ricuperi delle somme erogate in dipendenza di garanzie prestate in forza di disposizioni legislative, lire 3.650.180.235;

- n. 5192 — Ricupero delle somme versate alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia per la costituzione del Fondo di rotazione per industrie turistico-alberghiere a termini della legge regionale 28 gennaio 1955, n. 3, ed entrate derivanti dall'imposta di soggiorno riscosse dalla Regione destinate ad alimentare il Fondo di rotazione medesimo, lire 2.952.009.518;
- n. 5125 — Ricupero delle rate anticipate sulle annualità dei contributi dovuti alla Società bacino di carenaggio nel porto di Trapani, lire 2.860.078.093;
- n. 1202 — Imposta generale sull'entrata compresa quella che per esigenze amministrative affluiscono ad Uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione, lire 2.610.949.444;
- n. 1005 — Imposta sui redditi di ricchezza mobile comprese le quote di imposta attribuite agli stabilimenti ed impianti ubicati in Sicilia delle imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, lire 2.427.142.349;
- n. 2201 — Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 2.158.139.617.

Sono da menzionare, in considerazione del loro elevato importo, i residui passivi riguardanti i seguenti capitoli di bilancio:

- n. 50561 — Somma da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, e dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, lire 23.000.000.000;
- n. 21136 — Somma destinata alla costituzione del Fondo per il credito agrario di esercizio istituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1963, n. 14, lire 19.606.698.435;
- n. 10561 — Somma da versare allo Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, e successive norme di attuazione dello Statuto della Regione, lire 15.000.000.000;
- n. 26121 — Contributi a favore degli Enti ed Istituti previsti dall'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1951, n. 12 e dalla legge regionale 10 luglio 1953, n. 38, per la costruzione di alloggi a carattere popolare, lire 9.344.692.335;
- n. 66251 — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione e alla sistemazione delle vie urbane, dei servizi del sottosuolo e dei servizi igienici in genere o di strade esterne, da effettuarsi nei comuni con popolazione sino a 150.000 abitanti, lire 9.251.405.850;
- n. 21382 — Somma da versare all'Ente di sviluppo agricolo (ESA) per l'attuazione dei compiti attribuiti allo stesso dalla legge regionale 10 agosto 1965, n. 21, lire 8.500.000.000;
- n. 26303 — Spese per la costruzione di tratti funzionali compresi nel progetto dell'autostrada Palermo-Catania, lire 7.414.319.895;
- n. 21782 — Contributi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario dirette a promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, nonché a migliorare le condizioni di vita delle campagne, lire 7.300.708.764;
- n. 26272 — Fondo destinato per la concessione di contributi costanti a favore dei comuni nelle spese per l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie previste dall'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, nonché a favore degli Enti previsti dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, limitatamente alle spese per l'esecuzione di opere per edifici da adibire a preventori o tubercolosari, lire 6.182.781.101;

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- n. 29302 - Somme destinate alla costituzione del fondo di rotazione a gestione separata presso l'IRFIS destinato al finanziamento di iniziative turistiche alberghiere, lire 5.600.000.000;
- n. 66102 - Fondo destinato alla costruzione di case a tipo popolare, lire 5.350.466.534;
- n. 21594 - Spese, comprese quelle per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra per la redazione dei progetti esecutivi, per la esecuzione di opere per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana di cui al n. 1 dell'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché per il ripristino e la manutenzione delle opere suddette, lire 5.130.000.000;
- n. 66281 - Fondo destinato per la concessione di contributi ad integrazione di quelli statali a favore dei comuni di Palermo, Messina e Catania per il restauro, la sistemazione e l'ampliamento delle reti idriche interne delle città e delle frazioni, lire 4.968.608.015;
- n. 21281 - Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza della Regione, a lavori ed interventi anti anofelici, lire 4.635.436.908;
- n. 50802 - Interessi da versare al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale sulle somme dovute dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 giugno 1962, n. 886, relative agli esercizi dal 1960-61 al 30 giugno 1966, lire 4.500.000.000;
- n. 21564 - Spese, comprese quelle per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra per la redazione dei progetti esecutivi, per la esecuzione di opere idrauliche di bonifica; di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria, per la difesa del suolo dalle acque, la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi di acque che servono ai comprensori di bonifica, nonché per il ripristino e la manutenzione delle opere suddette, lire 4.200.000.000;
- n. 61709 - Sussidi e premi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di competenza privata, nonché per studi e ricerche a termini dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e degli articoli 41, 46 e 47 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, nonché per anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere private a servizio dei più fondi a termini dell'articolo 26, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, lire 3.648.357.657;
- n. 29501 - Contributo annuo da concedere ai comuni a termini dell'articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10, per l'assunzione diretta di pubblici servizi urbani di trasporto, lire 3.628.296.165;
- n. 21784 - Contributi per l'attuazione di piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali, lire 3.585.000.000;
- n. 21221 - Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario eseguite a norma dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, lire 3.263.448.137;
- n. 21562 - Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per la esecuzione di opere irrigue, lire 3.250.000.000;
- n. 21563 - Spese, comprese quelle di studio e progettazione, per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica, lire 3.200.506.150;
- n. 26251 - Spese per la esecuzione di opere pubbliche relative alle vie urbane, ai servizi del sottosuolo ed ai servizi igienici in genere, lire 3.137.764.728.

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO

I. — SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 il conto generale del patrimonio della Regione presentava le seguenti risultanze:

Attività . . . . .	L.	499.380.007.968
Passività . . . . .	»	352.917.525.134
<hr/>		
Con un'eccedenza attiva di . . . . .	L.	146.462.482.834
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1967 . . . . .	»	105.735.528.107
<hr/>		
Segna un miglioramento di . . . . .	L.	40.726.954.727
<hr/> <hr/>		

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate, verificatesi durante l'esercizio 1968 nelle consistenze patrimoniali accertate al 31 dicembre 1967:

Per le attività:

*Aumenti:*

nelle finanziarie . . . . .	L.	364.295.046.906
nelle disponibili . . . . .	»	281.935.895
nelle non disponibili . . . . .	»	112.869.410
<hr/>		
	L.	364.689.852.211

*Diminuzioni:*

nelle finanziarie . . . . .	L.	302.306.595.890
nelle disponibili . . . . .	»	197.485.889
<hr/>		
	»	302.504.081.779
<hr/>		
Aumento netto nelle attività . . . . .	L.	62.185.770.432

Per le passività:

*Aumenti:*

nelle finanziarie . . . . .	L.	133.890.670.292
nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse »	4.080.365.511	L. 137.971.035.803
<hr/>		

*Diminuzioni:*

nelle finanziarie . . . . .	L.	115.811.632.398
nelle consolidate, redimibili e diverse . . . . .	»	700.587.700
<hr/>		
	L.	116.512.220.098

Aumento netto nelle passività . . . . . » 21.458.815.705

Torna così il miglioramento patrimoniale come sopra indicato in . L. 40.726.954.727

---

---

## II. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE.

Le attività e passività della Regione alla chiusura dell'esercizio 1968 ammontavano rispettivamente a lire 370.034.488.769 e a lire 340.217.973.918, con una eccedenza attiva di lire 29.816.514.851.

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella passiva esistente alla chiusura dell'esercizio 1967 in lire 14.092.898.271 risulta che la situazione finanziaria nell'esercizio 1968 ha registrato un miglioramento di lire 43.909.413.122.

I dati inerenti alla situazione finanziaria alla chiusura degli esercizi 1967 e 1968 sono qui di seguito riportati con la indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi finanziari durante l'esercizio 1968.

	Alla chiusura dell'esercizio 1967	Alla chiusura dell'esercizio 1968	Variazioni verificatesi durante l'eser- cizio 1968
<i>Attività finanziarie:</i>			
Fondo di cassa . . . . .	79.471.491.202	91.917.408.396	+ 12.445.917.194
Crediti di tesoreria . . . . .	329.565.125	303.775.625	— 25.789.500
Residui attivi di bilancio . . . . .	228.244.981.426	277.813.304.748	+ 49.568.323.322
Insieme delle attività finanziarie . . . . .	308.046.037.753	370.034.488.769	+ 61.988.451.016
<i>Passività finanziarie:</i>			
Debiti di tesoreria . . . . .	938.722.953	2.135.582.982	+ 1.196.860.029
Residui passivi di bilancio . . . . .	321.200.213.071	338.082.390.936	+ 16.882.177.865
Insieme delle passività finanziarie . . . . .	322.138.936.024	340.217.973.918	+ 18.079.037.894
Differenza fra le attività e passività finan- ziarie . . . . .	— 14.092.898.271	+ 29.816.514.851	+ 43.909.413.122

III. — ATTIVITÀ E PASSIVITÀ NON FINANZIARIE.

Alla chiusura dell'esercizio 1968, le attività e le passività non finanziarie della Regione ammontavano rispettivamente a lire 129.345.519.199 e a lire 12.699.551.216 con una eccedenza attiva di lire 116.645.967.983.

Confrontando tale eccedenza con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1967 in lire 119.828.426.378 si rileva che durante l'esercizio 1968 in questo settore del patrimonio regionale, si è avuto un peggioramento di lire 3.182.458.395, determinato dalle variazioni sottoindicate:

Per le attività:

*Aumenti:*

negli immobili, mobili, crediti e titoli di credito . . . . .	L.	281.935.895
nei beni destinati ai servizi della Regione . . . . .	»	95.180.420
nel materiale scientifico ed artistico . . . . .	»	17.688.990
		<hr/>
	L.	394.805.305

*Diminuzioni:*

negli immobili, mobili e titoli di credito . . . . .	»	197.485.889
		<hr/>
Aumento nelle attività . . . . .	L.	197.319.416
		<hr/> <hr/>

Per le passività:

*Aumenti:*

nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse	L.	4.080.365.511
---	----	---------------

*Diminuzioni:*

nelle consolidate, perpetue, redimibili e diverse	»	700.587.700
		<hr/>
Aumento netto nelle passività . . . . .	»	3.379.777.811
		<hr/>
Torna, così, il peggioramento sopraindicato in . . . . .	L.	3.182.458.395
		<hr/> <hr/>

IV. — RISULTATO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1968.

Come innanzi rilevato, il conto del patrimonio della Regione per l'esercizio 1968 si è chiuso con un miglioramento di lire 40.726.954.727 rispetto alle risultanze dell'esercizio precedente.

Occorre esaminare, in questa sede, le componenti nette del detto miglioramento riportato nel conto delle rendite e delle spese (Sezione III del conto generale del patrimonio).



LA GESTIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZA

Come può rilevarsi dalla « dimostrazione dei punti di concordanza fra gli accertamenti di competenza ed il conto patrimoniale (Sezione II del conto patrimoniale) », le entrate accertate nell'esercizio 1968 in lire 300.137.578.226 comportarono, nel settore del patrimonio non finanziario, una diminuzione di attività di lire 177.008.709, per cui le entrate, depurate del totale delle dette variazioni, ammontarono a lire 299.960.569.517.

A loro volta, le spese accertate nell'esercizio in lire 276.256.029.710 comportarono, nel detto settore, un aumento di attività di lire 788.175.548, onde le spese medesime, depurate del detto aumento, ammontarono a lire 275.467.854.162.

Oltre i dati sopra riportati, relativi alla gestione del bilancio per la competenza dell'esercizio 1968, sono compresi nel conto economico quelli concernenti:

*La gestione dei residui degli esercizi precedenti:*

Nella parte attiva del conto:

diminuzioni nei residui passivi per rettificazioni e più esatti accertamenti . . . . .	L.	17.908.377.126
cui vanno aggiunte le spese imputate ai residui per l'acquisto di beni e per estinzione di passività . . . . .	»	307.217.457
	L.	<u>18.215.594.583</u>

Nella parte passiva del conto:

diminuzioni nei residui attivi per rettificazioni e più esatti accertamenti . . . . .	L.	1.921.038.120
entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazione di crediti ed accensioni di passività . . . . .	»	20.477.180
	L.	<u>1.941.515.300</u>

*La gestione del patrimonio non finanziario:*

Nella parte passiva del conto:

per aumenti nella passività consolidate, perpetue, redimibili e diverse	L.	39.839.911
	L.	<u>39.839.911</u>

I dati suesposti possono essere riepilogati come segue:

*Rendite ed altri aumenti patrimoniali:*

Entrate di competenza dell'esercizio 1968 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio finanziario . . . . .	L.	299.960.569.517	
Diminuzioni nella gestione dei residui passivi degli esercizi precedenti . . . . .	»	17.908.377.126	
Spese imputate ai residui passivi per acquisto di beni e per estinzione di passività . . . . .	»	307.217.457	
	L.		318.176.164.100

*Spese ed altre diminuzioni patrimoniali:*

Spese di competenza dell'esercizio 1968 depurate dalle variazioni verificatesi nel settore del patrimonio non finanziario . . . . .	L.	275.467.854.162	
Diminuzioni nella gestione dei residui attivi degli esercizi precedenti . . . . .	»	1.921.038.120	
Entrate imputate ai residui attivi per vendite di beni, esazioni di crediti ed accensione di passività . . . . .	»	20.477.180	
Aumenti nelle passività consolidate, perpetue, redimibili e diverse . . . . .	»	39.839.911	277.449.209.373
Miglioramento patrimoniale come sopra indicato . . . . .	L.		40.726.954.727

CONTO CONSUNTIVO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1968.

Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio 1968 le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 1.766.400.000.

A seguito delle variazioni di bilancio, apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni del 1968 risultarono stabilite in via definitiva, e sempre a pareggio, nella somma complessiva di lire 1.916.378.000.

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	1.936.711.522	
Spese . . . . .	»	1.866.047.598 (1)	
Con un avanzo accertato in . . . . .	L.		70.663.924

(1) Escluso l'avanzo di gestione in lire 110.345.018 (Cap. 1202) da versare al bilancio della Regione (Cap. 2651 entrata).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I dati della gestione di competenza sopra riportati riguardano il bilancio nel suo complesso. Le risultanze della gestione relativa a ciascun titolo del bilancio sono esaminate qui di seguito:

TITOLO I. — *Entrate e spese correnti:*

Per ciò che concerne detto titolo di bilancio, la gestione di competenza presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	1.785.323.522	
Spese . . . . .	»	856.069.698 (1)	
Avanzo accertato in . . . . .	L.		929.253.924

che, rispetto alla previsione definitiva:

- Entrate . . . . .	L.	1.766.400.000	
Spese . . . . .	»	906.400.000	
Avanzo . . . . .	»		860.000.000
rappresenta un miglioramento di . . . . .	L.		69.253.924

TITOLO II. — *Entrate e spese in conto capitale:*

Per ciò che riguarda detto titolo di bilancio, la gestione di competenza presenta i seguenti accertamenti:

Entrate . . . . .	L.	151.388.000	
Spese . . . . .	»	1.009.978.000	
Disavanzo accertato in . . . . .	L.		858.590.000

che, rispetto alla previsione definitiva:

Entrate . . . . .	L.	149.978.000	
Spese . . . . .	»	1.009.978.000	
Disavanzo . . . . .	»		860.000.000
rappresenta un miglioramento di . . . . .	L.		1.410.000

(1) Escluso l'avanzo di gestione in lire 110.345.018 (Cap. 1202) da versare al bilancio della Regione (Cap. 2651 entrata).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il sopraindicato miglioramento di lire 70.663.924, registrato nella gestione di competenza dell'esercizio, risulta determinato da componenti positive e negative, le une rappresentate da:

Maggiori entrate accertate per . . . . .	L.	71.662.157
Minori spese accertate per . . . . .	»	50.330.402
		L. 121.992.559

e le altre rappresentate da:

Minori entrate accertate . . . . .	»	51.328.635
Con un supero delle prime sulle seconde per l'appunto di . . . . .	L.	70.663.924

Fra le maggiori entrate accertate, rispetto alle previsioni definitive, sono da segnalare quelle che si riferiscono ai seguenti capitoli di bilancio:

- n. 1201 - Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di Cassa dell'Azienda, lire 53 milioni 664.020;
- n. 1501 - Entrate diverse, lire 3.549.052;
- n. 1001 - Vendita dei prodotti delle foreste demaniali, lire 3.549.052.

I minori accertamenti di entrata, rispetto alle previsioni definitive, si sono verificati nei seguenti capitoli di bilancio:

- n. 1203 - Canoni di concessioni di terreni demaniali, lire 42.890.905;
- n. 1204 - Canoni di concessione di pascoli, lire 5.701.485;
- n. 1205 - Canoni di concessioni di cave, lire 2.035.245;
- n. 1002 - Vendita dei prodotti e di manufatti degli opifici, lire 701.000.

Per ciò che si riferisce, poi, alle economie accertate in confronto alle previsioni definitive della spesa, sono da menzionare per il loro elevato importo le seguenti:

- lire 19.756.500 nel fondo di riserva per nuove e maggiori spese (capitolo 1603);
- lire 9.642.829 nelle imposte, sovrimposte, canoni e censi, contributi consorziali di bonifica (capitolo 1104);
- lire 4.000.000 nel rimborso alla Regione degli stipendi e degli assegni fissi spettanti al personale del Corpo delle foreste in servizio all'Azienda (capitolo 1102);
- lire 2.400.000 nelle spese di esercizio e manutenzione di opifici (capitolo 1122);
- lire 2.208.095 negli stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo ed al personale inquadrato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli speciali (capitolo 1001);
- lire 2.204.350 nelle spese per l'acquisto e la riparazione dei mobili d'ufficio, di macchine da scrivere e calcolatrici (capitolo 1111);
- lire 2.046.195 nelle spese per la lotta antincendi, compresa la manutenzione dei viali di sicurezza (capitolo 1120).

Le voci « accensione di prestiti » e « rimborso di prestiti » iscritte in bilancio per memoria non presentano alcun accertamento.

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Alla chiusura del precedente esercizio le risultanze complessive riguardanti la gestione dell'esercizio stesso e degli esercizi anteriori erano le seguenti:

Residui attivi . . . . .	L.	1.358.062.941
Residui passivi . . . . .	»	4.484.189.511
		<hr/>
Con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	3.126.126.570
		<hr/> <hr/>

Durante l'esercizio 1968, rispetto alla consistenza iniziale al 1° gennaio 1968, si sono verificate delle variazioni nei residui attivi, una in aumento per lire 38.727.235 (capitolo 1201) e due variazioni in diminuzione per complessive lire 424.375 mentre nei residui passivi sono state registrate solamente delle variazioni in-diminuzione per lire 1.378.234.

Pertanto, rispetto alla consistenza dei residui accertati alla fine del precedente anno finanziario, la gestione dei residui degli esercizi precedenti si è chiusa con un miglioramento di lire 39.681.094.

Nessuna segnalazione viene fatta in ordine alle variazioni registrate alla chiusura dell'esercizio nella consistenza dei residui attivi e passivi attesa la loro modesta entità.

III. — L'AVANZO DI GESTIONE.

L'avanzo di gestione risultante nell'esercizio 1968 si determina come segue:

Avanzo accertato nella gestione di competenza dell'esercizio . . . . .	L.	70.663.924
cui si aggiunge il miglioramento accertato nella gestione dei residui . . . . .	»	39.681.094
		<hr/>
	L.	110.345.018 (2)
		<hr/> <hr/>

IV. — LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1968 presentano le seguenti risultanze:

*Versamenti:*

in conto competenza . . . . .	L.	1.614.063.687
in conto residui . . . . .	»	625.570.960
		<hr/>
	L.	2.239.634.647

*Pagamenti:*

in conto competenza . . . . .	L.	839.446.750
in conto residui . . . . .	»	876.419.545
		<hr/>
Con una eccedenza attiva di . . . . .	»	1.715.866.295
	L.	523.768.352
		<hr/> <hr/>

(2) E da tenere presente che fra le entrate correnti vi è un contributo straordinario a pareggio, a carico della Regione, per lire 1.500.000.000 (Cap. 1101).

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

V. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1968.

Alla chiusura dell'esercizio 1968 i residui da riportare all'esercizio 1969 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi . . . . .	L.	1.093.442.476	
Residui passivi . . . . .	»	4.743.337.598	
			<hr/>
Con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	3.649.894.922	
che, rispetto a quella esistente alla chiusura del precedente esercizio in . . . . .	»	3.126.126.570	
			<hr/>
pone in luce un peggioramento di . . . . .	L.	523.768.352	
			<hr/> <hr/>

VI. — LA SITUAZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO DELL'AZIENDA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1968.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 1968 il conto generale del patrimonio dell'Azienda presentava le seguenti risultanze complessive:

Attività . . . . .	L.	6.746.983.065	
Passività . . . . .	»	4.743.386.833	
			<hr/>
Con una eccedenza attiva di . . . . .	L.	2.003.596.232	
che, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1967 in . . . . .	»	1.963.674.217	
			<hr/>
segna un miglioramento di . . . . .	L.	39.922.015	
			<hr/> <hr/>

determinato dalle variazioni qui di seguito compendiate verificatesi dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968, nelle consistenze patrimoniali accertate al 31 dicembre 1967:

Per le attività:

*Aumenti:*

nelle finanziarie . . . . .	L.	2.600.585.342	
negli immobili, mobili e oggetti diversi . . . . .	»	39.423.015	
nel materiale scientifico ed artistico . . . . .	»	500.000	
			<hr/>
	L.	2.640.508.357	

*Diminuzioni:*

nelle finanziarie . . . . .	L.	2.341.437.255	
nei crediti e titoli vari di credito . . . . .	»	1.000	
			<hr/>
	L.	2.341.438.255	

Aumento netto nelle attività . . . . .	L.	299.070.102	
--	----	-------------	--

Per le passività:

*Aumenti:*

nelle passività finanziarie . . . . .	L.	1.136.945.866	
---------------------------------------	----	---------------	--

*Diminuzioni:*

nelle sole finanziarie . . . . .	»	877.797.779	
----------------------------------	---	-------------	--

Aumento netto nelle passività . . . . .	»	259.148.067	
---	---	-------------	--

Torna così il miglioramento come sopra indicato di	L.	39.922.035	
--	----	------------	--

FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE DELL'ESERCIZIO 1968

CONTO DEL BILANCIO

I. — LA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 1968.

Nel bilancio di previsione del Fondo di solidarietà nazionale per l'esercizio 1968, le entrate e le spese erano stabilite a pareggio nella somma complessiva di lire 48.500.000.000.

A seguito delle variazioni apportate nel corso dell'esercizio, le previsioni dell'esercizio risultarono stabilite in via definitiva come appresso:

Spese . . . . .	L.	111.500.000.000
Entrate . . . . .	»	48.500.000.000
Con una differenza in più . . . . .	L.	63.000.000.000

In sede consuntiva sono risultati i seguenti accertamenti:

Spese . . . . .	L.	140.021.880.988
Entrate . . . . .	»	78.095.771.244
Con una maggiore spesa accertata di . . . . .	L.	61.926.109.744

Risulta, pertanto, a chiusura di esercizio, un miglioramento rispetto alle previsioni definitive di lire 1.073.890.256.

Tale miglioramento è determinato da elementi positivi e negativi, gli uni rappresentati da:

Maggiori entrate accertate per . . . . .	L.	29.595.771.244
--	----	----------------

e gli altri da:

Maggiori spese accertate per . . . . .	»	28.521.880.988
Torna così il miglioramento di . . . . .	L.	1.073.890.256

II. — LA GESTIONE DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

I residui degli esercizi anteriori risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, sono stati ripresi nel 1968 per gli importi qui sotto indicati:

Residui attivi . . . . .	L.	137.742.065.418
Residui passivi . . . . .	»	294.689.344.748
Con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	156.947.279.330

Dal consuntivo in esame si rileva che il sopraindicato importo dei residui attivi, ha subito, durante l'esercizio 1968, due variazioni in aumento rispettivamente per lire 405.132.516 (capitolo 2301) e per lire 33.126.437.000 (capitolo 2401), mentre l'importo dei residui passivi ha subito, durante lo stesso esercizio, delle variazioni in diminuzione per un importo complessivo di lire 29.873.580.575.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Di conseguenza, le risultanze complessive della gestione in oggetto, alla chiusura dello esercizio 1968, risultano così stabilite:

Residui attivi . . . . .	L.	171.273.634.934
Residui passivi . . . . .	»	264.815.764.173
Con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	<u>93.542.129.239</u>

e, pertanto, la gestione dei residui si è chiusa con un miglioramento di lire 63.405.150.091.

Per quanto attiene alle variazioni verificatesi durante l'esercizio nei residui passivi, in rapporto alla consistenza al 1° gennaio 1968, è da considerare che la somma di lire 17.575 rappresenta delle economie vere e proprie, mentre la restante somma di lire 29.873.563.000 è stata trasferita dalla disponibilità in conto residui del capitolo 2151 « Fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 » alla competenza di capitoli vari.

La variazione in parola è stata disposta con i Decreti presidenziali 9 agosto 1968, n. 50104 e 5 settembre 1968, n. 50115 emanati in esecuzione delle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20 e 10 agosto 1968, n. 27.

III. — LA GESTIONE DI CASSA PER IL CONTO DEL BILANCIO.

Le operazioni di cassa riguardanti la gestione del bilancio 1968, presentano le seguenti risultanze:

<i>Versamenti:</i>		
in conto competenza . . . . .	L.	29.573.890.256
in conto residui . . . . .	»	51.855.132.516
	L.	<u>81.429.022.772</u>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza . . . . .	L.	756.000.000
in conto residui . . . . .	»	50.035.685.588
	»	<u>50.791.685.588</u>
Con una eccedenza attiva di . . . . .	L.	<u>30.637.337.184</u>

IV. — I RESIDUI DI BILANCIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1968.

Alla chiusura dell'esercizio 1968 i residui da riportare all'esercizio 1969 figuravano nel conto del bilancio per le seguenti cifre complessive:

Residui attivi . . . . .	L.	167.940.383.406
Residui passivi . . . . .	»	354.045.959.573
Con una eccedenza passiva di . . . . .	L.	<u>186.105.576.167</u>
la quale, rispetto a quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1967 in	»	<u>156.947.279.330</u>
pone in luce un peggioramento di . . . . .	L.	<u>29.158.296.837</u>



FONDO DI CASSA - RESIDUI ATTIVI - RESIDUI PASSIVI

Le attività e le passività patrimoniali del Fondo alla chiusura dell'esercizio 1968 ammontavano rispettivamente a lire 358.810.968.201 e a lire 354.045.959.573 con una eccedenza attiva di lire 4.765.008.628.

Ponendo a raffronto tale eccedenza attiva con quella esistente alla chiusura dell'esercizio 1967 in lire 3.285.968.281, risulta che la situazione patrimoniale nell'esercizio 1968 ha avuto un miglioramento di lire 1.479.040.347 corrispondente alla somma dei maggiori accertamenti attivi verificatesi in conto residui sui capitoli 2301 e 2401 e delle variazioni in diminuzioni ed economie registrate in conto residui dedotto l'importo del disavanzo finanziario accertato nel conto della competenza:

Maggiore accertamento attivo registrato sul Cap. 2301	L.	405.132.515	
Maggiore accertamento attivo registrato sul Cap. 2401	»	33.126.437.000	
Economie ed eliminazione appurate in conto residui	»	29.873.580.575	
			L. 63.405.150.091
Disavanzo accertato nel conto della competenza . . . . .	»		61.926.109.744
Miglioramento come sopra indicato . . . . .	L.		1.479.040.347

I dati inerenti alla situazione patrimoniale alla chiusura degli esercizi 1967 e 1968 sono qui di seguito riportati con l'indicazione delle variazioni verificatesi nei singoli elementi patrimoniali nell'esercizio 1968.

	Alla chiusura dell'esercizio 1967	Alla chiusura dell'esercizio 1968	Variazioni verificatesi durante l'esercizio 1968
<i>Attività:</i>			
Fondo di cassa . . . . .	160.233.247.611	190.870.584.795	+ 30.637.337.184
Residui attivi . . . . .	137.742.065.418	167.940.383.466	+ 30.198.317.988
Insieme delle attività . . . . .	297.975.313.029	358.810.968.201	+ 60.835.655.172
<i>Passività:</i>			
Residui passivi . . . . .	294.689.344.748	354.045.959.573	+ 59.356.614.825
Differenza . . . . .	3.285.968.281	4.765.008.628	+ 1.479.040.347

PAGINA BIANCA

TESORERIA REGIONALE

PAGINA BIANCA

LA TESORERIA REGIONALE

Il movimento generale di cassa, afferente il bilancio della Regione e il fondo di solidarietà nazionale, ha registrato nel 1968 un saldo attivo maggiore rispetto all'anno precedente.

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA (B. DI S. E CASSA DI RISP.)  
COMPETENZA E RESIDUI

(milioni di lire)

GESTIONE	Incassi		Pagamenti		Saldi	
	1967	1968	1967	1968	1967	1968
Gestione di bilancio . . .	232.901	324.648	203.630	282.765	+ 29.271	+ 41.883
Gestione di tesoreria . .	11.903	12.743	16.418	11.521	— 4.515	+ 1.222
Gestione complessiva . .	244.804	337.391	220.048	294.286	+ 24.756	+ 43.105

Il risultato della gestione di bilancio, pari a 41.883 milioni di lire, ha segnato inoltre un incremento, rispetto al 1967, del 43,1 per cento.

Nello stesso anno 1968 la gestione di tesoreria è passata dal *deficit* del 1967 ad un avanzo di 1.222 milioni di lire. Quanto sopra dimostra che la gestione complessiva si è incrementata del 74,1 per cento con un saldo attivo di 43.105 milioni di lire rispetto ai 24.756 del 1967.

Prescindendo dai movimenti di tesoreria ed esaminando, in particolare, la gestione del bilancio regionale e del fondo di solidarietà nazionale, distintamente per competenza e residui, si nota che gli incassi si sono incrementati, nel 1968, del 45,9 per cento per la competenza e del 27,1 per cento per i residui, e quindi in media del 39,4 per cento per il complesso degli incassi.

Inoltre gli incassi per il fondo di solidarietà nazionale sono nel complesso aumentati di oltre nove volte, mentre quelli del bilancio regionale dell'8,1 per cento.

Anche i pagamenti hanno subito un incremento pari al 23,7 per cento in conto competenza e al 61,2 per cento in conto residui, dando luogo ad un incremento medio per il complesso dei pagamenti del 38,9 per cento.

Considerate distintamente, le risultanze complessive evidenziano un incremento del 32,1 per cento per il bilancio regionale e dell'81,3 per cento per quello di solidarietà nazionale.

Dall'analisi del movimento generale di cassa afferente il bilancio della Regione, risulta, che per la gestione di bilancio nel 1968 si è avuto un avanzo di 11.245 milioni di lire, infe-

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riore a quello del 1967, a causa dell'andamento dei pagamenti; mentre per la gestione si è registrato un saldo attivo di 1.223 milioni contro il disavanzo del 1967, pari a 4.515 milioni di lire.

INCASSI E PAGAMENTI DEL BILANCIO REGIONALE  
E DEL FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE

(milioni di lire)

GESTIONE	INCASSI			PAGAMENTI		
	1967	1968	Variazioni % 1968-1967	1967	1968	Variazioni % 1968-1967
<b>COMPETENZA</b>						
Bilancio Regionale . . .	145.187	193.212	+ 33,1	120.313	149.332	+ 24,1
Fondo Solid. Nazionale . .	7.561	29.574	+ 291,1	1.027	756	— 26,4
<b>TOTALE . . .</b>	<b>152.748</b>	<b>222.786</b>	<b>+ 45,9</b>	<b>121.340</b>	<b>150.088</b>	<b>+ 23,7</b>
<b>RESIDUI</b>						
Bilancio Regionale . . .	79.722	50.006	— 37,3	55.303	82.641	+ 49,4
Fondo Solid. Nazionale . .	431	51.856	+ 11.931,6	26.987	50.036	+ 85,4
<b>TOTALE . . .</b>	<b>80.153</b>	<b>101.862</b>	<b>+ 27,1</b>	<b>82.290</b>	<b>132.677</b>	<b>+ 61,2</b>
<b>COMPETENZA E RESIDUI</b>						
Bilancio Regionale . . .	224.909	243.218	+ 8,1	175.616	231.973	+ 32,1
Fondo Solid. Nazionale . .	7.992	81.430	+ 918,9	28.014	50.792	+ 81,3
<b>TOTALE . . .</b>	<b>232.901</b>	<b>324.648</b>	<b>+ 39,4</b>	<b>203.630</b>	<b>282.765</b>	<b>+ 38,9</b>

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA (BANCO DI SICILIA)  
COMPETENZA E RESIDUI

(milioni di lire)

GESTIONE	Incassi		Pagamenti		Saldi	
	1967	1968	1967	1968	1967	1968
Gestione di bilancio . . .	224.909	243.218	175.616	231.973	+ 49.293	+ 11.245
Gestione di tesoreria . . .	11.798	12.508	16.313	11.285	— 4.515	+ 1.223
<b>Gestione complessiva . . .</b>	<b>236.707</b>	<b>255.726</b>	<b>191.929</b>	<b>243.258</b>	<b>+ 44.778</b>	<b>+ 12.468</b>

Nel complesso la gestione di cassa per il bilancio regionale ha segnato una flessione nell'avanzo generale del 72,2 per cento.

Dalle risultanze degli incassi e dei pagamenti relativi al bilancio regionale degli anni 1967 e 1968, si nota che, mentre le entrate tributarie sono aumentate nel 1968 di 22.311 milioni di lire e quelle extra-tributarie di 19.330 milioni di lire, le spese correnti hanno raggiunto un valore complessivo maggiore di 33.336 milioni di lire. Da ciò si evince che, in valore assoluto, l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie è riuscito a coprire la eccedenza delle spese correnti e ad assicurare, in una certa misura, la copertura delle maggiori spese in conto capitale incrementatesi nel 1968 del 40,2 per cento.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO REGIONALE  
(COMPETENZA E RESIDUI)

(milioni di lire)

VOCI	1967	1968	Differenza fra 1968 e 1967
<b>INCASSI</b>			
Titolo I - Entrate tributarie . . . . .	145.753	168.064	+ 22.311
Titolo II - Entrate extra-tributarie . . . . .	24.932	44.062	+ 19.330
Titolo III - Alienazioni ed ammortamenti di beni patrimoniali e rimborso di crediti . . . . .	205	239	+ 34
Accensione di prestiti . . . . .	—	—	—
Entrate per partite di giro . . . . .	54.019	30.853	— 23.166
Totale generale incassi . . . . .	224.909	243.218	+ 18.309
<b>PAGAMENTI</b>			
Titolo I - Spese correnti . . . . .	71.667	105.003	+ 33.336
Titolo II - Spese in conto capitale . . . . .	58.200	81.589	+ 23.389
Rimborso di prestiti . . . . .	—	—	—
Spese per partite di giro . . . . .	45.749	45.381	+ 368
Totale generale pagamenti . . . . .	175.616	231.973	+ 56.357
Avanzo (+) Disavanzo (—) di bilancio . . . . .	+ 49.293	+ 11.245	— 38.048

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nello stesso anno il risultato complessivo presenta un avanzo di bilancio inferiore a quello dell'anno precedente di 38.048 milioni di lire.

Dall'analisi dei dati esposti nella tavola che segue risulta una variazione positiva dell'8,1 per cento delle entrate del 1968 rispetto al 1967. Tale incremento trova riscontro nei capi relativi a tasse (+ 7 per cento), imposte dirette (+ 31,1 per cento), agricoltura e foreste (+ 86,8 per cento), di contro alla flessione subita dal tesoro (— 36,9 per cento).

INCASSI PER ENTRATE DI BILANCIO DISTINTI PER CAPI  
(COMPETENZA E RESIDUI)

(milioni di lire)

CAPI	1967		1968	
	Importi	%	Importi	%
Dogane . . . . .	8.508	3,8	8.355	3,5
Finanza Locale . . . . .	.....	...	.....	...
Imposte Dirette . . . . .	51.850	23,1	67.955	28,0
Demanio . . . . .	1.924	0,9	2.527	1,0
Tasse . . . . .	87.268	38,8	93.417	38,4
Tesoro . . . . .	55.093	24,5	34.760	14,3
Segreteria Generale . . . . .	199	0,1	233	0,1
Ufficio Legislativo e Legale . . . . .	116	...	123	...
Pubblica Istruzione . . . . .	43	...	31	...
Agricoltura e Foreste . . . . .	18.723	8,3	34.981	14,4
Turismo, Comunicazioni e Trasporti . . . . .	641	0,3	728	0,3
Sviluppo Economico . . . . .	17	...	76	...
Enti Locali . . . . .	—	—	—	—
Industria e Commercio . . . . .	12	...	12	...
Lavori Pubblici . . . . .	500	0,2	—	—
Lavoro e Cooperazione . . . . .	—	—	—	—
Sanità . . . . .	15	...	20	...
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>224.909</b>	<b>100,0</b>	<b>243.218</b>	<b>100,0</b>



## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Va notato altresì che per quanto concerne i pagamenti, che nel 1968 si sono incrementati del 32,1 per cento la Presidenza (+ 44,6 per cento), gli Enti locali (+ 63,7 per cento), l'Industria e Commercio (+ 195,5 per cento), il Lavoro e Cooperazione (+ 116,8 per cento) hanno registrato i maggiori incrementi, mentre lo Sviluppo Economico ha accusato una notevole flessione.

Se i pagamenti, prima esaminati per amministrazione, si considerano sotto il profilo funzionale, allo scopo di determinare il costo del servizio, si rileva che a beneficiare dell'incremento della spesa nel 1968, pari al 43,7 per cento, sono stati gli interventi nel campo economico in misura del 33,1 per cento e le azioni in campo sociale per il 28,6 per cento. Notevole è stato anche l'incremento registratosi negli oneri non ripartibili (+ 146 per cento).

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO DISTINTI PER RAMI DI AMMINISTRAZIONE  
(COMPETENZA E RESIDUI)

(milioni di lire)

AMMINISTRAZIONI	1967		1968	
	Importi	%	Importi	%
Presidenza della Regione . . . . .	54.421	31,0	78.677	33,9
Agricoltura e Foreste . . . . .	39.252	22,3	39.752	17,1
Enti Locali . . . . .	10.511	6,0	17.211	7,4
Finanze . . . . .	17.201	9,8	17.134	7,4
Industria e Commercio . . . . .	9.736	5,5	28.770	12,4
Lavori Pubblici . . . . .	14.855	8,5	17.985	7,8
Lavoro e Cooperazione . . . . .	4.490	2,6	9.736	4,2
Pubblica Istruzione . . . . .	12.344	7,0	11.122	4,8
Sanità . . . . .	3.454	2,0	4.422	1,9
Sviluppo Economico . . . . .	3.339	1,9	940	0,4
Turismo, Comunicazioni e Trasporti . . . . .	6.013	3,4	6.224	2,7
TOTALE . . . . .	175.616	100,0	231.973	100,0

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La spesa a carico dell'Amministrazione generale, anche se incrementatasi (+ 11,4 per cento) rispetto all'anno precedente, ha registrato, nei confronti della spesa di tutte le Amministrazioni, una flessione, essendo passata dall'11,1 per cento all'8,6 per cento. Pertanto, sul totale dei pagamenti un minor peso hanno avuto le spese per i servizi generali.

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

(milioni di lire)

SEZIONI	1967			1968			Composizione %	
	Compe-tenza	Residui	Totale	Compe-tenza	Residui	Totale	1967	1968
Amm. generale . . . .	13.322	1.147	14.469	13.440	2.682	16.122	11,1	8,6
Istruzione e cultura . .	12.489	1.535	14.024	10.989	1.832	12.821	10,8	6,9
Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni	908	3.987	4.895	818	3.642	4.460	3,8	2,4
Azioni ed interventi nel campo sociale . . . .	12.126	8.321	20.447	25.440	11.205	36.645	15,8	19,6
Azioni ed interventi nel campo economico . .	30.217	30.946	61.163	46.519	33.445	79.964	47,1	42,9
Oneri non ripartibili .	9.121	5.748	14.869	8.522	28.058	36.580	11,4	19,6
<b>TOTALE . . .</b>	<b>78.183</b>	<b>51.684</b>	<b>129.867</b>	<b>105.728</b>	<b>80.864</b>	<b>186.592</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Considerati i pagamenti sotto il profilo economico, al fine di valutare gli effetti dell'attività finanziaria della Regione sull'economia isolana, va precisato che detti pagamenti hanno raggiunto l'ammontare di 186.592 milioni di lire, di cui 105.003 milioni di lire afferenti la parte corrente e 81.589 milioni il conto capitale.

Le spese correnti nel 1968 hanno registrato un incremento del 46,5 per cento, mentre quelle in conto capitale del 40,2 per cento. Della spesa corrente il 23,2 per cento è stato destinato al personale in attività di servizio, il 40,2 per cento ai trasferimenti ed il 21 per cento agli interessi.

PAGAMENTI PER SPESE DI BILANCIO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA  
(milioni di lire)

CATEGORIE E TITOLI	1967			1968		
	Compe- tenza	Residui	Totale	Compe- tenza	Residui	Totale
<b>TITOLO I - Spese correnti</b>						
Organi della Regione . .	3.749	1	3.750	3.495	5	3.500
Personale in attività di servizio . . . . .	21.974	598	22.572	23.210	1.166	24.376
Acquisto di beni e servizi	5.757	3.417	9.174	5.297	5.367	10.664
Trasferimenti . . . . .	25.669	9.019	34.688	33.659	8.521	42.180
Interessi . . . . .	3	—	3	5	22.000	22.005
Poste correttive e compen- sative delle entrate . .	1.323	88	1.411	1.084	934	2.018
Ammortamenti . . . . .	—	—	—	—	—	—
Somme non attribuibili .	55	14	69	142	118	260
<b>Totale del titolo I . . .</b>	<b>58.530</b>	<b>13.137</b>	<b>71.667</b>	<b>66.892</b>	<b>38.111</b>	<b>105.003</b>
<b>TITOLO II - Spese in con- to capitale</b>						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione . . . . .	320	10.923	11.243	445	14.967	15.412
Beni mobili, macchine ed attrezzat. tecnico-scienti- fiche a carico della Re- gione . . . . .	—	—	—	—	—	—
Trasferimenti . . . . .	12.744	25.039	37.783	18.012	27.245	45.257
Partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .	5.630	2.100	7.730	19.750	—	19.750
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive . . . . .	622	1	623	30	253	283
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produt. . . . .	—	—	—	—	2	2
Somme non attribuibili .	337	484	821	599	286	885
<b>Totale del titolo II . . .</b>	<b>19.653</b>	<b>38.547</b>	<b>58.200</b>	<b>38.836</b>	<b>42.753</b>	<b>81.589</b>

## V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'analisi della spesa in conto capitale evidenzia un impiego di mezzi finanziari del 18,9 per cento per le opere immobiliari a carico della Regione, del 55,5 per cento per i trasferimenti, del 24,2 per cento per le partecipazioni ed i conferimenti.

Dalla tavola che segue, che riporta l'ammontare dei pagamenti distinti per amministrazioni e relativi al fondo di solidarietà nazionale, risulta che detti pagamenti ammontavano, nel 1968, a 50.792 milioni di lire con un incremento dell'81,3 per cento nei confronti dell'anno 1967.

Dalla composizione percentuale della spesa si rileva una partecipazione dell'Industria per il 61,1 per cento, dei Lavori pubblici per il 22,2 per cento, dell'Agricoltura e foreste per il 13,9 per cento.

PAGAMENTI VERIFICATISI PRESSO LE CASSE  
DEL FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE

Distinti per Assessorati

(milioni di lire)

ASSESSORATI REGIONALI	1967		1968	
	Importi	%	Importi	%
Presidenza . . . . .	—	—	—	—
Agricoltura e Foreste . . . . .	5.540	19,8	7.066	13,9
Finanze . . . . .	—	—	—	—
Industria e Commercio . . . . .	9.512	33,9	31.035	61,1
Lavori Pubblici . . . . .	11.532	41,2	11.308	22,2
Pubblica Istruzione . . . . .	112	0,4	188	0,4
Sanità . . . . .	—	—	5	...
Sviluppo Economico . . . . .	725	2,6	235	0,5
Turismo, Comunicazioni e Trasporti . . . .	593	2,1	955	1,9
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>28.014</b>	<b>100,0</b>	<b>50.792</b>	<b>100,0</b>

**PARTE II.**

**CONSIDERAZIONI SUI BILANCI PREVENTIVI**

PAGINA BIANCA

## LA LEGGE DEL BILANCIO

Parallelamente al fenomeno, già segnalato nelle precedenti relazioni, di spese non autorizzate da norme aventi natura sostanziale, ma erogate sul solo fondamento di stanziamenti creati con la legge di bilancio, è da segnalare un'altra anomalia, costituita dalla inserzione nella legge di bilancio di norme aventi carattere sostanziale.

Si deve notare preliminarmente come ormai, per comune opinione, dopo l'entrata in vigore della Carta costituzionale (articolo 81), la legge di approvazione del bilancio costituisca un atto solo formalmente legislativo, ma sostanzialmente amministrativo, dovendosi esso limitare a disporre soltanto i mezzi strumentali per l'esercizio dei poteri o diritti già contenuti nelle leggi in vigore, senza peraltro attribuire nuovi poteri o diritti.

Si pongono, invece, problemi di evidenza costituzionale, con riflessi sull'attività amministrativa, allorché nella legge di bilancio siano inserite norme di carattere non semplicemente strumentale, come, ad esempio, l'articolo 12 della legge 27 maggio 1969, n. 15, di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1969, che ha autorizzato la spesa di lire 187.800.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame, da iscriversi al capitolo 10293 - Rubrica Presidenza.

Il testo del capitolo non richiama alcuna normativa.

Analizzata la disposizione, si ricava che la Regione è stata autorizzata, per l'esercizio 1969, ad erogare contributi a pareggio dell'Azienda predetta; che la competenza ad erogare detti contributi è stata attribuita al Presidente della Regione e che l'erogazione è stata rimessa al potere discrezionale dell'Amministrazione.

L'esame di detta disposizione non può che condurre alla conclusione che l'articolo citato contenga norme di natura prettamente sostanziali, che avrebbero potuto formare oggetto di una legge *ad hoc*.

Nell'esercizio del controllo, questa Corte ha ritenuto che disposizioni del genere potessero costituire, anche in forma embrionale, norme sostanziali atte a porsi come fondamento della iscrizione in bilancio della somma ivi prevista e come tali inammissibili per violazione del precetto posto dall'articolo 81 della Costituzione.

Non vi ha dubbio che tale sistema non costituisca prova di corretta tecnica legislativa, onde la necessità che ciò venga rimosso, per evitare che gli atti emessi in applicazione di norme sostanziali contenute nella legge di bilancio siano, in sul nascere, viziati di illegittimità costituzionale.

Va ancora segnalato, anche se molto attenuato rispetto al passato, il fenomeno dei provvedimenti di spesa non riferibili a leggi sostanziali, ma solo alla legge formale di bilancio, fenomeno del quale la Corte ha dovuto attivamente occuparsi, sia nell'azione quotidiana di controllo, sia in occasione della purificazione dei precedenti rendiconti generali.

Richiamando sull'argomento le considerazioni d'ordine giuridico svolte nelle precedenti relazioni, è da porre in rilievo che il fenomeno ha operato prevalentemente nei settori della attività sociale e assistenziale ed in quelli attinenti a manifestazioni celebrative.

Infatti la maggior parte dei capitoli di spesa non basati su leggi sostanziali riguardano il ramo di amministrazione dell'assistenza e beneficenza (vedi: capitolo 10461 esercizio 1968 e capitolo stesso numero esercizio 1969), mentre per l'agricoltura riguarda i contributi per mostre e fiere.

A proposito di contributi e con riferimento ai capitoli di bilancio, è da notare l'uso indiscriminato delle diverse formule con cui l'Amministrazione apporta fondi ad economia di terzi per scopi di interesse pubblico: contributi, concorsi, premi, sussidi, assegni, ecc.; formule queste che corrispondono, invece, a concetti non proprio identici.

Quanto ai soggetti destinatari delle provvidenze, la genericità delle denominazioni dei capitoli di bilancio va messa in relazione con la grande congerie di sodalizi ed istituzioni che è andata via via germogliando, sì da comprendere anche i cosiddetti « Enti non giuridicamente riconosciuti » (vedi articolo 5 della legge 23 marzo 1953, n. 23).

Per le erogazioni in favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o comunque di persone giuridiche pubbliche, il compito del controllo si presenta agevole, data la precisa configurazione dell'Ente, con la sua struttura, gli Organi di amministrazione e rappresentanza e soprattutto per la garanzia offerta dai controlli predisposti su tali organismi di amministrazione indiretta.

Non così quando — come spesso si verifica — beneficiati sono associazioni e sodalizi di fatto o « enti », per i quali il primo dubbio si appunta sul fatto stesso della loro esistenza, ed i cui ordinamenti, sottratti ad ogni controllo ed omologazione dei pubblici poteri — oltre alla mancanza di garanzie di autenticità — inducono a serie perplessità circa gli scopi perseguiti ed il loro interesse sociale e quindi sul valore sia degli impegni assunti circa l'impiego delle somme, sia della garanzia offerta.

Perciò i provvedimenti del genere hanno dato spesso luogo a osservazioni, sia in sede di autorizzazione della spesa come in sede di liquidazione, in quanto è stato necessario accertare l'esistenza dei soggetti beneficiari, la corrispondenza degli scopi istituzionali con le attività ammesse a contributo, nonché la predisposizione di idonee garanzie di utile impiego delle somme erogate.

#### LE GESTIONI FUORI BILANCIO.

È ormai noto come il principio dell'universalità e della unicità del bilancio emergente dagli articoli 39 e 46 della legge sull'amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato e del relativo Regolamento, imponga che qualsiasi somma, che costituisca diritto di riscuotere o obbligo di pagare, debba apparire nel bilancio, escludendo altresì che determinate entrate possano servire a fronteggiare una particolare destinazione di spesa.

Difatti l'articolo 170 del Regolamento suddetto fa obbligo ai Direttori capi di ragioneria di vigilare acciocché « alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato non si svolgano aziende o gestioni, la cui autonomia non sia autorizzata da leggi speciali e le cui operazioni, così attive come passive, non siano distintamente e direttamente coordinate col bilancio delle entrate e con quello della spesa, ovvero che in qualche modo sfuggano al sindacato parlamentare o al controllo della Corte dei conti ».

È ben vero che, in talune circostanze, motivi particolari possono rendere opportuno o necessario autorizzare alcune operazioni fuori bilancio. In questi casi, è la legge che riconosce il verificarsi delle condizioni che giustificano tali operazioni e le autorizza: da ciò la loro formale legalità.

È altresì una constatazione che siffatte occasioni costituiscono una serie aperta e piuttosto numerosa di casi concreti.

Ma l'esperienza purtroppo ha insegnato che è sempre possibile si creino situazioni di fatto non sorrette da alcuna autorizzazione legislativa, cioè di vere e proprie gestioni extra bilancio, le cui operazioni sfuggono al sindacato degli Organi anzidetti, e perciò illegali.

Ora, ricordando che la nozione di denaro pubblico non può che ricollegarsi a quella di Ente pubblico e di contabilità pubblica, non a caso si è intensificata da ogni parte, anche tecnica, una vera e propria battaglia, tendente a ricondurre le numerose esistenti extra gestioni nell'ambito del bilancio.

Gestioni le quali, così come attualmente si svolgono, non soltanto contravvengono ai principi legislativamente fissati, ma inducono alla preoccupazione che il fenomeno, già di



per sé consistente per entità ed estensione, trovi spazio maggiore nel progressivo ampliarsi di quelle attività della Pubblica Amministrazione, cui fa cornice il quotidiano espandersi quantitativo e qualitativo di Enti pubblici economici e non economici.

Con questo ci si intende riferire ai cosiddetti fondi di rotazione, cospicuamente erogati in favore di una varietà di Enti che, benché istituiti per fini di pubblica utilità, non sempre conseguono gli scopi prefissi, risolvendosi, il più delle volte, in sopravvivenze che sarebbe meglio sopprimere.

Penetrare nel merito degli assetti amministrativi, sia pure limitatamente ai problemi connessi alle gestioni fuori bilancio, può non essere oggetto delle presenti notazioni, essendo materia più propriamente pertinente all'esame degli Enti pubblici istituzionali, tuttavia non può non osservarsi, in questa sede, che anche il fenomeno delle gestioni fuori bilancio si è inserito e cammina in certa proporzione con l'espansione dell'attività regionale, sempre più chiamata a nuovi teleologismi pubblici.

È auspicabile, quindi, che gli organi responsabili, pensosi dell'estrema importanza del problema, riconducano, con opportuni strumenti legislativi, tali gestioni nell'alveo della legittimità, in esse comprese anche le gestioni autorizzate dalla legge, sì da inquadrarle in una normativa a carattere generale, avviando così alla eterogeneità di procedure difformi.

In tal modo, sia i fondi di rotazione che quelli gestiti, in base a particolari disposizioni di legge, da comitati, commissioni ed altri organi operanti in seno alle Amministrazioni, potranno essere condotte con uniformità di indirizzo, specie sotto l'aspetto del controllo e della relativa rendicontazione.

Il prospetto che segue dà conto delle gestioni, della specie sopraindicata, che si svolgono nell'ambito di ciascuna Amministrazione.

Amministrazione	Capitolo	ENTE E SCOPO	Importo
Presidenza . . . . .	20201	Fondo dotazione Ente Palazzi e Ville di Sicilia .	25.000.000
Agricoltura e Foreste	11557	Istituto della vite e del vino cantine di Noto e Milazzo . . . . .	50.000.000
	11558	Istituto della vite e del vino studio malattie peronosperiche . . . . .	10.000.000
	11705	Istituto della vite e del vino integrazione bilancio	185.000.000
	21382	Somma da versare all'ESA attuazione compiti istituzionali . . . . .	14.000.000.000
	21385	Somma da versare all'E.S.A. incentivazione attività fondo di rotazione . . . . .	1.000.000.000
Industria e commercio . . . . .	25307	Somma da versare all'IRFIS finalità U.C. articolo 9 legge n. 51 del 1957 . . . . .	165.044.600
	25351	Fondo dotazione E.M.S. . . . . .	8.600.000.000
	25352	Integrazione fondo dotazione E.M.S. . . . . .	200.000.000
	25353	Fondo dotazione E.S.P.I. . . . . .	12.900.000.000
Lavoro e Cooperaz. . . . .	16766	Fondo siciliano assistenza e collocamento lavoratori disoccupati - Provvedimenti a favore E.L.S.I. di Palermo . . . . .	685.000.000
	16767	Fondo siciliano assistenza e collocamento lavoratori disoccupati - Corresponsione indennità integrativa operai già dipendenti dalla Raytheon - ELSI di Palermo . . . . .	295.000.000

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Amministrazione	Capitolo	ENTE E SCOPO	Importo
Lavoro e Cooperaz.	16853	Fondo siciliano assistenza e collocamento lavoratori disoccupati per corsi di riqualificazione da tenere nei comuni di Siracusa, Trapani e Favignana per i dipendenti della SAVAS - SCILLA e Florio Tonnare di Favignana e Formica . . .	140.000.000
	16854	Fondo siciliano assistenza e collocamento lavoratori disoccupati - Attuazione finalità previste dall'articolo 28, legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 . . . . .	400.000.000
	16855	Fondo siciliano assistenza e collocamento lavoratori disoccupati - Corsi qualificazione nel comune di Favignana riservati lavoratori Florio Tonnare di Favignana e Formica . . . . .	70.000.000
	16856	Fondo siciliano assistenza e collocamento operai disoccupati - Corsi perfezionamento e di riqualificazione nel comune di Venetico per i lavoratori già alle dipendenze dell'industria dei laterizi « Le Venetiche » di Venetico . . . . .	40.000.000
	16857	Fondo siciliano assistenza e collocamento lavoratori disoccupati - Attuazione finalità previste dalla legge regionale 29 novembre 1969, n. 47 . . .	55.000.000
	16858	Fondo siciliano assistenza e collocamento operai disoccupati - Attuazione finalità previste dalla legge regionale 27 dicembre 1969, n. 50 - Provvidenze a favore della Ditta Ducrof di Palermo . . . . .	58.000.000
	26601	Fondo siciliano assistenza e collocamento lavoratori disoccupati - Esecuzione opere interesse comunali previste dalla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e successive modificazioni . . . . .	1.600.000.000
	26602	Fondo siciliano assistenza e collocamento lavoratori disoccupati - Finanziamento corsi professionali e cantieri di lavoro . . . . .	500.000.000
	26604	Fondo siciliano assistenza e collocamento lavoratori disoccupati - Corsi perfezionamento e qualificazione dipendenti tecnici e amministrativi, operai ed intermedi della ditta Siace - Fiumefreddo di Sicilia e Piazza Armerina . . . . .	150.000.000
	26851	Istituto regionale credito alla cooperativa (IRCAC) - Costituzione fondo dotazione . . . . .	100.000.000
Turismo, comunicazioni e trasporti . . . . .	29302	I.R.F.I.S. - Fondo rotazione a gestione deparata . . . . .	100.000.000
	29506	A.S.T. - Contributo ricostituzione fondo ammortamento e rinnovamento dell'autoparco e degli impianti . . . . .	500.000.000
	40807	Fondo dotazione concessione crediti turistici . . . . .	100.000.000
Fondo solidarietà nazionale . . . . .	2102	Somma destinata alla costituzione presso Istituti di credito esercenti in Sicilia, di appositi fondi di rotazione per favorire l'attuazione della legge 29 settembre 1964, n. 847, ecc. . . . .	15.000.000.000
	2273	Somme da versare all'ESA per le finalità art. 33 legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 . . . . .	6.000.000.000
	2341	Somma destinata alla costituzione del fondo di dotazione dell'E.S.P.I. . . . .	465.000.000

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE SPESE.

Non si è mancato in passato, di rilevare il grave ritardo, col quale i funzionari delegati provvedono alla presentazione dei rendiconti.

La legge regionale 2 agosto 1954, n. 33, che, all'articolo 2 dà facoltà di disporre a favore di uno stesso funzionario delegato, per il medesimo oggetto, più aperture di credito e di concedere ogni successiva apertura di credito, anche prima del rendiconto della precedente, previa la sola dichiarazione dello stesso funzionario, che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'accreditamento, ha fatto venire meno la possibilità di sindacare, in sede di controllo preventivo, la violazione dei limiti d'importo.

Non possono tacersi gli inconvenienti che detta legge comporta in conseguenza del cumulo di somme, accreditate per un ammontare rilevante, affidate a « funzionari delegati » definiti tali *ex lege*, solo in quanto intestatari degli ordini di accreditamento e, pertanto, senza alcuna delle garanzie stabilite dalla legge e regolamento di contabilità generale dello Stato.

Di qui l'opportunità che il sistema dell'accreditamento sia limitato a quelle spese soltanto che non comportino discrezionalità nelle erogazioni, fermo restando, per le spese, il sistema del mandato diretto, che, secondo la legge di contabilità generale dello Stato, costituisce la forma normale di pagamento.

Nel prospetto che segue è posta in evidenza la situazione dei rendiconti fino al 31 dicembre 1969 distinta per Amministrazione.

ESERCIZIO 1969 E PRECEDENTI

AMMINISTRAZIONE	Importo complessivo delle somme accreditate	Importi dei rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti ancora da trasmettere alla Corte
Presidenza . . . . .	7.454.472.391	4.012.100.411	3.442.371.980
Assessorato Agricoltura . . . . .	83.697.396.550	61.914.389.070	21.783.007.480
Assessorato Enti Locali . . . . .	23.208.522.010	7.970.456.862	15.238.065.148
Assessorato Finanze . . . . .	22.475.626.802	6.467.387.553	16.008.239.249
Assessorato Industria . . . . .	239.332.536	223.947.389	15.385.147
Assessorato Lavori Pubblici . . . . .	18.528.766.070	14.955.137.996	3.573.628.074
Assessorato Lavoro . . . . .	523.339.852	320.564.295	202.775.557
Assessorato Pubblica Istruzione . . . . .	74.914.663.885	59.746.285.943	15.168.377.942
Assessorato Sanità . . . . .	778.193.108	599.296.644	178.896.464
Assessorato Sviluppo economico . . . . .	491.607.177	343.450.210	148.156.967
Assessorato Turismo . . . . .	9.746.129.769	4.957.972.859	4.788.156.910
TOTALI . . . . .	242.058.050.150	161.510.989.232	80.547.060.818

**I RESIDUI PASSIVI.**

Si è avuto modo di segnalare, nelle precedenti relazioni, quali sono i principali motivi che ostacolano l'Amministrazione regionale a spendere entro l'anno finanziario tutte le somme che, per quel lasso di tempo, essa potrebbe spendere, secondo gli stanziamenti accolti nel bilancio, e non si è mancato di porre, contestualmente, in luce quali sono gli effetti negativi che derivano, sia per quel che concerne la gestione del bilancio, sia per quel che concerne l'equilibrio di cassa e sia infine per quel che attiene all'andamento economico generale, dall'accumularsi di rilevanti residui passivi o, ciò che è lo stesso, da tempi troppo lunghi finché la spesa pubblica materialmente si concreti in esborsi di denaro.

L'ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 1968, era, come risulta dal prospetto che segue, di circa 334 miliardi di lire e si ha motivo di ritenere, stando al progressivo aumento verificatosi negli anni precedenti, che tale imponente massa si sia ulteriormente incrementata.

Il fenomeno presenta, quindi, aspetti di gravità amministrativa, contabile e funzionale di rilevante entità, perché, come è noto, i residui passivi rappresentano uno sfasamento tra la gestione di competenza (che è l'insieme degli obblighi di pagamento) e la gestione di cassa che è, invece, il corrispettivo di codesti obblighi nella sua espressione concreta, cioè riferita a quanto avviene in uscite effettive.

Non c'è dubbio che quando la somma dei residui raggiunge limiti, come quelli segnalati, nuoce al buon funzionamento della macchina regionale ed anche se al centro del discorso sta spesso la impossibilità di fare corrispondere gli stanziamenti ai cosiddetti tempi tecnici, necessari per effettuare le opere programmate, ciò non giustifica il fenomeno, specie se riferito ai residui di stanziamento.

Il fatto concreto è che i residui passivi costituiscono, come si è detto, uno degli aspetti più salienti dello sfasamento tra le due gestioni di cassa e di competenza, onde la necessità che siano adottati dagli organi responsabili gli opportuni provvedimenti affinché il fenomeno, di per sé preoccupante, non diventi pericoloso.

**RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1968**

**SPESE CORRENTI.**

AMMINISTRAZIONE	Spese impegnate e non pagate	Disponibilità da capitoli aggiunti	TOTALE
Presidenza . . . . .	46.169.716.063	—	46.169.716.063
Assessorato agricoltura foreste . . . . .	4.501.894.970	—	4.501.894.970
Assessorato Enti locali . . . . .	2.805.165.757	—	2.805.165.757
Assessorato Finanze . . . . .	10.998.712.738	28.507.016	11.027.219.754
Assessorato Industria e commercio . . . . .	554.709.900	—	554.709.900
Assessorato Lavori pubblici . . . . .	2.748.119.313	—	2.748.119.313
Assessorato Lavoro . . . . .	3.174.694.131	—	3.174.694.131
Assessorato Pubblica Istruzione . . . . .	1.802.581.096	—	1.802.581.096
Assessorato Sanità . . . . .	1.523.746.193	—	1.523.746.193
Assessorato Sviluppo economico . . . . .	709.487.973	—	709.487.973
Assessorato Turismo . . . . .	1.818.533.344	—	1.818.533.344
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>76.807.361.478</b>	<b>28.507.016</b>	<b>76.835.868.494</b>

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SPESE IN CONTO CAPITALE.

AMMINISTRAZIONE	Residui propri	Residui di stanziamento	TOTALE
Presidenza regionale . . . . .	4.088.808.318	1.869.044.430	5.957.852.748
Assessorato agricoltura e foreste . . . . .	68.534.191.555	66.667.422.110	135.201.613.665
Assessorato Enti locali . . . . .	1.483.411.216	290.941.491	1.774.352.707
Assessorato Finanze . . . . .	1.050.851.691	854.474.761	1.905.326.452
Assessorato Industria e commercio . . . . .	5.896.160.270	4.542.366.601	10.438.526.871
Assessorato Lavori pubblici . . . . .	61.095.471.328	10.765.860.088	71.861.331.416
Assessorato Lavoro . . . . .	241.913.959	8.551.182	250.465.141
Assessorato Pubblica Istruzione . . . . .	258.735.893	120.000.000	378.735.893
Assessorato Sanità . . . . .	3.145.116.476	60.445.765	3.205.562.241
Assessorato Sviluppo economico . . . . .	844.271.136	3.103.274.579	3.947.545.715
Assessorato Turismo . . . . .	5.973.873.652	10.064.441.089	16.038.314.741
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>152.612.805.494</b>	<b>98.346.822.096</b>	<b>250.959.627.590</b>

RIEPILOGO.

Titolo I - Spese correnti . . . . .	76.807.361.478	28.507.016	76.835.868.494
Titolo II - Spese in conto capitale . . . . .	152.612.805.494	98.346.822.096	250.959.627.590
Spese per partite di giro . . . . .	2.259.033.853	3.844.066.263	6.103.100.116
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>231.679.200.825</b>	<b>102.219.395.375</b>	<b>333.898.596.200</b>

LE GARANZIE CREDITIZIE.

Come già è stato fatto presente nelle precedenti relazioni, l'Amministrazione regionale ha rivolto i propri interventi anche nel campo creditizio, per favorire lo sviluppo economico-sociale dell'Isola.

Tali interventi si sono concretizzati nella concessione di fidejussioni nei confronti di diversi Istituti di credito, al fine di favorire il reperimento di finanziamenti da parte di Enti operanti nei diversi settori in cui si esplica l'attività della Regione.

Nel settore minerario gli interventi realizzati sulla base delle leggi regionali 28 luglio 1954, n. 24 e 26 marzo 1955, n. 19, nel passato furono cospicui, ma via via subirono una riduzione per effetto della decadenza di talune concessioni o del fallimento di alcune società concessionarie, ma accanto a questo aspetto positivo è stato registrato, nel settore interessato, un aspetto negativo per l'inserimento sostitutivo della Regione nei casi in cui le miniere, pur restando assegnate all'Ente minerario siciliano, di fatto sono state gestite con i mezzi all'uopo stanziati nel bilancio regionale.

Infatti, l'Amministrazione regionale, mentre da un lato ha provveduto a rilasciare fidejussioni per consentire all'E.M.S. di sostenere gli oneri connessi alla gestione mineraria, dall'altro ha concretizzato il suo intervento sotto forma di ripianamenti del disavanzo verificatosi nella gestione stessa.

Nel settore dell'agricoltura, gli interventi fidejussori regionali si sono manifestati di particolare rilievo, in quanto rivolti a sorreggere l'economia di determinati prodotti agricoli, a vantaggio dei produttori.

Così in base alla legge 9 marzo 1962, n. 11, il produttore agricolo è stato posto nella condizione di realizzare immediatamente il prezzo del prodotto ammassato e quindi al riparo di incertezze di mercato e della oscillazione dei prezzi.

Anche per l'ammasso della manna, la Regione è intervenuta sotto forma di prestazione della garanzia sui finanziamenti bancari concessi al consorzio obbligatorio dei produttori.

Non vanno, poi, trascurate, per il loro carattere incentivante, le fidejussioni concesse per la formazione della piccola proprietà contadina e per la distillazione del vino.

Di notevole rilievo sono da considerarsi le garanzie sussidiarie che la Regione ha concesse nel settore industriale ed in particolare quelle concesse all'E.S.P.I., oltre che per le iniziative di propria competenza, anche per procedere alla rilevazione della S.O.F.I.S.

In relazione alla propria attività economico-sociale, la Regione ha altresì agevolato il reperimento del credito attraverso la concessione di contributi diretti a ridurre gli oneri di ammortamento dei finanziamenti assunti da Enti vari ed anche da privati.

Da ricordare, in particolare, il contributo del 4 per cento sull'ammontare degli interessi di ammortamento dei mutui contratti dagli Ospedali ed i contributi concessi nel settore edilizio, sia per dare impulso alle costruzioni, ma soprattutto per facilitare ai dipendenti regionali la soluzione del problema della casa.

Nel prospetto che segue sono esposti gli importi degli interventi operati e la indicazione delle relative leggi autorizzative.

Leggi regionali 28 luglio 1954, n. 24 e 26 marzo 1955, n. 19:

Fidejussioni della Regione per il rimborso dei finanziamenti concessi alle imprese zolfifere siciliane a termini della legge 12 agosto 1951, numero 748 . . . . .	L.	5.445.395.475
---	----	---------------

Legge regionale 30 dicembre 1960, n. 54:

Fidejussione della Regione per il rimborso dei mutui contratti dagli Ospedali aventi sede nel territorio della Regione . . . . .	»	7.127.253.492
--	---	---------------

Legge regionale 31 dicembre 1964, n. 33:

Fidejussione della Regione per il rimborso dei prestiti che l'ERAS contrae per far fronte agli impegni assunti per l'attuazione degli interventi e dell'attività inerenti alla gestione ordinaria . . . . .	»	2.000.000.000
---	---	---------------

Legge regionale 10 aprile 1962, n. 15:

Fidejussione della Regione sulle operazioni finanziarie aventi per scopo la copertura di spese relative ad opere ed impianti dell'E.S.E. . . . .	»	20.200.000.000
--	---	----------------

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Legge regionale 18 aprile 1958, n. 12:		
	Fidejussione della Regione per il rimborso dei mutui che i comuni della Sicilia ottengono dalla Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'articolo 22 della legge 29 luglio 1957, n. 634	» 164.402.000
Legge regionale 5 agosto 1957, n. 51:		
	Fidejussione della Regione per il rimborso dei mutui che l'E.S.E. contrae per l'esecuzione di opere che non rientrino nel programma approvato a termini dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51	» 4.200.000.000
Legge regionale 7 agosto 1953, n. 48:		
	Fidejussione della Regione su speciali serie di obbligazioni emesse dall'IRFIS ai fini dello sviluppo industriale della Sicilia	» 4.000.000.000
Legge regionale 28 dicembre 1961, n. 32:		
	Fidejussione della Regione sulle obbligazioni emesse dalla SOFIS per investimenti industriali di pubblico interesse	» 10.000.000.000
Legge regionale 10 dicembre 1965, n. 40:		
	Garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso del mutuo concesso dal Banco di Sicilia all'ENI per iniziative nel settore minerario	» 10.000.000.000
Leggi regionali 30 marzo 1967, n. 28 e 12 aprile 1967, n. 33:		
	Garanzia sussidiaria della Regione per le operazioni che la SOFIS effettuerà per sopperire alle esigenze di società collegate	» 9.900.000.000
Legge regionale 12 aprile 1967, n. 34:		
	Fidejussione della Regione a favore dell'E.M.S. per sopperire alla gestione delle miniere di zolfo	» 4.000.000.000
Legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, articolo 5, secondo comma:		
	Fidejussione della Regione all'ESPI per l'acquisto di azioni delle società a partecipazione SOFIS	» 18.200.000.000
Legge regionale 7 marzo 1967, n. 18, articolo 5, quarto comma:		
	Fidejussione della Regione sui titoli emessi dall'ESPI per il rimborso del controvalore netto delle azioni SOFIS di cui non sia titolare la Amministrazione regionale	» 5.031.365.449
Legge regionale 12 aprile 1952, n. 12:		
	Fidejussione della Regione per l'ammortamento dei mutui contratti dai comuni, dall'ESCAL, dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti morali o società di cui al n. 13 dell'articolo 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi per le categorie più disagiate	» 48.140.848.933

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Legge regionale 18 febbraio 1956, n. 11:

Fidejussione della Regione sui mutui che lo ESCAL contrae, sostituendosi ai comuni, per la costruzione di alloggi in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408 . . . . . »	275.000.000
--	-------------

Legge regionale 24 luglio 1958, n. 19:

Fidejussione della Regione sui mutui contratti dall'ESCAL con il contributo dello Stato e destinati alla costruzione di alloggi popolari . »	475.000.000
--	-------------

Leggi regionali 9 marzo 1962, n. 11 e 2 maggio 1963, n. 28:

Garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso della ulteriore anticipazione da corrispondersi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, ai propri produttori che conferiscono l'uva alle cooperative, ai consorzi e agli enopoli gestiti dall'Istituto regionale della vite e del vino ed ai consorzi agrari . . . »	3.455.525.112
--	---------------

Leggi regionali 22 giugno 1957, n. 34 e 8 agosto 1960, n. 39:

Fidejussione della Regione sino alla concorrenza del 30 per cento dei prestiti consentiti all'Istituto regionale della vite e del vino per l'acquisto dei quantitativi di vino da destinare alla distillazione . . . . . »	749.442.989
--	-------------

Legge regionale 26 luglio 1957, n. 43:

Fidejussione della Regione fino al 50 per cento delle operazioni di credito poste in essere dal consorzio obbligatorio tra i produttori di manna e destinati all'ammasso volontario della manna »	516.772.000
---	-------------

Legge regionale 11 marzo 1957, n. 24:

Garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli Istituti esercenti il credito agrario nella Regione o a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1948, n. 114 . . . »	102.578.138
---	-------------

Legge regionale 7 luglio 1960, n. 24:

Garanzia sussidiaria della Regione per il recupero della maggiore anticipazione di lire mille a quintale corrisposta ai produttori che conferiscono il grano duro all'ammasso volontario . »	53.118.087
--	------------

TOTALE . . . L.	154.036.701.675
-----------------	-----------------



## LE ANTICIPAZIONI AI COMUNI E ALLE PROVINCE.

Sull'argomento molto si è detto nelle precedenti relazioni, ma occorre qui riparlare, sia perché il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti — infatti, al 31 dicembre 1969, risultano erogate ai Comuni dell'Isola anticipazioni, senza interessi, per un ammontare complessivo di lire 427 miliardi — ma soprattutto perché, con l'entrata in vigore della legge nazionale 22 dicembre 1969, n. 964, recante disposizioni per il credito ai comuni e alle province, le cui provvidenze riguardano anche gli Enti locali siciliani, è venuto a porsi un problema di non facile soluzione circa la possibilità di recupero delle scoperture di credito, che in atto ammontano a lire 114.413.508.137 (vedi allegato A).

Il provvedimento legislativo in parola prevede, infatti, norme intese: ad assicurare ai comuni e alle province deficitari finanziamenti a breve e lungo termine per conseguire l'ordinato svolgimento della gestione finanziaria; ad imprimere un più equilibrato indirizzo alla politica della spesa degli Enti locali e a potenziare le entrate degli enti stessi in rapporto alle esigenze delle comunità locali.

In particolare la legge prevede — in materia creditizia — la riattivazione, presso la Cassa depositi e prestiti, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, allo scopo di agevolare, attraverso il collocamento di cartelle sul mercato finanziario, il reperimento di nuovi mezzi per fronteggiare la domanda sempre crescente di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali deficitari e delle perdite d'esercizio delle Aziende municipalizzate, nonché l'istituzione, presso la stessa Cassa depositi e prestiti, di una Sezione autonoma di credito a breve termine, con lo scopo di concedere ai comuni e alle province anticipazioni sui mutui autorizzati a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di detti Enti, evitando, così, che, nelle more della stipulazione dei relativi strumenti, gli enti medesimi debbano ricorrere al più oneroso credito ordinario.

È previsto, inoltre, l'allargamento dell'area dei cespiti da offrire a garanzia dei mutui assunti per il finanziamento di opere pubbliche, nonché la concessione della garanzia statale sul restante venti per cento o eventuale minore quota prevista per i mutui autorizzati e non ancora contratti per mancanza di cespiti delegabili.

In materia di trasporti pubblici urbani è, poi, autorizzata la inclusione delle perdite delle Aziende speciali di trasporto nel disavanzo economico dei bilanci degli Enti municipalizzati, nella misura del 50 per cento o, comunque, in misura non superiore a quella iscritta nell'ultimo bilancio comunale approvato, ai fini dell'autorizzazione del mutuo a copertura del disavanzo stesso, nonché il finanziamento della residua perdita di esercizio mediante l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, o, con altro Istituto di credito, in deroga alle limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Come si nota, la riattivazione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e l'istituzione della Sezione di credito a breve termine è volta a dare ai comuni e alle province deficitari la possibilità, non soltanto di assicurare la piena copertura delle spese correnti, attraverso l'assunzione di mutui autorizzati dal Ministero dell'interno, ma di assicurare altresì il normale svolgimento della gestione di cassa, contenendo entro limiti ristretti il fenomeno della formazione di residui passivi, che costituisce uno degli aspetti più gravi dell'anomala situazione degli enti deficitari.

Sotto il profilo finanziario, è appena il caso di notare che, specie nell'attuale situazione di mercato, caratterizzata da elevati tassi di interesse, la possibilità per gli enti locali deficitari di ottenere mutui a lungo e breve termine, ad un modico tasso, comporta ovviamente una minore sensibile incidenza sui bilanci degli ingenti oneri che essi sostengono per interessi passivi.

Tuttavia, non può non rilevarsi che, a cagione della nuova disciplina che regola l'erogazione dei mutui a pareggio dei bilanci comunali e provinciali e delle limitate disponibilità finanziarie della Cassa depositi e prestiti, i cui fondi saranno reperiti con l'emissione di speciali cartelle, il recupero dei crediti vantati dalla Regione per pregresse anticipazioni

concesse agli Enti locali dell'Isola, ammontanti, come si è detto sopra, a oltre 114 miliardi di lire, diventa veramente problematico, se non interverranno tempestivi accordi con i competenti organi statali, dato che le anticipazioni in discorso sono state, nella maggior parte, garantite mediante cessione, in favore dell'Amministrazione regionale, dei mutui a pareggio che la predetta Cassa depositi e prestiti concedeva, secondo la vecchia disciplina.

Riflessi d'ordine negativo si avranno anche sull'operatività delle leggi regionali 3 aprile 1956, n. 22 e 29 marzo 1963, n. 27, attesa la interdipendenza esistente fra quanto la Regione è autorizzata a concedere in forza di dette leggi e la normativa statale che tali interventi garantiva con l'erogazione dei mutui a pareggio.

Non meno importante è poi il problema che la citata legge n. 964 solleva in merito al riparto delle quote IGE per i connessi riflessi che le nuove misure hanno sull'attività contributiva della Regione prevista dalla legge regionale 2 maggio 1953, n. 33.

Sotto il titolo « Provvidenze a favore dei comuni e delle province » sono comprese numerose disposizioni volte ad accrescere e a disciplinare in modo più razionale la partecipazione degli Enti locali al gettito di alcuni tributi erariali ed a regolare in modo permanente la materia dei contributi statali agli Enti locali deficitari.

Infatti, con effetto dal 1° gennaio 1970 saliranno dal 7,80 per cento al 9,40 per cento e dal 2,60 per cento al 3,50 per cento le quote di partecipazione rispettivamente dei comuni e delle province al gettito dell'imposta generale sull'entrata.

Cambierà altresì il criterio di ripartizione, in quanto, oltreché della popolazione residente, dovrà tenersi anche conto del gettito pro-capite della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, per i comuni, e dell'addizionale provinciale a detto tributo, per le province, nonché, per entrambe le dette categorie di enti, del gettito delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati riscosse in ciascun comune e in ciascuna provincia.

Diversa sarà, infine, la base di riferimento per il calcolo delle quote di partecipazione.

Dette quote che venivano calcolate sulla base dell'importo IGE, al netto delle restituzioni e del rimborso, riscosse nell'esercizio finanziario antecedente a quello dell'assegnazione a favore degli Enti locali, saranno, invece, determinate sul provento del tributo erariale, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Al riparto delle quote previste dalla legge in parola concorreranno tutti i comuni e le province della Nazione, compresi quelli della Sicilia, mentre le quote stesse saranno liquidate sul solo provento affluito nella Cassa dello Stato, rimanendo escluso il provento affluito nella Cassa della Regione siciliana a norma dell'articolo 36 dello Statuto.

Nel passato, essendosi verificata la medesima situazione per effetto del decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261, la Regione, con la legge regionale 2 maggio 1953, n. 33, sopracitata, ha contribuito alla formazione del fondo per la ripartizione delle quote ai comuni e alle province nella misura complessiva dell'11 per cento sull'intero provento dell'imposta generale sull'entrata affluito nelle Casse della Regione, intervento che, nell'esercizio in esame, è stato dell'ordine di lire 4.070.000.000 (vedi capitolo 14703 - spese correnti), ma, attesa la nuova disciplina che il legislatore nazionale ha dato alla materia, si rende necessario, oltre che urgente, che, anche in campo regionale, vengano adottate le opportune iniziative legislative per armonizzare la legislazione regionale e quella statale.

**PARTE III.**

**CONSIDERAZIONI  
SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

PAGINA BIANCA

## LE OPERE PUBBLICHE.

Nel periodo oggetto della presente relazione, l'attività dell'Amministrazione regionale, nel settore dei lavori pubblici, può dirsi contrassegnata dalla realizzazione di interventi in favore delle zone colpite dal terremoto dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968.

I provvedimenti legislativi all'uopo emanati sono stati caratterizzati dall'esigenza di rendere più spediti i metodi e gli strumenti amministrativi al fine di accelerare l'espletamento delle procedure che, secondo le precedenti norme, si presentavano lunghe e complesse.

Questo sforzo di rinnovamento legislativo va senz'altro apprezzato, anche se i risultati conseguiti non sempre sono stati quali erano da attendersi, soprattutto per l'incidenza negativa di fatti e situazioni generali, quali il ritardo nell'approvazione del bilancio e le lunghe crisi di Governo.

Comunque, la legge 25 luglio 1969, n. 23, anche se non ha risolto tutti i problemi, viene a costituire una base fondamentale per l'attività amministrativa in tale settore, delle cui disposizioni si darà qui di seguito notizie.

Il limite di importo già previsto in lire 3.000.000 con l'articolo 2 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 53, è stato elevato a lire 10.000.000, per cui, entro il predetto limite di valore, si può prescindere dall'atto formale di collaudo delle opere eseguite, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione degli stessi.

Per le opere di importo sino a lire 5.000.000 può procedersi alla esecuzione mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 67, del regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici, per cui viene a rivivere un sistema già soppresso, al quale l'Amministrazione aveva fatto ricorso, in via del tutto eccezionale, in occasione di finanziamenti di pronto soccorso, disposti a favore dei sinistrati delle zone colpite dal sisma anzidetti.

Circa gli interventi di organi consultivi nella fase di progettazione dei lavori pubblici, i limiti di importo previsti dall'articolo 10, lettera a) e b) della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sono stati elevati a lire 300 milioni, per cui, fino a tale importo, è obbligatorio il parere dell'Ispettore centrale tecnico e per importo superiore a tale valore è obbligatorio quello del Comitato tecnico amministrativo.

L'intervento del CGA è poi obbligatorio quando il valore dell'opera è di lire 50 milioni o di lire 100 milioni a seconda se si procede a trattativa privata o ad appalto concorso.

Nel settore considerato, l'attività dell'Amministrazione è stata cospicua; basti ricordare che allo stanziamento iniziale di lire 5 miliardi si aggiunsero finanziamenti straordinari per oltre 67 miliardi per effetto delle leggi regionali 25 luglio 1969, nn. 22 e 23, al cui onere finanziario si è provveduto con prelevamenti dal fondo di solidarietà nazionale.

*Vexata quaestio* in materia dei limiti d'interventi della Regione e sulla estensione della competenza della stessa, è quella riguardante le opere da eseguire nel demanio marittimo.

Detto limite può essere individuato nella mancanza di disponibilità, da parte della Regione, dell'area sulla quale si intende eseguire l'opera pubblica.

Infatti, non essendo l'area di pertinenza della Regione, non può considerarsi libera e disponibile per l'edificazione dell'opera, se non col preventivo intervento dell'autorità marittima.

Ciò perché, a prescindere dalla questione del passaggio dei poteri dallo Stato alla Regione, i beni del demanio marittimo non sono compresi tra quelli assegnati alla Regione, rientrando, invece, fra i beni che interessano la difesa dello Stato ed i servizi di carattere nazionale.

È sufficiente considerare al riguardo che la fascia costiera, oltre ad interessare la sicurezza della navigazione, costituisce una parte del confine naturale della Nazione, e per questi motivi è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità militare statale.

Inoltre, su di essa si esercita la vigilanza doganale, la polizia delle spiagge nell'interesse della sicurezza delle persone e cose, l'attività di difesa costiera, per cui, i beni del demanio marittimo hanno funzione strumentale in ordine ai predetti servizi di interesse generale della Nazione e sono quindi proprietà pubblica statale, soltanto eccezionalmente trasferibili alla Regione.

Unica deroga al limite anzidetto, limitatamente alle opere marittime nei porti di quarta classe, in quanto interessanti gli Enti locali, può ravvisarsi nella legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, in base alla quale l'Assessorato ai lavori pubblici è autorizzato a intervenire, in tale settore, con propri finanziamenti, ferma restando, però, l'osservanza delle vigenti norme statali in ordine alla redazione ed approvazione dei progetti che restano riservati al competente ufficio del Genio civile e subordinati al parere preventivo della Capitaneria di porto.

Non può dirsi, però, che con tale legge di finanziamento sia stata definitivamente risolta la questione, nel senso che si possa senz'altro affermare una competenza dell'Amministrazione regionale ad intervenire automaticamente nel demanio marittimo, senza apposite direttive da parte del Governo dello Stato, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto siciliano.

In materia di applicazione della legislazione generale sui lavori pubblici ed in particolare delle leggi speciali regionali, è stata ripetutamente affermata la necessità che i progetti di opere pubbliche siano corredati, ove prevista l'espropriazione di immobili, della stima delle espropriazioni che contenga, non la semplice indicazione del prezzo, che ne costituisce il risultato finale, ma la ragionata dimostrazione di esso, in base agli elementi utili a valutare l'immobile, e cioè in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene da espropriare, ai prezzi di mercato, eccetera.

Ciò perché è principio fondamentale in materia di lavori pubblici che il progetto della opera debba essere compilato in maniera completa in tutti i suoi elementi costitutivi perché possa fornire l'idea precisa dell'opera da eseguire e consentire il controllo tempestivo, sia tecnico sia amministrativo e finanziario, sulla regolarità del progetto stesso, sulle soluzioni tecniche adottate, nonché sulla esattezza delle analisi e dei calcoli, al fine di assicurare una consapevole erogazione del denaro pubblico e la buona esecuzione dell'opera autorizzata.

Constatato che la maggior parte dei progetti abbisognavano, in sede di esecuzione, di modifiche o di integrazioni spesso di notevole entità, si è fatto presente che tali deficienze riscontrate sono molto dannose per l'amministrazione; anzitutto perché la costringono ad adottare soluzioni che si rivelano poi non convenienti dal lato tecnico ed economico, poi perché, a motivo dei successivi impegni, vengono sconvolti i programmi di stanziamento delle opere pubbliche, specie quelli pluriennali, con la conseguenza che, venendo a mancare disponibilità di stanziamento, come è accaduto, le opere restano funzionalmente incomplete.

Con l'entrata in vigore della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29, il ricorso all'opera di privati professionisti, per la progettazione e direzione dei lavori da parte della Regione, era limitato a pochi casi e sempre a condizione che gli uffici tecnici regionali, statali e degli Enti locali non fossero in grado, per carenza di personale, di provvedere a tali adempimenti.

La legge regionale 30 novembre 1967, n. 55, recante provvidenze in favore dei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1967, ha posto l'obbligo alle Amministrazioni comunali, interessate ai lavori, di curare i lavori stessi, affidando ai privati professionisti l'incarico di progettazione e direzione delle opere, previo compenso pari al 6 per cento dell'importo del progetto.

Siffatto sistema, benché volto ad accelerare le procedure, talvolta si è rivelato dannoso per l'Amministrazione a causa della negligenza e della imperizia con cui sono stati redatti i progetti.

Circa le modalità di erogazione della spesa si è dovuto far presente all'Amministrazione che l'adozione del sistema misto previsto dalla legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, può essere di grande utilità quando si provvede ai pagamenti con apertura di credito per gli acconti e con mandato diretto per il saldo.

Infatti, detta forma di pagamento, pur essendo mista, può considerarsi unitaria ed organica, nel senso che ciascuna fase dei pagamenti è coordinata con le altre e risponde ad apprezzabili esigenze pratiche, in quanto con essa si pongono a disposizione di chi ordina e liquida il pagamento tutti gli elementi contabili occorrenti e cioè l'intera situazione contabile di ciascuna partita.

Ma tali esigenze non vengono, invece, soddisfatte, nel caso in cui siano emesse aperture di credito dopo che siano stati emessi, per il pagamento di acconti, mandati diretti, in quanto il funzionario delegato non può più disporre degli atti relativi ai pagamenti già effettuati con mandati diretti.

Meritevole di notazione è la divergenza delineatasi fra l'Amministrazione e l'Organo di controllo in sede di esame di provvedimenti concernenti la revisione dei prezzi.

La legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, recante disposizioni sulla revisione dei prezzi di appalto delle opere regionali, a modifica della precedente normativa, ha stabilito che la istanza, volta ad ottenere la revisione dei prezzi, debba essere presentata prima della firma del certificato di collaudo e, in via transitoria, per la parte dei lavori che « venga ad essere ultimata » prima della data di entrata in vigore della legge, entro tre mesi dalla data della medesima.

Questa espressione è stata intesa nel senso di lavori già ultimati alla data suddetta, nella considerazione che la revisione dei prezzi, data la sua natura di adeguamento al costo effettivo delle opere, presuppone non solo l'ultimazione dei lavori, ma anche la loro definitiva liquidazione.

A conclusione di queste brevi note, è opportuno ricordare, per i cospicui importi erogati, gli interventi che, nell'arco di tempo considerato, sono stati attuati in settori particolari: oltre 3 miliardi per contributi ad enti per la costruzione di alloggi popolari; oltre 2 miliardi per contributi a favore dei comuni per la esecuzione di opere pubbliche; 500 milioni per la manutenzione di strade e trazzere; 400 milioni per opere connesse a servizi pubblici; 400 milioni per la costruzione e l'ampliamento di orfanatrofi, ospizi o di edifici di enti morali; 300 milioni per opere di enti di culto; 500 milioni per oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali e 150 milioni per opere di programmazione, progettazione e collaudo di opere pubbliche.

Per chiudere l'argomento non può sottacersi della situazione di incertezza che la discordante giurisprudenza ha determinato in merito all'efficacia normativa del Capitolato generale delle opere pubbliche per i contratti di appalto stipulati dalla Regione siciliana. Mentre la Corte di cassazione affermava che il Capitolato generale per le opere pubbliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, ha valore normativo interno solo per lo Stato e non anche per gli enti pubblici e che, pertanto, essendo la Regione siciliana un ente diverso dallo Stato, anche se ad essa sono state attribuite funzioni già di competenza dello Stato, non è vincolata all'applicazione di detto Capitolato onde il rinvio alle norme del medesimo può avere solo natura contrattuale, il Tribunale di Palermo, venendo in diverso avviso, stabiliva invece, con sentenza dell'8 maggio 1967, che, in mancanza di autonoma regolamentazione in materia di opere pubbliche da parte della Regione, la normativa statale deve necessariamente trovare applicazione con forza vincolante.

Quest'ultima tesi ha trovato consenziente la dottrina, nel rilievo che l'efficacia normativa del Capitolato generale delle opere pubbliche, anche per i contratti d'appalto stipulati dalla Regione siciliana, emerge dai principi generali relativi alla successione tra gli Enti pubblici e alla regolamentazione sostanziale delle materie attribuite alla competenza delle Regioni, nonché dal principio sancito dalla legge regionale 1° luglio 1947, n. 3, in base al quale la normativa statale deve trovare applicazione, in caso di assunzione da parte della Regione di poteri già dello Stato, in tutti i settori lasciati scoperti dal mancato esercizio della potestà legislativa o regolamentare esclusiva della Regione ed in tutti i casi in cui l'attività della Regione, in forza dello Statuto e delle norme di attuazione, viene a porsi sullo stesso piano della corrispondente attività dello Stato e perciò soggetta alla stessa disciplina.

Né potrebbe sostenersi che il Capitolato generale statale è inapplicabile *ex se* alla Regione, perché costituente corpo di norme regolamentari, non aventi cioè valore di legge in senso formale.

Invero, qualunque sia la ragione giustificatrice del principio, secondo cui le leggi statali in materia di competenza regionale esclusiva estendono la loro efficacia al territorio della Regione, fino a quando la materia non sia regolata da legge regionale (unitarietà ed indivisibilità dello Stato, sovranità del Parlamento, natura complementare della potestà legislativa regionale) è chiaro, si sostiene da più parti, che esso risponde ad evidenti esigenze di carattere pratico: alla attribuzione alla Regione di determinate competenze legislative corrisponde l'attribuzione delle funzioni amministrative nelle stesse materie (Statuto siciliano articolo 20).

Si sostiene, quindi, che l'attribuzione alla Regione di competenze amministrative debba avere effetto immediato, con l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto, e, perciò, ben prima che gli Organi legislativi regionali possano dare, nella loro autonomia, un completo assetto legislativo a tutte le materie attribuite alla loro competenza.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, ha dettato le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di opere pubbliche e poiché l'articolo 1 dello stesso stabilisce che la Regione svolge nell'ambito del proprio territorio le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, è evidente che trasferimento alla Regione di attribuzioni di detto dicastero non avrebbe senso, se non presupponesse l'applicabilità di tutta la normativa che quelle attribuzioni delimita e nel cui ambito esse devono essere esercitate, ciò valendo non solo per la legge sui lavori pubblici (salvo le modifiche introdotte in campo regionale) ma anche per il Capitolato generale, avente carattere regolamentare.

Ora, di fronte alle enunciate contrastanti opinioni e onde ovviare a possibili dannose conseguenze derivanti dalla diversità di indirizzo delle giurisdizioni sopracitate, è quanto mai urgente che siano adottati gli opportuni provvedimenti legislativi che vengano a dissipare ogni incertezza sul punto controverso.

#### PUBBLICA ISTRUZIONE.

Nelle precedenti relazioni, si è già detto che per le materie dell'istruzione elementare, dei musei, delle biblioteche, delle accademie, della conservazione delle antichità e delle opere artistiche (nelle quali la Regione siciliana ha competenza esclusiva, sia per la legislazione che per l'amministrazione) e così pure per la materia dell'istruzione media e universitaria (nella quale ha competenza integrativa) non sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto né quelle transitorie per il passaggio degli Uffici e del personale dello Stato alla Regione.

Sebbene mancasse l'ordinamento dei servizi amministrativi della Regione, e perciò anche di quelli pertinenti della pubblica istruzione, dette materie di fatto sono entrate a far parte della spesa di competenza dell'Assessorato della pubblica istruzione, sia in base al criterio di ripartizione delle rubriche della spesa adottato dalle leggi di bilancio, sia in base ad elementi frammentari di ordinamento dell'amministrazione, deducibili da singole leggi regionali, che concordemente attribuiscono le funzioni amministrative per i settori di attività in parola.

Particolare importanza assume, anche per l'aspetto qualificante della materia, in relazione allo sviluppo dell'economia isolana, il settore professionale.

Però, le scuole a tal fine istituite, hanno rivelato alcuni aspetti negativi che hanno inciso notevolmente sulla loro validità, riportando il discorso sull'istruzione professionale, ancora una volta, all'attenzione degli uomini responsabili.

Il primo esperimento si ebbe, in tale settore, con la legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, tendente a dare alla scuola un ordine e un indirizzo profondamente diverso da quello delle altre esistenti, dappoiché fondato sul lavoro manuale nei suoi molteplici rami e nelle sue multiformi finalità.

Essa sarebbe servita come strumento efficace per debellare l'analfabetismo, per combattere la disoccupazione intellettuale e soprattutto per renderla aderente alle vive esigenze della



Regione e alle necessità del suo sviluppo nel campo dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato.

Circa la specializzazione industriale, data l'esigenza di una vasta e costosa attrezzatura, è stata prevista una formula con la quale si fa concorrere l'iniziativa privata, da attuarsi mediante convenzioni con opifici, officine ed aziende in genere, ritenuti idonei.

Ma tale attività, in mancanza appunto delle norme di attuazione, si è svolta senza il coordinamento necessario con gli Organi dello Stato, creando uno stato di incertezza con notevoli ripercussioni sulla stessa azione della Regione, che talvolta si è presentata come sostitutiva di quella dello Stato.

Di conseguenza, la scuola di nuovo tipo, che avrebbe dovuto dimostrare l'efficienza dell'autonomia nel campo dell'istruzione professionale, ha funzionato, e per troppi anni, in regime di precarietà.

Le situazioni singolari, più volte denunciate da questa Corte nell'esercizio della sua attività di controllo, hanno indotto il Governo regionale a sopprimere, nel corso dell'esercizio considerato, dodici scuole professionali e si prevede la soppressione delle altre che, a seguito delle indagini ispettive, dovrebbero risultare carenti sul piano funzionale.

Analoghi provvedimenti di caducazione sono stati adottati nei confronti delle convenzioni già stipulate con aziende ed officine presso cui funzionavano scuole professionali, ciò perché, come è stato reiteratamente rilevato, dette convenzioni con le aziende ospitanti, come pure le modalità di determinazione del compenso a carico dell'Amministrazione, non offrivano sufficienti garanzie per l'interesse dell'erario.

Questa forma di collaborazione tra opificio e scuola, che si era venuta in tal modo a stabilire, comportava, oltre l'uso di locali dell'azienda, l'uso da parte degli alunni ed istruttori dell'attrezzatura dello stabilimento durante le ore di esercitazione pratica, con evidente onere per l'azienda.

Le convenzioni stipulate per determinare i reciproci diritti ed obblighi non apparivano, tuttavia, abbastanza precise, specie riguardo alle attrezzature che dovevano essere disponibili alla scuola, l'orario di tale disponibilità, nonché i generi e quantità di materiali per le esercitazioni degli alunni ed il modo di somministrazione, né stabilivano sanzioni per le eventuali inadempienze.

Tutto ciò interessa sottolineare, perché il compenso veniva stabilito in modo forfettario, sulla base di dati presuntivi e senza possibilità alcuna di accertamenti sulle effettive prestazioni effettuate durante l'anno scolastico.

Tale criterio, troppo aleatorio per un'Amministrazione pubblica, si è prestato a notevoli abusi, che la Corte non ha mancato di denunciare.

Notevole incremento è stato dato dalla Regione all'assistenza scolastica, mediante la riforma dell'ordinamento dei Patronati scolastici, introdotta con la legge regionale 1° aprile 1955, n. 1, e l'assegnazione di congrui mezzi, ordinari e straordinari.

La situazione di disagio nella quale vive tanta parte della popolazione siciliana, specie nei centri rurali, è stata ed è una delle cause prime del grave fenomeno dell'analfabetismo isolano ed è notorio come il maggior ostacolo da superare contro detto fenomeno consista essenzialmente nella quasi impossibilità di fare osservare l'obbligo della frequenza scolastica a quella parte della popolazione le cui condizioni finanziarie ostano ineluttabilmente allo adempimento di quest'obbligo.

Nel passato, i Patronati scolastici, specie per mancanza di mezzi finanziari, hanno avuto in Sicilia vita grama e provvedevano solo parzialmente ai compiti loro assegnati, sebbene, per quanto riguarda la refezione scolastica e la gestione delle colonie marine e montane la Regione se ne sia assunta in pieno la gestione tant'è che per il solo esercizio 1969 sono state erogate spese per le finalità testé ricordate per un ammontare di 1.250.000.000 di lire.

È stata, quindi, evidente la necessità che i Patronati scolastici assumessero la loro funzione di efficiente e piena assistenza materiale e morale.

Per aggiungere tale scopo il Patronato scolastico è stato trasformato in un organo più aderente alle reali esigenze, sveltendone la struttura e potenziandone il finanziamento, onde

far sì che la scuola diventi il più efficace strumento di elevazione e di sviluppo della personalità umana.

Compendiata in cifre, l'attività dell'amministrazione regionale in tale settore è stata, nell'esercizio considerato, dell'ordine di lire 1.574.567.850.

Poiché la legislazione consente che l'erogazione dei fondi avvenga a mezzo di aperture di credito, si è avuto modo di rilevare, dall'esame dei rendiconti, oltre ad una eccessiva trascuratezza negli adempimenti in ordine alla resa dei conti, numerose anomalie nel procedimento amministrativo e contabile.

In sostanza, pur essendo encomiabile l'iniziativa presa dalla Regione in tale settore e pur innovando, rispetto al sistema tradizionale, col risolvere sufficientemente la questione fondamentale del finanziamento, non si è preoccupata di regolare adeguatamente anche la parte — non meno importante — delle cautele per l'utile impiego del pubblico denaro.

Sembra che a questo abbia provveduto con la recente legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, ma è troppo presto per poter stabilire se i risultati che si conseguiranno con detto strumento giuridico corrisponderanno ai mezzi assegnati, anche perché detta legge, pur composta da un corpo di norme numerose e particolareggiate, si presenta tuttavia in talune disposizioni con i caratteri della contraddittorietà, dell'incompletezza e della incertezza interpretativa.

Le brevi note che precedono non hanno la pretesa di esaurire l'argomento sullo stato di carenza legislativa in cui si muove l'attività dell'Amministrazione nel campo dell'istruzione pubblica, ma sono sufficienti a dare un quadro sintetico dell'attuale situazione.

È quindi da augurarsi che anche questa parte dell'autonomia regionale riceva presto un assetto sistematico che valga a dare chiarezza a tutti i punti più delicati e controversi cui la materia ha dato luogo.

Le erogazioni di spesa sottosegnate danno l'esatta misura dei massicci interventi regionali in tale settore, ma siffatti onerosi sacrifici finanziari, se non accompagnati da un ordinato programma di sviluppo e se non sorretti da idonei strumenti giuridici, saranno destinati, come si è constatato finora, a restare sterile cosa.

Premi, sussidi e contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne, degli asili e dei giardini d'infanzia . . . . .	L.	1.600.000.000
Indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie . . . . .	»	2.400.000.000
Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate . . . . .	»	875.000.000
Sussidi per il mantenimento e l'incremento delle biblioteche scolastiche . . . . .	»	50.000.000
Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale direttivo, insegnante e non insegnante . . . . .	»	3.200.000.000
Contributi a favore di aziende opifici ed officine . . . . .	»	135.000.000
Somme erogate agli Istituti regionali d'arte . . . . .	»	875.000.000
Spese per i posti di professore, di aiuti e assistenti nelle Università della Sicilia . . . . .	»	90.000.000
Contributo a favore della Facoltà di economia dell'Università di Messina . . . . .	»	150.000.000
Contributo alla Facoltà di magistero di Palermo . . . . .	»	55.000.000
Contributo a favore dell'Istituto siciliano di studi bizantini . . . . .	»	12.000.000
Scavi archeologici . . . . .	»	400.000.000
Refezione scolastica . . . . .	»	900.000.000
Spese per il funzionamento delle colonie climatiche . . . . .	»	350.000.000
Spese per l'arredamento aule e palestre . . . . .	»	150.000.000

## INTERVENTI DEL SETTORE INDUSTRIALE.

Nel quadro dell'opera di propulsione, potenziamento ed incremento dell'economia siciliana, assume preminente rilievo il problema dello sviluppo industriale dell'Isola.

Al passaggio da uno stadio di economia agricola ad uno stadio di economia industriale vanno indissolubilmente connessi gli elementi che costituiscono il fondamento ed il presupposto di ogni progresso economico: l'assorbimento del tenore generale di vita, l'incremento dell'entrata pubblica.

Sono universalmente noti i molteplici fattori di ordine storico, geografico politico ed ambientale che, nell'evolversi del processo economico verso uno stadio di ordine superiore, hanno determinato in Sicilia un fenomeno di arretramento che ha trovato appunto la sua caratteristica più saliente nella carenza di uno sviluppo industriale e che hanno fatto dell'Isola stessa un tipico caso di zona economicamente depressa.

Situazione, questa, che non trova, come è ormai dimostrato, una sua giustificazione in insormontabili condizioni primarie di svantaggio naturale, ma che, per contro, chiudendo in circolo cause ed effetti, fornisce essa stessa ulteriore alimento a un accentuarsi delle distanze che separano l'Isola dalle altre regioni ad economia progredita.

La legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, unico provvedimento legislativo di particolare importanza emanato dalla Regione, ha denunciato indubbiamente un indirizzo di politica governativa inteso a porre il problema della industrializzazione della Sicilia, sul piano delle realizzazioni concrete, ma esso è ancora inadeguato all'imponenza del problema stesso ed è quindi destinato a rimanere sterile di apprezzabili effetti ove non venga integrato da altre congrue provvidenze.

Ben vero che la predetta legge è formata da un corpo di norme a carattere incentivante, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo, ben vero che è previsto un concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati, concessi da Istituti finanziari, per la realizzazione di iniziative industriali, fino al tasso del 2 per cento e che sono altresì previsti contributi nella misura del 50 per cento per opere sociali e prestiti della durata di cinque anni fino al 95 per cento della spesa occorrente, ma è altresì vero che, se i massicci interventi ammontanti a tal fine nel solo esercizio 1969 a lire 3.175.500.000 (vedi capitoli 15951, 25304, 25308) non si accompagnano ed una oculata politica di spesa preventivamente programmata, gli intendimenti cui si ispira la legge non potranno raggiungere gli obiettivi prefissi.

Gli ostacoli che occorre superare per determinare un generale risveglio delle attività produttive possono riassumersi in due ordini distinti.

I primi discendono direttamente dall'enorme ritardo col quale la Sicilia si è affacciata all'agone industriale nazionale, il secondo ordine di difficoltà si ricollega alla mancanza dei cosiddetti fattori aggreganti, cioè la deficienza di capitali e la loro pavidità nei confronti del rischio industriale, il difetto di un diffuso spirito di associazione e di intrapresa, la scarsa tendenza della mano d'opera alla specializzazione tecnica.

Un orientamento di politica economica tendente alla risoluzione del problema industriale siciliano comporterà quindi, in correlazione a ciascuno dei cennati due ordini di ostacoli, appropriate forme di intervento.

L'importanza che l'attività industriale si auspica che vada mano mano assumendo nella Regione suggerisce l'opportunità e la necessità della creazione di Centri sperimentali, i quali, se adeguatamente organizzati, possono costituire preziosi strumenti in appoggio agli sforzi che si vanno effettuando nel settore.

Preminenti compiti di detti centri sono quelli di fornire pareri e consulenze, eseguire ricerche, studi, esperimenti, analisi, tenere corsi di preparazione per maestranze, promuovere e divulgare studi relativi all'incremento e selezione dei prodotti industriali, installare impianti dimostrativi e svolgere qualunque altra attività di propulsione dell'attività industriale.

Nel corso dell'esercizio considerato sono stati erogati contributi per un ammontare di lire 800.000.000 volti, appunto, ad agevolare l'impianto ed il funzionamento di centri sperimentali, ma siffatte erogazioni di spesa non sempre vengono accompagnate da diligente vi-

gilanza al fine di accertare se siano state raggiunte le finalità proposte, ciò dovuto principalmente al ritardo con cui vengono trasmessi, da parte dei centri medesimi, i consuntivi relativi alle passate gestioni.

Uno dei fattori più importanti per il progresso economico consiste indubbiamente nello aumentare la produzione.

Gli effetti, però, di tale elemento di sviluppo economico sono legati alla possibilità che al maggior volume della produzione siano dati sbocchi di consumo ed è universalmente noto che uno dei mezzi più efficaci, per far conoscere ogni specie di produzione e per dare ad un prodotto rinomanza, è la pubblicità.

In considerazione dell'importanza fondamentale che l'azione di propaganda ha sullo sviluppo dei prodotti, la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, soddisfa tale esigenza, che viene realizzata o mediante spese dirette oppure mediante concessione di contributi ai produttori siciliani per agevolare la loro partecipazione a mostre, fiere e mercati nazionali ed esteri.

Nell'esercizio in parola, sono state spese lire 245.000.000 per la propaganda dei prodotti siciliani e lire 160.000.000 per imprimere impulso allo sviluppo degli Enti fieristici della Isola, fra cui l'Ente autonomo fiera del Mediterraneo e l'Ente autonomo fiera di Messina.

Sembra che i risultati conseguiti dalle predette Fiere confermino la validità di queste rassegne fieristiche le quali, oltre alla funzione mercantile, svolgono un'azione benefica ad incremento di ogni genere di scambio, da quello prettamente economico a quello sociale, umano e culturale.

Per il perfezionamento della produzione artigiana siciliana e conseguentemente del miglioramento delle condizioni sociali della classe artigiana provvede la legge regionale 20 marzo 1953, n. 21, in virtù della quale la Regione interviene mediante erogazioni di spese di lire 10.000.000 annue, volte a consentire alle cooperative artigiane di impiantare e migliorare i propri laboratori e di esplicitare in favore dei propri soci un'azione di incoraggiamento anche attraverso la corresponsione di premi.

Nell'esercizio considerato massicci interventi sono stati operati in favore dell'Ente minerario siciliano, dell'Ente siciliano di produzione industriale e dell'Azienda asfalti siciliani, per un ammontare globale di lire 7.250.000.000, interventi volti a realizzare, per ciò che riguarda l'AZASI una più ampia valorizzazione ed utilizzazione delle zone asfaltiche e a potenziare la coltivazione dei giacimenti di Modica, Scicli, Vizzini e Licodia Eubea.

#### CONTRIBUTI SVILUPPO ECONOMIA TURISTICA.

La preoccupante stagnazione del turismo siciliano, particolarmente negativa nella fase di accelerata espansione nazionale ed internazionale del fenomeno turistico, ha richiesto un impegno in campo regionale che costituisce, mediante una legislazione organica, un complesso di validi strumenti operativi e incentivanti in uno dei settori economici in cui la Sicilia presenta una chiara vocazione di sviluppo.

Al riguardo non va trascurato che, mentre negli altri campi economici, l'Amministrazione regionale ha saputo impostare una propria politica di sviluppo, il settore del turismo, che pur trova in Sicilia tutti gli elementi di base per un efficiente sfruttamento economico ad altissimo livello ed a tempi brevi, non era stato dotato di alcuna di quelle provvidenze legislative idonee ad offrire ad una delle più interessanti attività della vita moderna cospicui vantaggi sia sul piano dell'occupazione che della dilatazione del reddito.

La legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, ovviando agli inconvenienti derivanti dalla frammentarietà e dalla disorganicità delle precedenti iniziative legislative, ha risolto, se non del tutto, il problema circa la necessità di una programmazione organica, orientando gli interventi verso i settori considerati più determinanti ai fini della creazione di una industria ricettiva si da renderla al passo col ritmo di accrescimento del turismo italiano e con le esigenze della domanda del mercato e cioè:

agevolazioni creditizie per le iniziative turistiche e ricettive; contributi e provvidenze varie in favore dell'industria alberghiera e della qualificazione professionale; comunicazioni

e trasporti di interesse turistico; attività degli Enti turistici, piano di propaganda e calendario delle manifestazioni, incremento delle attività e degli impianti sportivi.

Il piano di sviluppo dell'economia turistica, considerando partitamente i vari settori, è volto ad imprimere, per quanto riguarda la ricettività, un nuovo indirizzo per adeguare la tradizionale impostazione dell'industria ricettiva isolana alle esigenze del turismo moderno, provvedendo a sostituire ed integrare la vecchia industria — concentrata in poche stazioni di turismo — e limitata ad impianti di categoria elevata — con attrezzature confortevoli ed a carattere medio.

A tal fine è stata attuata la creazione presso l'IRFIS di un fondo regionale di rotazione (lire 5 miliardi e 500 milioni) destinato alla concessione di finanziamenti per iniziative dirette allo sviluppo dell'economia turistica e concernenti sia impianti alberghieri, sia le opere e attrezzature complementari fisse, sia l'acquisto di immobili da adattare o del terreno occorrente per gli impianti stessi.

La misura degli interventi finanziari è differenziata in modo da agevolare le iniziative di carattere medio.

Per gli impianti delle Isole minori, nei comuni montani, nelle zone balneari lontane da centri urbani e per le iniziative a carattere sociale la misura dell'intervento finanziario è stata adeguatamente aumentata.

Circa il settore delle comunicazioni e trasporti di interesse turistico, è da rilevare che il forte incremento ed il decisivo prevalere del turismo motorizzato aveva portato alla progressiva esclusione dei più battuti itinerari turistici delle zone periferiche e di quelle servite da reti viarie e da mezzi di comunicazioni e di trasporto inadeguati ed insufficienti; fenomeno particolarmente avvertito in Sicilia, ove la mancata soluzione del problema dell'avvicinamento delle sorgenti del movimento turistico ha ostacolato l'inserimento nell'Isola nelle grandi correnti del traffico turistico.

Per avviare a soluzione il problema, sono stati attuati consistenti incentivi finanziari mediante la concessione di cospicui contributi regionali per la gestione di servizi di trasporto di interesse turistico colleganti l'Isola con il Continente e per collegamenti fra i principali centri turistici isolani.

Particolare menzione merita la materia riguardante la vita finanziaria degli Enti provinciali del turismo, delle Associazioni pro-loco e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, la cui organizzazione ed il cui potenziamento hanno condizionato l'attuazione del proposto rilancio economico del turismo siciliano.

La riforma della legislazione sul finanziamento degli Enti provinciali del turismo, la notevole flessione degli introiti, l'aumento dei costi delle manifestazioni e della propaganda, nonché gli oneri derivanti dalla sistemazione in ruolo del personale e dagli aumenti delle retribuzioni previste per legge, avevano posto gli Enti in condizioni tali da non essere più in grado di svolgere quella attività che a loro era richiesta.

Per questi motivi, la Regione è intervenuta, assumendosi l'onere finanziario di tutte le manifestazioni a carattere turistico, vincolando, però l'intervento, ad un programma organico di attività preventivamente approvato.

Per quanto riguarda, infine, le attività sportive, che com'è noto, hanno una non secondaria incidenza sul fenomeno turistico, sono stati disposti notevoli stanziamenti sia per la realizzazione di impianti a spesa diretta da parte della Regione sia per le erogazioni di contributi per la costruzione di attrezzature e di impianti sportivi.

Tradotto in cifre, il programma d'interventi per i settori considerati ha comportato dal 1967 a tutto il 1969 stanziamenti per oltre 14 miliardi di lire.

#### LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.

La sfera delle competenze dell'Assessorato per lo sviluppo economico, in tale settore, ha assunto notevole rilievo, sia per le particolari e numerose incombenze discendenti dalla applicazione della legge n. 765 del 6 agosto 1967, sia per gli interventi e le provvidenze previste dalla legislazione nazionale e regionale emanata a seguito dei noti eventi sismici.

Nonostante tale incremento di attività non abbia trovato riscontro in un potenziamento dei relativi servizi (il personale in atto comandato da altre Amministrazioni è numericamente insufficiente) l'Assessorato ha affrontato situazioni e problemi di non sempre facile soluzione, anche perché, prima ancora dell'entrata in vigore della normativa, di cui sopra è cenno, la pianificazione urbanistica dell'Isola presentava condizioni di grave carenza.

La quasi totalità dei Comuni della Sicilia, anche se alcuni di essi erano obbligati a dotarsi di piano regolatore generale, risultavano sprovvisti di validi ed idonei strumenti urbanistici.

L'Assessorato, quindi, con una pressante ed insistente attività stimolatrice, estrinsecatasi mediante circolari, riunioni, direttive, suggerimenti, ispezioni, sollecitazioni, promuovendo gli interventi sostitutivi previsti dalla legislazione, ha sensibilizzato le Amministrazioni comunali incentivando, infine, detta pianificazione attraverso massicci interventi finanziari, venendo così incontro alle risapute condizioni deficitarie che, spesso, servivano a giustificare l'inattività degli amministratori comunali.

Il problema della pianificazione urbanistica in Sicilia, strettamente legato a quello della programmazione economica, sta avviandosi verso una soluzione che aderisca alle direttive che hanno per obiettivo il giusto riassetto territoriale e socio-economico per il perseguimento di tale finalità, e, allo scopo di armonizzare la pianificazione comunale nel sistema di una più vasta pianificazione, si è provveduto, in primo luogo, a predisporre la formazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Essi rispondono proprio ai dettami della moderna scienza urbanistica, secondo la quale, sia pure in diversa misura, il destino sociale ed economico di una comunità locale è strettamente legato allo sviluppo dei comuni vicini ed agli interessi che trascendono dalla semplice cerchia comunale.

I piani di coordinamento sono stati predisposti tenendo conto, nel corso dell'elaborazione degli stessi, delle vocazioni socio-economiche di ciascuna zona dell'Isola fatte presenti dagli Enti interessati e da esponenti della cultura e delle forze dell'economia locale.

Nell'elaborazione di detti piani di coordinamento, si è operato con carattere di priorità, in quelle zone dove, per impegni assunti dalla Cassa per il mezzogiorno, per l'esistenza di altri piani di intervento industriale, agricolo e turistico, era più pressante l'esigenza di un coordinamento tra urbanistica e piani di sviluppo ed analogamente è a dirsi per i piani comprensoriali.

Nel territorio della Sicilia occidentale e centro-orientale, colpita dai terremoti del 1967 e del 1968, i tradizionali strumenti urbanistici sono stati sostituiti dal legislatore regionale da uno strumento urbanistico di più moderna concezione, che è appunto il piano comprensoriale.

Esso è di più vasta portata rispetto ai piani regolatori generali, in quanto considera il territorio di più comuni aventi caratteristiche sociali, economiche, urbanistiche omogenee e di interdipendenza.

Nelle more della formazione di tali piani comprensoriali, allo scopo di consentire e di disciplinare l'attività edilizia connessa alla immediata ricostruzione dei comuni terremotati, si è data la possibilità agli stessi comuni di dotarsi di regolamento edilizio e di programma di fabbricazione.

Degli 89 comuni, inseriti nei predetti comprensori e beneficiari del contributo finanziario previsto dalla legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, 35 risultavano già forniti del predetto strumento urbanistico, mentre per circa una ventina sta per essere completato il relativo *iter* di approvazione.

Nel settore della programmazione economica l'attività dell'Assessorato ha operato in due direzioni: la prima attiene alla formulazione e messa a punto dei documenti di programmazione generale, l'altra attiene alla fase più propriamente attuativa di tali piani generali.

Quanto all'attività di pianificazione a carattere generale, detto Assessorato nel 1969, oltre a predisporre — come di consueto — la relazione previsionale e programmatica, si è impegnato particolarmente nel settore delle acque, al fine della predisposizione di un apposito

piano che contenga il censimento delle risorse idriche della Regione disponibili e potenziali, e la individuazione dei bisogni d'acqua per i vari settori.

Per quanto riguarda l'attività « attuativa », è da porre in rilievo il concorso in maniera determinante all'approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di industrializzazione, nonché a definire i provvedimenti di finanziamento delle infrastrutture ex articolo 38 degli stessi; ma nonostante i risultati sopra evidenziati, non può tuttavia tacersi che, nel settore della programmazione economica, l'attività dell'Assessorato si è svolta e si svolge ancora con una certa difficoltà, a causa soprattutto della già rilevata carenza di una adeguata attrezzatura tecnica (ufficio per la rilevazione ed elaborazione di dati statistici, ecc.), la quale impedisce la piena esplicazione dei delicati compiti propulsivi e di coordinamento attribuitigli dalla legge istitutiva.

Detta attività, tradotta in cifre, comporta una spesa annua di lire 1.450.000.000.

Sempre in materia di interventi contributivi assumono particolare rilievo quelli concessi a centri di studio e non può non considerarsi che, in effetti, lo studio e la soluzione di alcuni tra i più gravi problemi non possono trovare possibilità di approfondito esame e di soluzione se non attraverso la sistematica rilevazione ed elaborazione di dati statistici, se non attraverso la raccolta, con uniformità di metodo, di notizie di carattere economico, né è possibile ammettere che una sempre più efficace azione propulsiva di governo possa prescindere dai risultati, dagli insegnamenti e dagli orientamenti derivanti dalle indagini economiche.

Per il conseguimento degli scopi testé illustrati, la legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, integrata dalla legge 4 aprile 1955, n. 34, prevede l'affidamento di studi a centri da compensare mediante contributi, la cui entità nell'esercizio considerato è stata di 100.000.000 di lire.

Analoghe considerazioni sono da farsi per i contributi, anch'essi ammontanti a lire 100.000.000, concessi ai centri di studio di fisica nucleare operanti presso le Università di Palermo, Catania e Messina.

#### L'IGIENE E SANITÀ.

La potestà legislativa, in materia di igiene e sanità, alla Regione siciliana è conferita dall'articolo 17 dello Statuto.

L'articolo 20 stabilisce poi che il Presidente e gli Assessori regionali svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative per le materie in ordine alle quali è attribuita alla stessa la competenza legislativa, mentre per le restanti materie, i predetti Organi svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

In armonia con le ricordate disposizioni statutarie, sono state emanate le norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria (decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111), le quali hanno stabilito che, nell'ambito territoriale della Regione stessa, le funzioni amministrative dell'Organo centrale della sanità sono esercitate dal corrispondente Organo regionale — e cioè dall'Assessorato per la sanità — in parte quali attribuzioni proprie della Regione, ed in parte quali attribuzioni riservate allo Stato per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica e per la assistenza sanitaria in veste di titolare di esercizio di una funzione amministrativa decentrata, da svolgersi secondo le direttive del Ministero della sanità.

Le norme di attuazione, poi, oltre a trasferire dallo Stato alla Regione l'esercizio della funzione amministrativa sulle materie riflettenti l'igiene, la sanità pubblica e l'assistenza sanitaria hanno disposto che la Regione stessa si avvale, fino a quando non avrà diversamente provveduto, degli Organi statali esistenti nel suo territorio; ha consentito, cioè che detti Organi, pur continuando ad essere inquadrati nella gerarchia statale, svolgono funzioni regionali, agendo, sotto tale profilo, quali Organi dell'Ente regione.

Di qui la possibilità che, *in subiecta materia*, gli Organi periferici dello Stato, operanti nella Regione siciliana, vengano di volta in volta considerati o quali Organi statali quali sono e sotto il profilo strutturale e funzionale, ovvero quali Organi regionali, sotto il profilo

meramente funzionale, in quella particolare fase intermedia dell'attuazione dell'ordinamento regionale, in cui al trasferimento della funzione amministrativa dello Stato alla Regione non vi sia accompagnato anche il trasferimento degli Organi degli uffici periferici dello Stato, e di cui la Regione è autorizzata ad avvalersi.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze statutarie (articolo 17) ha dato l'avvio ad una serie di iniziative legislative, destinate al potenziamento dei servizi proprii sanitari.

Basti infatti accennare alla legge istitutiva delle 40 unità ospedaliere circoscrizionali, che ha assicurato ai centri periferici della Sicilia una idonea assistenza ospedaliera e al contenuto altamente sociale della legge n. 47 del 7 agosto 1953 che solleva i deficitari bilanci comunali dall'onere del 75 per cento delle spese di ricovero presso gli ospedali siciliani dei propri cittadini non abbienti, ponendo la relativa spesa a carico del bilancio della Regione, per dare un'idea dello spirito profondamente innovatore che ha caratterizzato l'azione della Regione.

In materia di assistenza sanitaria l'attività dell'Assessorato si è orientata precipuamente verso la concessione di contributi per opere edilizie e per l'acquisto di attrezzature destinate al ripristino dell'efficienza funzionale della rete ospedaliera ed ambulatoriale, e delle minori altre istituzioni sanitarie, secondo il principio di integrare le provvidenze statali con l'intervento regionale.

Infatti, a tutto il 1969, per l'assistenza sanitaria ospedaliera sono stati erogati oltre 16 miliardi di lire in contributi per migliorare le strutture edilizie e per il rinnovo delle attrezzature sanitarie.

Tali interventi in favore degli Enti ospedalieri, hanno consentito a questi ultimi di potere reintegrare e ricostruire le parti murarie e rinnovare e potenziare le loro attrezzature con i presidi diagnostici e terapeutici più aggiornati.

Chiaro risultato di tale attività è il balzo che ha compiuto l'indice della capacità recettiva degli ospedali siciliani: dall'1,60 posti letto per mille abitanti esistenti nel 1947, si è passati all'attuale 2,54 per mille, che, se è ancora lontano dall'indice nazionale calcolato intorno al 5 per mille, è da considerarsi un risultato positivo di notevole importanza.

Per quanto concerne la rete ambulatoriale periferica, sono stati impegnati fondi per oltre 2 miliardi di lire, realizzando la costruzione di 85 nuovi poliambulatori e dotando di attrezzature 193 ambulatori comunali.

Si è ancora lontani dall'*optimum* che dovrebbe garantire l'esistenza in ogni comune di almeno un ambulatorio di condotta medica, adeguatamente attrezzata, ma ci si avvia gradualmente verso la definitiva soluzione del complesso problema dell'assistenza ambulatoriale periferica.

Anche le cliniche e gli istituti clinici delle tre Università siciliane, pur se l'istruzione superiore rientra nell'ambito delle competenze proprie dello Stato, hanno beneficiato di rilevanti erogazioni da parte dell'Assessorato, per complessivi 2 miliardi di lire.

A tali interventi l'Assessorato è stato spinto da due ordini di considerazioni:

1) dalla evidente esigenza di potenziare adeguatamente gli Istituti destinati alla formazione tecnico-professionale e culturale della classe sanitaria siciliana;

2) dalle prestazioni assistenziali specialistiche che le Cliniche e gli Istituti universitari, dotati anche di reparti di degenza e ambulatoriali, offrono alle popolazioni.

Una particolare menzione merita, infine, per completare il quadro delle provvidenze regionali nel settore dell'assistenza sanitaria, la legge 7 agosto 1953, n. 47, le cui disposizioni hanno comportato per l'Amministrazione regionale una spesa fino al 1969 di oltre 10 miliardi di lire, erogate agli Ospedali dell'Isola.

In materia di medicina sociale assai vari e complessi sono i problemi che deve affrontare questo settore dell'Assessorato. La tubercolosi, i tumori, la poliomielite, il tracoma, sono entità nosologiche la cui gravità e i cui riflessi per la salute pubblica è superfluo sottolineare, ed a tali problemi vanno aggiunti quelli dell'assistenza all'infanzia, ai discinetici e ai minorati psichici dell'età evolutiva.



Una serie di leggi ha caratterizzato tale politica sanitaria diretta appunto a sovvenire le istituzioni sanitarie preposte alla lotta contro le malattie sociali. A tal riguardo basti citare la legge 3 gennaio 1961, n. 1, recante provvedimenti per la lotta contro le malattie sociali; le leggi 3 maggio 1957, n. 28 e 7 marzo 1963, n. 15, che prevedono la concessione di contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari per l'incremento dei ricoveri ed il potenziamento dei servizi d'istituto e la legge 29 luglio 1958, n. 47, istitutiva di un centro regionale di profilassi visiva, per avere un quadro esatto dell'attenzione che l'Amministrazione regionale ha rivolto ai complessi e vari problemi della medicina sociale.

Nel settore dell'igiene e profilassi l'Amministrazione sanitaria regionale ha rivolto la sua attenzione alla lotta contro le malattie infettive e diffuse, affrontando pur con i modesti mezzi a disposizione, il problema del risanamento igienico del suolo e dell'abitato.

Gli interventi hanno avuto carattere di urgenza e di indifferibilità allo scopo di scongiurare epidemie, inquinamenti di acque potabili e altri inconvenienti di natura igienica, derivanti da irrazionali e carenti condizioni di acquedotti, fognature, cimiteri e concimaie pubbliche nei piccoli centri.

Gli interventi sono stati adottati in ossequio alle leggi regionali 14 dicembre 1950, n. 85 e 3 gennaio 1961, n. 2, per sovvenire con immediatezza gli Enti locali sui quali grava l'onere della manutenzione di questi fondamentali servizi igienici e che spesso non sono in condizione di agire tempestivamente per eliminare tali gravi inconvenienti.

In attuazione di tali principi sono stati concessi contributi per un importo complessivo di oltre 2 miliardi di lire per il rifacimento di tratti di fognature e reti idriche dissestate, il riattamento e la sistemazione di cimiteri, la protezione di sorgenti, la potabilizzazione di acque inquinate, la pulizia straordinaria degli abitati, la disinfestazione e la disinfezione.

Gli interventi messi in opera per la costruzione di mattatoi comunali hanno permesso la realizzazione di oltre 180 nuovi stabilimenti destinati alla macellazione e lavorazione dei prodotti animali; con una spesa di circa 2 miliardi di lire.

Per l'attrezzatura dei mattatoi sono state erogate lire 600 milioni, mentre per la profilassi delle epizoozie sono stati spesi oltre 100 milioni di lire.

Altri contributi per circa 100 milioni di lire sono stati concessi alla Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Messina, all'Istituto sperimentale zooprofilattico di Palermo e alle due Sezioni di Messina e Catania per il potenziamento delle relative attrezzature.

Nonostante le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria fossero state approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, in effetti solo di recente esse hanno trovato applicazione.

Tuttavia è doveroso riconoscere che in questi ultimi anni la produzione legislativa nel settore è stata di notevole rilievo come ad esempio:

la legge n. 24 del 23 marzo 1967 istitutiva del Consiglio regionale di sanità. Si tratta di un Consesso altamente qualificato presieduto dall'Assessore e del quale fanno parte dodici direttori di cattedra delle tre Università siciliane, oltre ai medici provinciali dell'Isola ed altri tecnici e amministrativi di consolidata esperienza, che in forma collegiale è chiamato a dare pareri all'Amministrazione sanitaria.

Si è così colmata una lacuna negli Organi tecnici consultivi sanitari a livello regionale e si è data in pari tempo alla Amministrazione regionale la possibilità di potere avere, non solo il conforto di pareri altamente qualificati, ma di disporre altresì di un Organo consultivo che, per la sua composizione rappresenta un sicuro ausilio per l'attività sanitaria della Regione;

la legge n. 30 del 30 marzo 1967, recante provvidenze per l'esecuzione di opere edilizie ospedaliere, che consentirà lo sblocco di finanziamenti ministeriali, ammontanti ad oltre 13 miliardi di lire nel solo biennio 1965-66, per costruzioni ospedaliere. Tale provvedimento legislativo, infatti, autorizza la Amministrazione regionale ad integrare i contributi concessi dallo Stato agli Enti ospedalieri siciliani, fino al limite di copertura dell'intera spesa.

Ciò nonostante, si deve avvertire che la sola politica dell'aumento dei posti letto sarebbe insufficiente e non produttiva di risultati concreti qualora ad essa non si accompagnasse un riassetto della legislazione che disciplini l'attività degli ospedali,

La legge statale 12 febbraio 1968, n. 132, ha affrontato e risolto con criteri di organicità e con visione abbastanza chiara la questione ospedaliera e, per quanto riguarda la Regione, attribuendo al Presidente il compito di provvedere al riconoscimento e alla costituzione degli Enti ospedalieri, ma ancora è presto per poter stabilire quali frutti la riforma comporterà, dato che la legge già pone in sul nascere una serie vastissima di questioni gravi e delicate.

#### INTERVENTI IN AGRICOLTURA.

L'azione pubblica regionale nel settore dell'agricoltura è stata prevalentemente rivolta ai miglioramenti fondiari, alla bonifica delle terre incolte, alla sistemazione idraulico-forestale, all'istruzione professionale, ai rimboschimenti e alle reintegrazioni di capitali per le aziende danneggiate da eventi calamitosi.

Particolari provvidenze sono state attuate in favore delle zone colpite da eccezionali fenomeni atmosferici, per agevolare i prestiti agrari di esercizio, per l'incremento delle macchine agricole, per la costruzione di invasi collinari per irrigazione, per l'allevamento di bestiame, per la distillazione del vino prodotto nell'Isola, per l'ammasso volontario di mosti e di uve da mosto, per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e per l'incremento olivicolo nell'ambito regionale. Inoltre provvedimenti straordinari sono stati erogati a favore della pollicoltura, della limonicoltura colpita dal malsecco, per la manna, per la riattivazione e costruzione di abbeveratoi pubblici e, infine, per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole.

Circa l'avvertita esigenza di coordinare le norme che presiedono alle spese nel settore dell'agricoltura e delle foreste con quelle in vigore nel resto del territorio nazionale e di disciplinare conseguentemente la legislazione regionale, onde eliminare taluni inconvenienti di applicazione per meglio articolare il bilancio, è intervenuta la legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, che rappresenta un primo avvio al raggiungimento di tale scopo.

Essa dispone la eliminazione di leggi già superate. Il coordinamento di talune norme in vigore, l'estensione di formalità e procedure assunte dallo Stato, già applicate in Sicilia, in quanto preposte alla spesa per i finanziamenti statali, l'introduzione infine di norme per meglio articolare la spesa sia attraverso snellimenti procedurali sia aumentando le incentivazioni in quei settori dell'attività agricola che, per peculiari motivi ambientali sono meno sensibili allo sviluppo ed all'incremento.

La legge in parola, estendendo la legislazione del Piano verde anche ai capitoli di spesa di diretta pertinenza regionale, ha riproposto la possibilità della integrazione dei contributi ottenuti a carico di bilanci diversi da quelli della Regione, incidendo decisamente nel settore della cooperazione per la realizzazione delle infrastrutture.

Ciò premesso, non sembra il caso di soffermarsi, in questa sede, sulle questioni di carattere particolare, già esposte nelle precedenti relazioni, dato che i termini con cui esse vanno ripresentandosi non variano molto.

Sembra utile, invece, fermare l'attenzione sulla panoramica globale di quanto è stato fatto e di quanto occorre ancora fare in un importante settore della vita economica della Sicilia, qual'è appunto il settore dell'agricoltura.

Il programma di sviluppo si è svolto secondo due indirizzi principali: riguardante l'uno i complessi irrigui; riguardante l'altro la sistemazione montana, la conservazione del suolo e la forestazione.

Per quanto concerne i complessi irrigui, che interessano direttamente la politica di intensa valorizzazione delle risorse territoriali, è stato possibile intensificare mediante il progressivo approntamento e l'utilizzazione delle infrastrutture, lo sviluppo agricolo dei territori sottoposti ad irrigazione.

Questa azione, tuttavia, è stata ostacolata dalla presenza di strutture produttive inadeguate ad una e rapida valorizzazione delle risorse fisiche del territorio. In particolare, l'attuale struttura fondiaria richiede un notevole adeguamento delle dimensioni medie delle azien-

de; e, ove ciò non fosse possibile, sollecita la cooperazione tra le imprese durante le fasi sia di coltivazione sia di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione del prodotto.

Gli interventi regionali, cospicui o modesti che essi siano e che il più delle volte si disperdono in rivoli e rivoletti, attuati solo perché nel bilancio figurano i relativi stanziamenti, non raggiungeranno mai gli scopi prefissi se non si provvederà alla riorganizzazione delle strutture produttive, sostenute da forme moderne di assistenza tecnica e finanziaria e volte principalmente all'incremento della produttività.

A tal fine, l'intervento per la ricomposizione della maglia fondiaria ed aziendale non dovrà essere disgiunto da quello volto all'incremento del capitale agrario e al miglioramento delle capacità umane.

Il carattere di gradualità nel conseguimento degli obiettivi imposto dalle difficoltà strutturali in cui versa l'agricoltura dell'Isola implica, perciò, un programma di interventi a lungo termine, esigenza che, invero, stando ai capitoli di spesa in cui si articola la strutturazione del bilancio regionale nel settore considerato, non risulta appagata.

È quanto mai necessario curare che l'esecuzione delle opere pubbliche di base sia accompagnato da una intensificata azione per l'avanzamento della trasformazione fondiaria e della valorizzazione agraria, attraverso specifici piani zonalì. Occorre, quindi, uscire da una sterile fase di immobilismo e di inserirsi, attraverso una programmazione ordinata ed efficace, nell'ambito delle più progredite strutture economico-sociali nazionali, ma, occorre, soprattutto, evitare conseguenze dispersive per gli investimenti.

Causa non ultima di quanto dianzi considerato è stato il disorientamento creato dalla mancanza di coordinamento tra la legislazione nazionale e quella regionale, quest'ultima talvolta diretta a fini particolari con enorme dispreco di tempo e di mezzi finanziari, spesso non utilizzati nel migliore dei modi, come ad esempio quando si accordano aliquote di contributi sempre più vicini al 100 per cento del valore delle spese sostenute dai beneficiari, al di fuori di ogni indirizzo e spesso senza una valida giustificazione.

L'assenza di coordinamento tra l'attività legislativa nazionale e regionale determina il convergere di molteplici norme su un medesimo oggetto, spesso aventi di mira finalità discordanti, il che crea una confusione in fase di attuazione, e non sono pochi i casi in cui, per effetto di tale situazione, si verifica il completo abbandono di determinate materie alla regolamentazione statale.

Un'altro aspetto, non meno importante, che merita particolare attenzione è quello riguardante l'efficienza del ramo di amministrazione preposta a tale settore.

L'esigenza di idonee misure che valgano a snellire e rendere veramente produttivo l'intervento pubblico, è un problema diffusamente avvertito ed è, perciò, auspicabile che anche il problema dell'ordinamento e della delimitazione della spesa di competenza venga al più presto risolto.

#### IL DEMANIO REGIONALE.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e patrimonio, la Regione si è avvalsa, per la formazione del Catasto demaniale e patrimoniale, delle Intendenze di finanza e degli altri Uffici statali operanti nel territorio regionale.

È stato rilevato, che solo le Intendenze di Enna, Ragusa e Trapani hanno provveduto alla ricognizione della consistenza dei beni immobili patrimoniali, mentre tuttora mancano i dati delle restanti Intendenze.

Dalla situazione fornita dall'Assessorato delle finanze, si ricava che il patrimonio regionale consta di n. 258 terreni acquisiti con fondi regionali dell'estensione di ettari 2.223,146 per un valore di lire 3.798.619.922 e di n. 135 unità immobiliari per un totale di n. 3.123 vani utili e 291 accessori.

Sia i terreni che i fabbricati non hanno alcun reddito, essendo destinati, i primi a rimboschimento, gli altri ad uso governativo.

Circa l'edilizia popolare, sono in atto le operazioni di assunzione in consistenza di oltre 11.000 alloggi popolari di proprietà regionale e di 6.350 alloggi di provenienza dell'ex ESCAL, ma dette operazioni proseguono con lentezza e con notevoli difficoltà dovute ai mancati adempimenti dei comuni nei confronti del predetto Ente (pagamento dei mutui contratti o rimborso ai comuni garanti) il che non ha consentito, finora, l'iscrizione formale di tutti gli alloggi, nei relativi registri, l'acquisizione delle aree mediante donazione o compravendita, l'allibramento in catasto e quanto altro necessario per perfezionare il trasferimento.

Analoghe osservazioni sono da muoversi per quanto riguarda l'edilizia sociale (Centri sociali - scuole materne - chiese) i cui complessi, sorti in occasione di nuovi insediamenti urbani, non risultano tuttora né dati in gestione mediante apposita convenzione né affidati ad organismi, laici o religiosi, idonei a curarne la conservazione e l'efficienza.

Dei posti di assistenza sociale, solo 9 sono stati assunti in consistenza e affidati in gestioni ai comuni interessati.

Lo stesso dicasi per le autostazioni, per gli alberghi costruiti con fondi regionali e per i parchi archeologici.

Come già rilevato nelle precedenti relazioni, non risulta che le acque pubbliche siano state ancora trasferite dallo Stato alla Regione e pertanto non si è proceduto ad alcuna assunzione in consistenza di detti beni. Parimenti per i canali demaniali, per legge trasferiti alla Regione, le Intendenze di finanza competenti per territorio, non hanno ancora curato la compilazione delle relative schede descrittive.

Le miniere, cave e torbiere, sia quelle assentite direttamente dall'Amministrazione regionale, sia quelle provenienti dallo Stato e trasferite alla Regione in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 1713, per la quasi totalità, sono tuttora in via di definizione contabile.

#### *Il personale regionale.*

Nelle precedenti relazioni, nel porre in particolare evidenza la constatata deviazione dal principio, in base al quale ogni atto, posto in essere dalla Pubblica amministrazione, deve essere rivolto, esclusivamente, al conseguimento di un pubblico interesse, che, solo, ne rappresenta la causa giuridica, veniva auspicato un radicale mutamento nel comportamento degli Organi responsabili.

Ma una siffatta auspicata azione frenante non può dirsi che abbia trovato riscontro neppure nell'attività legislativa.

Infatti non sembra che taluni provvedimenti legislativi siano stati disposti con carattere di generalità, ma spesse volte, a vantaggio soltanto di ben determinate categorie, con l'ovvia conseguenza di creare evidenti sperequazioni e disparità di trattamento, riferentesi a posizioni identiche.

Non sempre l'espansione del contingente numerico dei dipendenti regionali ha avuto di mira il potenziamento dei servizi o l'acceleramento dell'attività amministrativa, in quanto, il fenomeno, più volte lamentato, della inadeguata funzionalità dell'Amministrazione, che trova causa nel mancato uso tempestivo dei mezzi posti a sua disposizione, neutralizzando così gli sperati benefici che era lecito attendersi da una attività amministrativa decentrata, è rimasto immutato.

Malgrado il principio sancito dall'articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, in base al quale, l'immissione nei ruoli deve essere effettuata mediante concorso per esame, secondo le norme generali in vigore per i corrispondenti posti nei ruoli statali, di regola, i dipendenti regionali sono stati reclutati in base a particolari disposizioni legislative che, in deroga al principio più sopra affermato, nel sanare assunzioni di personale, effettuate il più delle volte senza provvedimenti formali, ma di fatto, dagli organi amministrativi, hanno di volta in volta consentito l'inquadramento del personale stesso nei ruoli speciali transitori prima e, successivamente, nei ruoli organici.

Non immune da censura è stato perciò il comportamento degli Organi regionali per quanto riguarda il reclutamento del personale.

Nonostante l'espresso divieto di assunzione di personale non di ruolo, divieto risultante dal recepimento delle norme statali in materia e ribadito con apposite disposizioni di leggi regionali, i vari Assessorati hanno attuato assunzioni di personale impiegatizio con gli espedienti più diversi.

A siffatte assunzioni, che a termini di legge dovevano considerarsi nulle e comportare la responsabilità dei Capi di amministrazione, fu dato invece riconoscimento giuridico, disponendosi legislativamente, in varie riprese, l'inquadramento del personale « comunque in servizio ».

Questa formula consentì l'immissione nei ruoli di una massa di personale, senza alcuna selezione, peraltro chiamato in servizio in violazione della legge.

Anche se in siffatta guisa fu dato un certo sfogo al fenomeno della disoccupazione, fu, tuttavia, violato il principio, d'importanza non solo formale ma rispondente ad una fondamentale esigenza di pubblico interesse, che l'accesso ai pubblici impieghi sia aperto, a parità di condizioni, a tutti i cittadini e che la scelta cada sui più capaci mediante il criterio obiettivo del pubblico concorso.

Il decorso del tempo e il conseguente consolidarsi delle posizioni acquisite potrebbero fare apparire superflua l'analisi dell'azione di controllo sugli atti adottati in base alle leggi in riferimento, ma, poiché il fenomeno, lungi dal subire remora, si è rivelato con tendenza riproduttiva, invero, preoccupante, è quanto mai opportuno riparlarne.

Danno conto di ciò in ordine di tempo le leggi regionali 29 luglio 1950, n. 65, 12 aprile 1951, n. 18, 13 maggio 1953, n. 34, 7 maggio 1958, n. 14, 13 aprile 1959, n. 15 e per ultimo la legge regionale 27 maggio 1969, n. 25.

Ora, mentre il legislatore nazionale, preoccupato del grave problema degli avventizi, ha eliminato, con la legge 4 febbraio 1966, n. 32 l'avventiziato, nella Regione, con la citata legge n. 25 del 1969 detta situazione irregolare è stata, invece, ripristinata.

Infatti è stato istituito un ruolo di avventizi per sistemarvi 134 unità, che, assunte con salario giornaliero per sopperire ad esigenze prettamente manuali e temporanee, vennero di fatto adibite, con carattere di continuità, a mansioni di natura non salariale.

Per restare in tema di scelta e di atti posti in essere al precipuo fine di eludere il pubblico concorso, si ritiene degno di particolare menzione l'uso indiscriminato che l'Amministrazione regionale (nella specie l'Assessorato della pubblica istruzione) ha fatto della disposizione contenuta nell'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Dal contesto della norma in parola si desume in modo del tutto chiaro che il passaggio da uno ad altro ruolo della stessa Amministrazione è subordinato alla condizione che le due carriere siano « corrispondenti », considerandosi così, come presupposto necessario ma certamente non sufficiente per disporre il cennato trasferimento, che le carriere siano dello stesso ordine (direttiva, di concetto, ecc.).

In merito alla locuzione « corrispondenza di carriera », una interpretazione logico-sistematica della norma desumibile anche con riferimento all'articolo 28 del regio decreto legislativo 11 novembre 1923, n. 2395, porta a ritenere che, nell'ambito di ognuna delle due carriere — tra le quali può effettuarsi il passaggio — i funzionari, rivestenti una determinata qualifica, siano chiamati ad esercitare compiti identici o analoghi per materia e competenza.

Il che può verificarsi soltanto quando le carriere stesse siano preordinate alle esigenze di settori o di rami di servizio corrispondenti, di guisa che il funzionario trasferito sia in possesso di una medesima idoneità ai servizi, tale da consentire la sua completa utilizzazione nei nuovi compiti.

In sostanza, la norma in esame ha previsto sì il trasferimento da un ruolo ad altro di carriere corrispondenti come mezzo normale per sopperire a momentanee deficienze di strutture organiche, ma lo ha condizionato a criteri obiettivi, con riferimento, cioè, sia alla natura del servizio e dei compiti e quindi delle competenze proprie dei funzionari, sia alla struttura organico-funzionale della carriera.

L'Assessorato della pubblica istruzione, non tenendo conto dei suddetti principi ed al fine di far conseguire miglioramenti di carriera a taluni funzionari dei ruoli amministrativi, di-

sponeva il passaggio degli stessi nei ruoli degli Ispettorati per l'istruzione classica, scientifica e tecnica.

La Corte, rilevato che trattasi di ruoli speciali del tutto distinti dai ruoli direttivi ordinari i cui posti, in forza della normativa regionale, sono riservati a determinate categorie di personale in servizio presso l'Amministrazione statale della pubblica istruzione ed in possesso di determinati requisiti sia di qualifica che di anzianità e considerato che detti ruoli ispettivi, articolandosi su due sole qualifiche (ispettore superiore ex coefficiente 500, ispettore generale ex coefficiente 670), si differenziano dalla progressione delle qualifiche del ruolo direttivo e che l'accesso alla qualifica iniziale di ispettore superiore può avvenire soltanto per concorso, ha, perciò, ritenuto insussistente la corrispondenza fra la carriera direttiva e quella speciale dei ruoli ispettivi in questione.

I provvedimenti sono stati ritenuti illegittimi e come tali non ammessi a registrazione.

**PARTE IV.**

**GLI ENTI PUBBLICI REGIONALI**

PAGINA BIANCA



PREMESSE.

Uno dei problemi tuttora attuale è quello della notevole inflazione di Enti pubblici finanziati dalla Regione.

È un problema di tale importanza da indurre l'Assemblea regionale ad istituire un'apposita Commissione parlamentare col compito di condurre un'indagine sulla funzionalità e sulla necessità di taluni degli Enti stessi.

Sull'indagine è stato svolto un ampio dibattito, ma non risulta che siano stati adottati provvedimenti concreti sul problema, per cui esso rimane nella sua integrità e nell'impellenza di risolverlo.

Per detti Enti ed in particolare per quelli che si ritiene di dover conservare, s'impone l'esigenza di una costante azione di effettivi controlli, onde evitare che tramodino nell'esercizio della loro attività, esulando dagli stessi compiti ed impegnando l'Ente in eccessive, e, comunque, sproporzionate spese.

Non sono rari, infatti, casi di tal genere, e, perfino, qualche esempio di sperperi.

Occorre, perciò, una severa azione di controlli, soprattutto preventivi, sia da parte della Pubblica amministrazione dall'interno, sia dagli Organi di controllo esterni, oltre quello più alto dell'Assemblea legislativa.

Il problema di una maggiore efficienza dei controlli sulla gestione degli Enti pubblici è di notevole rilevanza, soprattutto perché la qualità e la posizione politica e sociale dei possibili responsabili di cattive gestioni del pubblico denaro rende talvolta difficile il compito dei controllori.

Da ciò la necessità che un complesso di garanzie, oggi insufficienti, ponga al riparo da qualsiasi ingerenza, anche solo potenzialmente, che possa turbare dell'attività di controllo la obiettività di giudizio e di azione.

Tutto considerato, dunque, appare indubbia la necessità di una decisa azione di governo, intesa a normalizzare la vita amministrativa degli Enti pubblici e fra i problemi da affrontare è certo prevalente quello della liquidazione degli Enti superflui.

I difensori di queste assurde sopravvivenze si rifanno ai precedenti di enti che riescono a sottrarsi alla scure, anche se i loro fini istituzionali non sono più attuali o addirittura non sono più possibili e malgrado ciò resistono su posizioni arcaiche, la cui sola vitalità è denotata dalle spese — spesso in crescita — per il personale.

Non meno impellente si appalesa anche quello del sistema di controllo degli altri enti che si ritiene di poter conservare.

Controlli effettivi su tutta la loro gestione in qualunque fase essa avvenga, affinché corrisponda all'essenziale requisito di una buona amministrazione e contenga le spese entro i limiti delle effettive esigenze d'istituto e dei mezzi finanziari disponibili.

Occorre evitare qualsiasi sperpero per qualsiasi motivo.

Risultano, infatti, casi in cui viene destinata la maggior parte delle entrate per spese di personale e il ristretto residuo alle esigenze dell'effettivo perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

Sono tutti problemi che incombono sulla vita amministrativa degli Enti pubblici, con notevole ripercussione sulla pubblica finanza.

Anche su ciò occorre sia portata la massima attenzione del Governo, per affrontarlo e risolverlo con decisa azione, avendone già tutti gli elementi, per essere stati ampiamente trattati da questa Corte nelle precedenti relazioni.

Nell'elenco che segue vengono indicati gli Enti regionali esistenti e dei più importanti di essi si dà notizia delle disfunzioni cui hanno dato luogo i relativi fatti di gestione, con esclusione dell'Ente siciliano di elettricità e dell'Ente di sviluppo agricolo, trattandosi di Enti che,

malgrado operanti in Sicilia, sono sottoposti al controllo della Corte dei conti centrale ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259:

- 1) Azienda asfalti siciliani (Az.A.Si.);
- 2) Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico-alberghiero della Regione;
- 3) Azienda siciliana trasporti (AST);
- 4) Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane;
- 5) Consorzio per l'autostrada Messina-Catania;
- 6) Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (EAOSS);
- 7) Ente minerario siciliano (EMS);
- 8) Ente per i palazzi e le ville della Sicilia;
- 9) Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI);
- 10) Ente sviluppo agricolo (ESA);
- 11) Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC);
- 12) Ente portuale di Messina;
- 13) Ente siciliano di elettricità;
- 14) Azienda idrotermominerale di Acireale;
- 15)       »               »               » Agrigento;
- 16)       »               »               » Sciacca;
- 17) Azienda autonoma turistico-alberghiera di Palermo;
- 18) Istituto regionale d'arte per la ceramica di Santo Stefano di Camastra;
- 19) Istituto regionale d'arte per la lavorazione del legno e del ferro di Enna;
- 20) Istituto regionale d'arte per la lavorazione del legno e della ceramica di Grammichele;
- 21) Scuola magistrale ortofrenica di Catania;
- 22) Istituto regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco di San Cataldo;
- 23) Istituto regionale d'arte di Mazara del Vallo;
- 24) Istituto tecnico femminile di Catania;
- 25) Scuola di fisica « Ettore Maiorana » di Erice;
- 26) Istituto regionale della vite e del vino di Palermo;
- 27) Consorzio obbligatorio tra i produttori della manna di Castelbuono;
- 28) Azienda silvo-pastorale di Nicosia;
- 29)       »               »               » Troina;
- 30)       »               »               » Capizzi;
- 31) Osservatorio ornitologico siciliano di Palermo;
- 32) Cantina sperimentale di Milazzo;
- 33)       »               »               » Noto;
- 34) Istituto sperimentale zootecnico di Palermo;
- 35) Istituto incremento ippico di Catania;
- 36) Centro avicolo di Palermo;
- 37)       »               »               » Messina;
- 38)       »               »               » Marsala;
- 39) Federazione siciliana della caccia di Palermo;
- 40) Consorzio obbligatorio anticoccidico di Palermo;
- 41)       »               »               »       » Acireale;
- 42)       »               »               »       » Adrano;
- 43)       »               »               »       » Barcellona;
- 44)       »               »               »       » Belpasso;
- 45)       »               »               »       » Catania;
- 46)       »               »               »       » Caltagirone;

- 47) Consorzio obbligatorio anticoccidico di Fiumefreddo;  
 48) » » » » Francofonte;  
 49) » » » » Lentini;  
 50) » » » » Messina;  
 51) » » » » Paternò;  
 52) » » » » Palagonia;  
 53) » » » » Scordia;  
 54) » » » » Siracusa;  
 55) Consorzio di bonifica della Valle dell'Alcantara;  
 56) » » » » dei Monti Nebrodi;  
 57) » » » » - Alto Simeto Bronte;  
 58) » » » » - Altesina Alto Dittaino;  
 59) » » » » - Alto e Medio Belice;  
 60) » » » » - Birgi;  
 61) » » » » - Piana di Catania;  
 62) » » » » - Caltagirone;  
 63) » » » » - Casale Tre Cupole;  
 64) » » » » - Delia Nivoletti;  
 65) » » » » - Cuti Giolino Monaco San Nicola;  
 66) » » » » - Gagliano Castelferrato Troina;  
 67) » » » » - Piana di Gela;  
 68) » » » » - Lago di Lentini;  
 69) » » » » - Pantano di Lentini;  
 70) » » » » - Quattro Finale Giardo;  
 71) » » » » - Salito;  
 72) » » » » - Salso Inferiore;  
 73) » » » » - Serra Fichera Stazione Vallelunga;  
 74) » » » » - Valli del Platani e del Tumarrano;  
 75) » » » » - Paludi di Scicli;  
 76) » » » » - Polizzi Generosa;  
 77) » » » » - Palazzolo Falabia Castelluccio;  
 78) » » » » - Laghetto Gorgo;  
 79) » » » » - Paludi di Ispica;  
 80) » » » » - Basso Belice Carboj;  
 81) » » » » - Borgo Cascino;  
 82) » » » » - Alto Simeto;  
 83) » » » » - Paludi di Lisimelie;  
 84) » » » » - Acate;  
 85) » » » » - Sud Orientale Siculo;  
 86) » » » » - Agro Palermitano zona est.

ENTE SICILIANO PROMOZIONE INDUSTRIALE (ESPI).

Il bilancio dell'ESPI, al 31 dicembre 1967, si chiuse con un disavanzo economico di lire 698 milioni circa.

Al 31 dicembre 1968, detta perdita di esercizio ammontò a oltre 8 miliardi e 500 milioni e, malgrado non si abbiano dati concreti riferentisi al 1969, tuttavia si ha motivo di ritenere che detto disavanzo sia andato progressivamente aumentando.

Nella ricerca delle cause, va annoverato, anzitutto, il mancato adempimento da parte dell'Ente degli obblighi nascenti dagli articoli 3 e 11 della legge istitutiva, in ordine, rispettivamente, alla predisposizione di programmi pluriennali e del programma dettagliato dell'attività da svolgersi nell'anno successivo, che in uno alla mancata acquisizione del fondo di dotazione — in particolare per la parte d'immediata utilizzabilità nella gestione finanziaria dell'Ente — anche a causa di talune disfunzioni degli Organi collegiali amministrativi, hanno determinato una frammentarietà, nella condotta della gestione, tale che buona parte degli interventi operati in favore delle Società collegate, più che obbedire ad un coordinato piano di azione, sono stati effettuati soltanto per evitare effetti disoccupazionali e i danni conseguenti ad una totale cessazione di attività industriale.

Né può ignorarsi il problema dell'organizzazione interna dell'Ente sotto il profilo della funzionalità dei vari comparti operativi, problema che si riconnette anche alla lenta o incompleta attuazione di alcuni degli adempimenti richiesti dall'articolo 18 della legge istitutiva.

Peraltro, gli aspetti dei problemi segnalati, che assumono rimarchevole importanza ai fini del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente, hanno trovato ulteriori complicanze nella pendenza di rapporti che urgeva e urge definire, quali quelli derivanti dalla complessa gestione di liquidazione della SOFIS, che attende tuttora una definizione.

Non può non sottolinearsi, poi, l'importanza di una azione volta al riordino del sistema delle strutture delle partecipazioni azionarie; riordino che richiede l'immediata eliminazione delle aziende complementari di riconosciuta incapacità operativa, e, nei congrui casi, la concentrazione di altre aziende complementari, in senso verticale ed orizzontale, per la formazione di dimensioni aziendali economiche, nonché la rapida definizione delle liquidazioni in corso di Società del gruppo.

E, ovviamente, tale azione di riordino non può essere disgiunta da una rigorosa valutazione delle attitudini imprenditoriali degli amministratori preposti alla condotta delle gestioni industriali, condizione, questa, che costituisce il sostrato fondamentale di ogni combinazione economica produttiva.

Circa il programma pluriennale 1970-74, l'Organo di controllo non ha mancato di rilevare che, giusta l'articolo 3 della legge 7 marzo 1967, n. 18, il programma avrebbe dovuto essere redatto sulla base degli indirizzi fissati nel piano regionale di sviluppo previsto nell'articolo medesimo o, in mancanza, degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale nella relazione previsionale e programmatica.

Senonché, di fatto, un piano regionale di sviluppo per il periodo cui si riferisce il programma predisposto dell'ESPI, sinora manca; v'è soltanto un piano formulato in sede governativa ed approvato soltanto dalla Giunta regionale per il periodo 1966-70, ed esso, se mai, potrebbe utilizzarsi solo in quanto contenga direttive di competenza del Governo valide anche per il periodo successivo all'anno 1970.

Lo stesso può dirsi della relazione previsionale e programmatica, la quale, com'è noto, ha per oggetto attività da svolgersi nell'ambito temporale di un anno.

Da tutto quanto precede consegue che l'attuale piano pluriennale risulta formulato al di fuori di ogni specifica direttiva, governativa o legislativa, per il periodo che va oltre il corrente anno 1970.

In primo luogo, adunque, all'iniziativa dell'ESPI nel formulare il programma pluriennale può riconoscersi carattere propulsivo, giacché le direttive sinora mancanti possono dalla Giunta di Governo essere espresse in sede di approvazione del programma medesimo.

D'altra parte è da considerare che — e ciò spiega perché il Collegio ha ripetutamente sollecitato l'iniziativa anzidetta — se, come ora comunemente si ammette, un piano pluriennale non può mancare in una impresa privata di qualche rilievo, a maggior ragione esso appare indispensabile in una attività pubblica dal legislatore chiamata a perseguire, per gradi, con le collegate finalità promozionali con intenti economico-sociali.

Il piano, tra l'altro, fa luogo ad una accurata disamina delle attuali strutture delle società del « gruppo » rilevandone le disarmonie e le insufficienze patrimoniali, economiche e finanziarie e delineando nuove forme di organizzazione per lo stesso ESPI e per le società ad esso collegate.

Ciò richiama temi e rilievi sempre prospettati dall'Organo di controllo, che non ha mancato di porre in evidenza la necessità dell'osservanza di quei principi economici cui inderogabilmente debbono uniformarsi le attività produttive nonché la assoluta esigenza di disporre di una dirigenza qualificata.

Sul punto perciò può concludersi che molte cose debbano ancora mutare nella condotta delle gestioni in discorso perché gli obiettivi perseguiti possano, alfine, trovare realizzazione.

I limiti di rottura della odierna situazione generale delle collegate si evidenziano nello stesso piano degli investimenti, il quale prevede, nel quinquennio considerato, per il riassetto delle gestioni delle « Società esistenti » un investimento di circa lire 112 miliardi, di cui lire 22 miliardi per la copertura delle perdite pregresse e delle altre previste nello stesso periodo; talché l'investimento produttivo si viene a ridurre a circa lire 90 miliardi, sempre che nel quinquennio 1970-74, attraverso il nuovo assetto organizzativo e finanziario delle imprese del gruppo delle collegate e un rigoroso comportamento di economicità, si pervenga ad una appagante situazione di equilibrio delle imprese medesime.

Gli investimenti per « nuove iniziative » si prevedono limitati a lire 50 miliardi, per considerazioni che invero non sono apparse ben chiare all'Organo di controllo, in relazione agli indirizzi promozionali dell'Ente.

Vero è che trattasi di un piano largamente flessibile e soggetto ad aggiornamenti annuali (come accade per i piani pluriennali di enti similari nazionali), ma, ovviamente, al riguardo sarebbe stato necessario fornire adeguati elementi di giudizio.

In merito ai finanziamenti, fideiussioni o aumenti di capitali disposti in favore delle società collegate, l'Organo di controllo ha, ancora una volta, rilevato che della maggior parte di tali interventi non è dimostrata l'aderenza ad una linea di economicità o di produttività.

Per converso è stato constatato che i nuclei produttivi del « gruppo » manifestano croniche disarmonie economiche, tali che spesso la sommatoria delle perdite accumulate dalla loro costituzione supera l'entità globale degli investimenti industriali.

Appare quindi chiaro, come si è rilevato in passato, che tuttora l'Ente sviluppa un'opera di tamponamento di situazioni aziendali di evidente precarietà senza lasciare intravedere un canale, anche nuovo, per idonei investimenti produttivi.

Conclusivamente l'Organo di controllo, nel ricordare che la gestione dell'Ente deve per espressa disposizione di legge (articolo 9 legge istitutiva) esser condotta secondo criteri di economicità, ha rilevato che gli amministratori, deflettendo da questa linea — il che non può che dar luogo a distruzione di capitali e in prosieguo di tempo anche all'arresto dell'attività di Istituto con danno certo anche per le forze di lavoro — incorrono, nella responsabilità patrimoniale prevista dagli articoli 81 e seguenti della legge di Contabilità generale.

E al riguardo è superfluo aggiungere che eventuali deroghe al detto principio della economicità possono essere disposte soltanto, con una nuova legge che appresti anche i mezzi finanziari occorrenti per fronteggiare le nuove situazioni di *deficit* cui la deroga dà luogo.

#### ENTE MINERARIO SICILIANO (EMS).

La Corte ha già riferito sulla gestione finanziaria dell'Ente minerario siciliano con precedenti relazioni, nelle quali sono stati evidenziati i compiti ad esso affidati dalla legge istitutiva, gli Organi che lo amministrano, la organizzazione e la struttura, nonché l'esistenza di società collegate, costituite a norma dell'articolo 5 della legge istitutiva e sulle quali si avrà modo di soffermarsi più compiutamente nel corso della presente esposizione.

Non è superfluo al riguardo richiamare alcune osservazioni di carattere generale che in quella sede furono formulate e cioè:

a) il mancato adempimento dell'obbligo sancito dall'articolo 19 della legge istitutiva (11 gennaio 1963, n. 2) di comunicare all'Assemblea regionale, unitamente alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, il bilancio dell'Ente che dovrà essere allegato al rendiconto generale della Regione;

b) l'aggravio notevolissimo afferente alla gestione delle miniere di zolfo, di oltre 1 miliardo al mese, dovuto alla differenza fra ricavi e costi di produzione ed in particolare alla quasi totale improduttività di alcune miniere, agli aumenti costanti della retribuzione complessiva della mano d'opera, a seguito dell'assetto zonale e di altri accordi contrattuali stipulati in sede nazionale, al basso titolo del minerale di alcune miniere ed alla progressiva riduzione, in campo internazionale, del prezzo del minerale.

Le suddette osservazioni debbono reiterarsi anche per l'esercizio 1969 in aggiunta ad altre che verranno successivamente esposte.

Per quanto concerne la mano d'opera nel predetto settore zolfifero fu prevista, nell'originario piano organico di riorganizzazione approvato con la legge regionale 6 giugno 1968, n. 15, una cospicua riduzione di personale per effetto di particolari provvidenze da concedere agli esodandi.

A tutto il 1969 il personale esodato è stato di 1.374 operai e 218 fra impiegati e dirigenti per un totale di 1.592 unità.

Restano in servizio 3.731 unità, delle quali 3.133 operai, 576 impiegati e 22 dirigenti.

Il costo complessivo dell'esodo è ammontato a lire 5 miliardi e 100 milioni.

Peraltro, l'andamento del mercato internazionale dello zolfo e le variazioni intervenute nei costi hanno determinato un notevole mutamento rispetto alle previsioni del piano zolfifero 1968-70, per cui è da ritenere che nel complesso del settore per il periodo 1° novembre 1967, data in cui le miniere riorganizzabili (in numero di 13) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge istitutiva dell'Ente, furono ad esso concesse, e per suo conto alla Società collegata SOCHIMISI, a tutto il 31 dicembre 1970, il disavanzo di gestione ammonterà ad oltre 45 miliardi occorrendo, così, in aggiunta agli stanziamenti, già esauriti, delle leggi regionali 6 febbraio 1968, n. 2, e 6 giugno 1968, n. 15, ulteriori stanziamenti di oltre 18 miliardi. Tale maggiore onere è stato compreso nel programma triennale predisposto dall'Ente e che costituisce l'aggiornamento e l'integrazione del piano precedentemente approvato dall'Assemblea regionale. Il nuovo piano, che rispetto al precedente assume proporzioni più ampie rivolte alla valorizzazione industriale delle risorse minerarie dell'Isola, e che riguarda il triennio 1970-72, è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'EMS il 22 novembre 1969 e dovrà essere approvato dall'Assemblea regionale.

Esso prevede nuovi insediamenti industriali di ampia dimensione nel territorio dell'Isola che attengono oltre ai settori delle ricerche minerarie, sali e derivati ed idrocarburi, già considerati nel precedente piano, il settore integrato del cloro-soda, petrol-chimica, alluminio e desalazione dell'acqua marina, ecc.

Al fabbisogno finanziario si dovrebbe far fronte, in parte, a mezzo del fondo di dotazione dell'Ente che, essendo stato assorbito dalla gestione delle miniere di zolfo, verrà reintegrato nel tempo e dovrà, altresì, essere aumentato, da parte della Regione.

A tal proposito è necessario porre in evidenza come, in difetto di fondi disponibili, l'Ente, per le spese di funzionamento, ha dovuto indebitarsi presso gli Istituti di credito sopportando un onere di interessi passivi che, nell'arco di tempo che va dal 1965 al 1969, ha raggiunto la somma di oltre 4 miliardi e mezzo di lire.

Nell'anno in discorso le società collegate, costituite a norma dell'articolo 5 della legge istitutiva, per il raggiungimento delle finalità in essa previste, erano 22, e cioè in numero notevolmente superiore di quelle esistenti nel 1968, e di esse: 9 primarie, 11 di 2° grado e 2 di 3° grado.

Le società di 2° e 3° grado sono filiazioni o subcollegate di società primarie.

Peraltro, a seguito di attenta valutazione, sollecitata anche dal Collegio dei revisori, il Consiglio di amministrazione ha recentemente deliberato di procedere alla ristrutturazione del settore, provvedendo anche a raggruppamenti, sì da rendere le società più efficienti e più aderenti alle finalità per le quali erano state costituite.

È apparso, invero, più razionale ed economicamente produttivo che per l'attuazione di scopi fra loro affini si costituisse un'unica società ed evitare frazionamenti dispersivi ed anche

costosi per gli oneri generali connessi con l'esistenza, fra l'altro, di organi collegiali di amministrazione e di controllo.

In concreto è stata decisa la riduzione del numero delle società collegate, portandolo a 18 ed il passaggio a società di 1° grado di quelle di 2° e 3° grado che, per le implicanze della partecipazione azionaria, tendevano a snaturare le finalità delle norme contenute nell'articolo 5 della legge istitutiva. È prevista un'ulteriore riduzione a breve scadenza.

È doveroso, però, constatare che per l'esercizio 1969, escludendo il settore zolfifero, del quale si è avanti discorso, ed avuto riguardo al fatto che nel gruppo delle collegate ben poche hanno finora effettiva attività di gestione, si è tuttavia verificato nel gruppo stesso un disavanzo complessivo di oltre un miliardo e 200 milioni.

Non essendo stato ancora approvato il bilancio dell'Ente, relativo all'esercizio 1969, non è possibile rilevare l'importo del disavanzo ad esso connesso.

È certo, però, anche tenendo presenti i risultati gestionali del precedente esercizio, nel quale fu accertato un disavanzo di 3.083.739.000, che anche per l'esercizio in discorso sarà accertata una perdita non inferiore a 4 miliardi e mezzo dovuta:

- 1) ad un carico notevole di interessi passivi (oltre 1.500 milioni);
- 2) al passaggio a perdite di parte delle somme erogate per la qualificazione ed il CAM di Trabia per le quali si è ormai accertata l'impossibilità del recupero da parte della CEE;
- 3) ad ammortamenti sulle immobilizzazioni dell'Ente nonché spese di gestione dell'Ente stesso;
- 4) a perdite nelle partecipazioni azionarie (Sochimisi-Sorim).

Per il settore zolfifero nello stesso anno la perdita può stabilirsi in 12 miliardi e mezzo che, riferita a n. 5.000 unità lavorative, allora occupate mentre era in corso l'esodo, ultimato nel 1969, dà per ciascuna unità lavorativa un'incidenza nel disavanzo di 2 milioni e 400 mila.

Al fine di ripianare i disavanzi di gestione degli anni 1965-1968, accertati nell'importo complessivo di lire 6.497.036.855, è stata approvata dall'Assemblea regionale e pubblicata la legge 4 giugno 1970, n. 10, con la quale si è provveduto altresì all'incremento del fondo per il settore zolfifero.

Concludendo, pertanto, si rende manifesta l'esigenza che dalla programmazione si passi senza indugio e senza esitazione alla fase di realizzazione, la quale dovrà considerare il graduale assorbimento della mano d'opera attualmente occupata nel settore zolfifero; in caso diverso, tutto rimarrà nel campo dell'astratto, con il formarsi di un giudizio negativo sulla effettiva volontà di attuare un razionale e decisivo progresso dell'economia dell'Isola, operando entro linee compatibili con le disponibilità esistenti, con gradualità d'interventi diretti a concrete e rapide soluzioni ed escludendo ogni spesa superflua.

#### AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (A.S.T.).

Il bilancio consuntivo dell'Azienda siciliana trasporti ed il relativo stato patrimoniale a chiusura dell'esercizio 1968, presenta i seguenti dati complessivi:

<i>Attivo:</i>	
Attività . . . . .	L. 3.125.867.782
Disavanzo degli esercizi precedenti . . . . .	L. 4.486.762.312
Disavanzo dell'esercizio 1968 . . . . .	» 1.250.200.311
	» 5.736.962.623
Conti d'ordine . . . . .	» 3.597.040.394
	» 3.597.040.394
Totale attivo . . . . .	L. 12.459.870.799
	12.459.870.799

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

<i>Passivo:</i>	
Passività . . . . .	L. 8.062.830.405
Fondo di dotazione . . . . .	» 800.000.000
Conti d'ordine . . . . .	» 3.597.040.394
	Totale passivo . . . L. 12.459.870.799

In merito ai risultati conseguiti dalla gestione 1968, giova premettere che il disavanzo di lire 1.250.200.311, registrato alla chiusura dell'esercizio, è al netto, come del resto chiaramente deducesi dalle cifre esposte, del contributo regionale di lire 1 miliardo.

Pertanto l'effettivo disavanzo di gestione è di lire 2 miliardi 250.200.311, pari cioè a lire 187.516.692 per mese, ovvero a poco più di lire 6 milioni per giorno.

Le cifre che precedono non possono certamente indurre a considerazioni confortanti. Debbono pertanto confermare le preoccupazioni, già espresse in passato, tornando a sottolineare esplicitamente che non è più possibile rinviare una radicale soluzione dei problemi dell'Azienda, senza compromettere la sopravvivenza stessa. E nell'ipotesi che si ritenga che la Azienda assolva a compiti di natura sociale, non occorre soltanto fissarne, nell'idonea sede, i limiti del campo di azione, ma è altresì necessario, una volta fissati tali limiti, assicurarle i mezzi che da sola, giova ripeterlo, per i ben noti e conosciuti motivi che incidono negativamente sul settore dei trasporti pubblici, non riesce a procacciarsi.

Nel quadro di queste preoccupazioni, occorre segnalare che nel corso dell'anno 1968, sia pure per cifre di non rilevante entità, vi è stato, rispetto all'esercizio 1967, un aumento dei costi (+ lire 9.499.256) e un calo nei ricavi (— lire 36.345.963).

Determinato, comunque, in lire 1.250.200.311 il disavanzo contabile d'esercizio 1968, si ha, tenuto conto dei disavanzi degli esercizi precedenti già accertati in lire 4.486.762.312, che il *deficit* totale ammonta a lire 5.736.962.623.

L'analisi dei risultati di gestione concernente l'esercizio in esame conferma che a formare il cospicuo disavanzo concorrono, soprattutto, gli oneri per il personale elevatisi nello esercizio a lire 2 miliardi e 859 milioni, a fronte dei quali sono stati realizzati proventi di esercizio per lire 2 miliardi e 102 milioni (— lire 756.100.000).

Al fine di poterne trarre utili indicazioni, si riporta, in appresso, il prospetto comparativo dei conti economici 1967 e 1968:

COSTI	1967	1968	Differenza	
	(in milioni di lire)			
Oneri del personale . . . . .	2.929,2	2.859,0	—	70,2
Consumi (ricambi, attrezzi, materiale vario, carburante e lubrificante, pneumatici, stampati e cancelleria) . . . . .	617,3	563,8	—	53,5
Oneri straordinari (sopravvenienze passive) . . . . .	22,5	254,5	+	232,0
Oneri finanziari (interessi e commissioni bancarie, interessi e oneri su acquisto automezzi, interessi e oneri diversi) . . . . .	452,4	340,5	—	111,9
Spese di amministrazione e servizi . . . . .	78,2	101,9	+	23,7
Imposte e tasse . . . . .	37,9	38,7	+	0,8
Assicurazioni . . . . .	13,4	13,4	—	—
Lavori presso terzi . . . . .	42,7	35,9	—	6,8
Oneri pluriennali ammortamenti . . . . .	173,6	168,9	—	4,7
	Totale costi . . . 4.367,2	4.376,6	+	9,4



V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

RICAVI	1967	1968	Differenza
Proventi di esercizio . . . . .	2.147,2	2.102,9	— 44,3
Proventi finanziari (interessi attivi su depositi)	0,3	0,1	— 0,2
Abbuoni attivi . . . . .	1,4	0,1	— 1,3
Proventi straordinari (sopravvenienze attive e risarcimento danni terzi) . . . . .	14,2	1.023,5	+ 1.009,3
Totale ricavi . . . . .	<u>2.163,1</u>	<u>3.126,6</u>	<u>+ 963,5</u>
Disavanzo . . . . .	<u>2.204,1</u>	<u>1.250,0</u>	<u>— 954,1</u>

Il persistere dei fenomeni già ripetutamente rilevati dal Collegio sindacale, esimono dal dilungarsi in un ulteriore esame delle risultanze di bilancio.

Si deve però tornare ancora una volta a richiamare l'attenzione di tutti gli Organi responsabili sulla urgente necessità di adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre i consistenti disavanzi registrati.

Una politica di contenimento della spesa e di correlativo potenziamento dei ricavi potrebbe, come il Collegio ha sottolineato, a conclusione della relazione sul bilancio del 1967, contribuire a ridurre l'oneroso peso del passivo che costantemente grava sulla Azienda.

Improrogabile si manifesta altresì l'esigenza di procedere con ogni urgenza e prima ancora di un eventuale intervento di natura legislativa, alla soppressione di tutte quelle linee e di tutte quelle corse che per la loro passività incidono tanto negativamente sul bilancio dell'Azienda, tenuto conto che il presunto costo sociale di tali linee e di tali corse incontra un limite nelle assai scarse possibilità del bilancio della Regione.

IL RELATORE ED ESTENSORE

*F.to:* Lo Monte

IL PRESIDENTE

*F.to:* Rossano

PAGINA BIANCA